SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 195

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 agosto 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 2 agosto 2007, n. **132**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 12 luglio 2005 . . . . Pag. 6

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 2007.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Melito di Napoli Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 2007.

Sostituzione dei componenti della commissione straordinaria per la gestione del comune di Castellammare del Golfo Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 2007.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Burgio . . . . Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 aprile 2007.

Modifica dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2004, recante: «Criteri di riparto dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 - triennio 2005-2007» . . . . . . Pag. 17

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 2 agosto 2007.

Scioglimento del consiglio dell'Unione di comuni del Matese, in San Polo Matese, e nomina del commissario straordinario. Pag. 18

DECRETO 8 agosto 2007.

Organizzazione e servizio degli «steward» negli impianti sportivi . . . . Pag. 18

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 13 luglio 2007.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di due nuovi tipi di fiammiferi, nonché variazione del prezzo di vendita al pubblico di varie marche di fiammiferi . . . . Pag. 31

DECRETO 18 luglio 2007.

Individuazione in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, delle categorie di contribuenti ammessi al rimborso in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 38-*bis*, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Pag. 32

Ministero della salute

DECRETO 12 aprile 2007.

Rivalutazione del limite di reddito annuo netto dei soggetti affetti dal morbo di Hansen, a norma dell'articolo 52, comma 20 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 . . . . Pag. 33

DECRETO 23 aprile 2007.

Assegnazione alle regioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Pag. 34

DECRETO 31 luglio 2007.

Elenco degli stabilimenti autorizzati alla produzione e al confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare, di alimenti arricchiti e integratori alimentari. Pag. 35

Ministero della difesa

DECRETO 31 luglio 2007.

Aggiornamento annuale delle paghe nette giornaliere dei graduati e militari di truppa in servizio di leva, spettanti al 1º luglio 2006, agli allievi delle scuole militari . . . . . Pag. 53

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 8 giugno 2007.

Concessione del trattamento straordinario di mobilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore degli ex dipendenti delle società Ente Parco Nazionale del Pollino (Duemila S.p.a.) e Pertusola Sud. (Decreto n. 41179) . . . . Pag. 53

DECRETO 13 luglio 2007.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei dipendenti delle società Tecnosistemi Spa - Tecno Field Services Spa - Tecnosistemi Facility Management Spa - Eudosia S.p.a. - ICT Systems Spa - Tecno Safety Systems Spa (Decreto n. 41581) . . . . Pag. 55

DECRETO 13 luglio 2007.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei dipendenti delle società Pietra Spa e Mantero Seta Spa. (Decreto n. 41584) Pag. 57

DECRETO 17 luglio 2007.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei dipendenti delle società Co.Pro.B Sca, Eridania Sadam, Italia Zuccheri Spa, Sfir. (Decreto n. 41582) . . . . Pag. 58

DECRETO 20 luglio 2007.

Destinazione fondi per la concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei lavoratori la cui situazione occupazionale sia stata resa precaria dallo stato di dissesto finanziario del comune di Taranto. (Decreto n. 41583) . . . . Pag. 60

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 19 giugno 2007.

Riconoscimento, al sig. Al Mounir Ait Si Tahar, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di acconciatore. . . . . Pag. 61

DECRETO 19 giugno 2007.

Riconoscimento, al sig. Choubai Khalid, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di acconciatore. Pag. 61

DECRETO 19 giugno 2007.

Riconoscimento, al sig. Chaibi El Fadili, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di acconciatore. Pag. 62

DECRETO 19 giugno 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Osagie Dawodu Lydia, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di acconciatrice . . . . Pag. 62

DECRETO 19 giugno 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Precious Iduozee, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di acconciatrice . . . . Pag. 63

DECRETO 19 giugno 2007.

Riconoscimento, al sig. Amal Abou El Nasr, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di acconciatore . . . . Pag. 63

DECRETO 19 giugno 2007.

Riconoscimento, al sig. Mansori El Ghazouani, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di acconciatore . . . . Pag. 64

DECRETO 19 giugno 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Hanine Taher, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di acconciatrice . . . . Pag. 64

DECRETO 26 luglio 2007.

Nomina del commissario governativo della società «Perugino - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma . Pag. 65

DECRETO 26 luglio 2007.

Nomina del commissario governativo della società cooperativa «Isola Tiberina 80 - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma . . . . Pag. 65

Ministero dei trasporti

DECRETO 9 agosto 2007.

Rinnovo del riconoscimento alla Società RINA S.p.A., in Genova, quale organismo notificato a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocità e convenzionale ed a svolgere la procedura di verifica CE dei sottosistemi ai sensi del decreto legislativo n. 299/2001 . . . . Pag. 66

DECRETO 9 agosto 2007.

Riconoscimento dell'organismo Società Italcertifer s.c.p.a., in Firenze, a valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocità e convenzionale ed a svolgere la procedura di verifica CE dei sottosistemi, ai sensi dei decreti legislativi n. 299/2001 e n. 268/2004 . . . . Pag. 68

DECRETO 15 agosto 2007.

Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione . . . . Pag. 69

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 16 luglio 2007.

Conferma dell'incarico al Consorzio dei produttori per la tutela e valorizzazione della DOP «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana» a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della DOP «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana». Pag. 70

DECRETO 23 luglio 2007.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della D.O.P. «Quartirolo Lombardo» a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Quartirolo Lombardo». . . . . Pag. 72

DECRETO 24 luglio 2007.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio «Fiore Sardo» D.O.P. a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Fiore Sardo» . . . . Pag. 73

DECRETO 2 agosto 2007.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della D.O.P. «Mela Val di Non» a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Mela Val di Non». . . . . Pag. 74

DECRETO 6 agosto 2007.

Designazione del «Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro» quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione «Zafferano di Sardegna», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 30 novembre 2006 . . . . Pag. 75

DECRETO 8 agosto 2007.

Autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa», ad effettuare i controlli sulla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia», registrata con regolamento (CE) n. 1904/2000 della Commissione del 7 novembre 2000. . . . . Pag. 77

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO 12 giugno 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Nadzeya Kanavalenka, di titolo di formazione, acquisito in Paese extracomunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante . . . . Pag. 79

DECRETO 26 luglio 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Ana Rosa Ciarlantini, di titolo di formazione, acquisito in Paese extracomunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante . . . . Pag. 80

DECRETO 27 luglio 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Fabrizia Abbagnano, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante. Pag. 81

DECRETO 27 luglio 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Giusy Caruso, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante. Pag. 81

DECRETO 31 luglio 2007.

Riconoscimento, al prof. Stefano Morabito, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante. Pag. 82

DECRETO 31 luglio 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Gloria Oya Cardenas, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante. Pag. 83

DECRETO 31 luglio 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Birgit Johanna Eger, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante. Pag. 84

DECRETO 31 luglio 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Olga Lambas Martin, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante. Pag. 85

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 3 agosto 2007.

Autorizzazione di Nuova Unipol Assicurazioni S.p.a. (in breve, Nuova Unipol S.p.a.), in Bologna, all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita. Approvazione del conferimento, mediante scorporo, del complesso aziendale di Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.a. (in breve, Unipol Assicurazioni S.p.a.), con sede in Bologna, relativo allo svolgimento dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni e di tutte le operazioni ad esso connesse e/o strumentali, a favore di Nuova Unipol Assicurazioni S.p.a. (in breve, Nuova Unipol S.p.a.). Decadenza di Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.a (in breve, Unipol Assicurazioni S.p.a.) dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni. (Provvedimento n. 2542). Pag. 86

PROVVEDIMENTO 3 agosto 2007.

Autorizzazione di CF Assicurazioni S.p.a. Compagnia di Assicurazione per il credito e la Famiglia, in breve, CF Assicurazioni S.p.A., in Roma, all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 2545). Pag. 87

Regione Sardegna

DECRETO 2 agosto 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Boroneddu e nomina del commissario straordinario. (Decreto n. 71). . . . . Pag. 88

Provincia di Udine

DETERMINAZIONE 31 luglio 2007.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Udine . . . . Pag. 89

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze - AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO: Autorizzazione alla società Aeroporti di Roma Spa all'esercizio di deposito fiscale. . . . . Pag. 90

Ministero della salute:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Prac-Tic soluzione spot-on». . . . . Pag. 90

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cortavance». Pag. 90

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cerenia» Pag. 91

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Convenia 80 mg/ml» . . . . Pag. 91

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Profender». Pag. 91

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Yarvitan 5 mg/ml» . . . . Pag. 92

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ypozane» Pag. 92

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Promeris Duo Spot-on» . . . . Pag. 92

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «ProMeris Spot-on» . . . . Pag. 93

Ministero dello sviluppo economico:

Estensione dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all'organismo Certat S.r.l., in Terni . . . . Pag. 93

Trasferimento di un lotto di terreno industriale al Consorzio ASI di Salerno . . . . Pag. 93

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 94

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 184

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 18 luglio 2007.

Approvazione del conto consuntivo per l'esercizio 2006. (Deliberazione n. 413/07/CONS).

07A07290

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 185

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 2 agosto 2007.

Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati 8, 9 e 10) per il 2007 e ai servizi di accesso disaggregato (mercato 11) per il 2006 ed il 2007. (Deliberazione n. 107/07/CIR).

07A07294

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 2 agosto 2007, n. **132**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 12 luglio 2005.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 12 luglio 2005.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 386.350 per l'anno 2007, di euro 380.850 per l'anno 2008 e di euro 386.350 annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge di Stato.

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Polonia in materia di cooperazione culturale e d'istruzione

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Polonia, qui di seguito denominati le Parti contraenti,

ANIMATI da mutuo desiderio di promuovere la cooperazione tra i rispettivi Paesi nei campi della cultura e dell'educazione;

SPINTI dal desiderio di sviluppare e intensificare i legami d'amicizia tra i due Paesi;

CONVINTI che gli scambi e la collaborazione nei campi summenzionati contribuiscano ad una migliore e reciproca conoscenza e comprensione fra i popoli italiano e polacco;

CONVINTI altresì che i predetti scambi e collaborazioni possano essere ulteriormente sviluppati anche mediante intese dirette tra Regioni ed Amministrazioni locali dei rispettivi Paesi;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti contraenti favoriranno programmi ed attività comuni atti a sviluppare la collaborazione bilaterale culturale ed educativa anche nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea.

Articolo 2

Le Parti contraenti favoriranno particolarmente:

1. la cooperazione nei campi della cultura e dell'istruzione;
2. la cooperazione in campo bibliotecario, librario ed archivistico;
3. gli scambi di artisti, esperti e studiosi, docenti universitari e studenti;
4. la cooperazione tra istituzioni culturali, centri di ricerca, università e scuole dei due Paesi;
5. i contatti fra gli Enti televisivi e radiofonici dei due Paesi.

Articolo 3

Le Parti contraenti favoriranno la collaborazione nel settore dell'istruzione stimolando una migliore comprensione ed una più profonda conoscenza dell'arte, della cultura e del patrimonio culturale dei due Paesi. Esse l'attueranno attraverso:

1. l'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura dell'altro Paese, in particolare nelle scuole, università e istituti di istruzione superiore del proprio Paese;
2. la collaborazione in materia di formazione di docenti della lingua dell'altro Paese;
3. gli scambi d'informazione e di pubblicazioni scientifiche e pedagogiche nel settore dell'insegnamento delle lingue dei due Paesi;
4. la cooperazione in materia di metodi didattici;

5. la concessione, secondo le proprie risorse finanziarie, di borse di studio a studenti universitari, a iscritti ai corsi per il dottorato di ricerca ed a partecipanti ai corsi di formazione post - universitari;
6. gli scambi e i contatti diretti tra istituti scolastici, specialmente nel quadro di gemellaggi, ed anche tra insegnanti;
7. lo sviluppo della collaborazione tra i rispettivi Organismi universitari, attraverso l'intensificazione di progetti inter-universitari, lo scambio di docenti e ricercatori e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse.

Articolo 4

Le Parti contraenti favoriranno la collaborazione nel campo degli scambi culturali ed artistici al fine di una migliore reciproca conoscenza e dell'avvicinamento fra i due Paesi. A tal fine esse promuoveranno, in particolare modo:

1. l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche e la cooperazione diretta fra istituzioni, organizzazioni ed associazioni nei seguenti settori: letteratura, arti plastiche, architettura, arti sceniche, musica, danza, teatro, folclore e arte popolare, cinema, audiovisivi, televisione, radiofonia ed altre aree della cultura;
2. l'organizzazione di incontri, sessioni, atelier comuni e festival nelle differenti discipline artistiche;
3. la traduzione e l'edizione d'opere letterarie e scientifiche, in particolar modo di scienze umane e sociali.

Articolo 5

Le Parti contraenti favoriranno una stretta cooperazione nelle azioni di prevenzione e contrasto del traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d'interesse storico, artistico e demoetnoantropologico.

Le Parti contraenti si impegnano altresì a collaborare nella lotta al traffico illecito di beni culturali, con azioni di prevenzione, repressione e restituzione, secondo la legislazione nazionale e quella dell'Unione Europea, nel rispetto anche della Convenzione UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, adottata il 14 novembre 1970, e degli altri Accordi internazionali in materia ai quali entrambi i Paesi aderiscono.

Articolo 6

Le Parti contraenti si impegnano ad incoraggiare le attività nel settore dei diritti umani, in particolare contro il razzismo, l'intolleranza e le altre forme di discriminazione. Le Parti promuoveranno l'organizzazione di conferenze e seminari, così come attività specifiche, per favorire le relazioni fra competenti autorità nazionali e locali in questo settore.

Le Parti contraenti incoraggeranno le attività culturali destinate a promuovere la parità fra uomini e donne.

Articolo 7

Le Parti contraenti incoraggeranno la cooperazione nel campo del restauro, tutela e conoscenza del patrimonio culturale e paesaggistico e della promozione dell'architettura, dell'urbanistica e dell'arte contemporanee.

Articolo 8

Le Parti contraenti si impegnano a sviluppare la collaborazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e diritti connessi, anche tra le rispettive istituzioni competenti in materia.

Articolo 9

Le Parti contraenti, d'intesa e nella misura delle proprie disponibilità, sosterranno l' attività di Istituzioni culturali e scolastiche, in particolare degli Istituti di cultura presenti in Italia e in Polonia e di quelli che verranno eventualmente aperti, e delle associazioni culturali, favorendone il funzionamento in accordo con la legislazione vigente nel Paese dove essi operano.

Articolo 10

Le Parti contraenti incoraggeranno la cooperazione fra istituzioni governative, Amministrazioni locali ed organizzazioni non governative nel settore degli scambi giovanili e delle attività fisiche e sportive.

Articolo 11

Le Parti contraenti sosterranno gli scambi e la cooperazione tra Regioni ed Amministrazioni locali nei settori di cui ai precedenti articoli 3,4,6,8 e 9 del presente Accordo.

Articolo 12

Le Parti contraenti incoraggeranno la collaborazione nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) in materia culturale ed educativa e, a livello bilaterale, la collaborazione diretta in tale materia tra i Comitati Nazionali UNESCO dei due Paesi.

Articolo 13

In vista dell'applicazione del presente Accordo, le Parti contraenti costituiranno una Commissione Mista bilaterale per le questioni della collaborazione culturale ed educativa, qui di seguito denominata "Commissione".

La Commissione elaborerà Programmi Esecutivi periodici. La Commissione si riunirà alternativamente in Italia ed in Polonia in date concordate attraverso i canali diplomatici.

Articolo 14

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

Alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo, cessa di essere in vigore l'Accordo Culturale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare di Polonia concluso a Varsavia il giorno 25 marzo 1965.

Articolo 15

Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento. Le modifiche al presente Accordo, convenute dalle Parti contraenti, entreranno in vigore con le procedure di cui al primo paragrafo del precedente articolo 14.

Articolo 16

Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso può essere denunciato, a mezzo di notifica, in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti contraenti e in tal caso la denuncia avrà effetto dopo sei mesi dal giorno della notifica stessa.

Nel caso di denuncia del presente Accordo, tutti i programmi iniziati e non ultimati verranno continuati fino alla loro conclusione, salvo diversa decisione di entrambe le Parti contraenti.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 12 luglio 2005 in due originali, in lingua italiana e in lingua polacca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
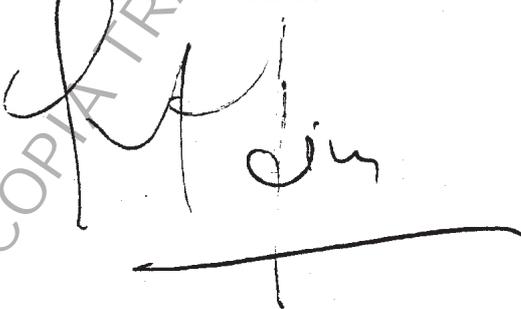
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI POLONIA

UMOWA MIĘDZY RZĄDEM REPUBLIKI WŁOSKIEJ A RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE KULTURY I EDUKACJI

Rząd Republiki Włoskiej i Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej Umawiającymi się Stronami,

OŻYWIONE obopólnym pragnieniem promowania współpracy w dziedzinie kultury i edukacji;

POWODOWANE pragnieniem rozwijania i zacieśniania więzów przyjaźni między dwoma krajami;

PRZEŚWIADCZONE, że wymiana i współpraca w powyższych dziedzinach przyczynią się do lepszego wzajemnego poznania i zrozumienia między narodami włoskim i polskim;

PRZEKONANE także, że wspomniana wymiana i współpraca mogą być dalej rozwijane na podstawie bezpośrednich porozumień między regionami i jednostkami terytorialnymi odnośnych krajów;

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Umawiające się Strony będą sprzyjały wspólnym programom i przedsięwzięciom rozwijającym dwustronną współpracę w dziedzinie kultury i edukacji oraz w ramach programów Unii Europejskiej.

Artykuł 2

Umawiające się Strony będą sprzyjały w szczególności:

1. współpracy w dziedzinie kultury i edukacji;
2. współpracy w dziedzinie bibliotekarstwa, książki i archiwistyki;
3. wymianie artystów, specjalistów i naukowców, nauczycieli akademickich oraz uczniów i studentów;
4. współpracy między instytucjami kulturalnymi, placówkami naukowymi, uczelniami wyższymi i szkołami obu krajów;
5. kontaktom między organizacjami telewizji i radiofonii obu krajów.

Artykuł 3

Umawiające się Strony będą sprzyjały współpracy w dziedzinie edukacji umożliwiającej lepsze zrozumienie i głębsze poznanie sztuki, kultury i dorobku kulturalnego obydwu krajów. Realizować to będą poprzez:

1. nauczanie języka, literatury i kultury drugiego kraju, w szczególności w szkołach, uniwersytetach i innych uczelniach wyższych własnego kraju;
2. współpracę w zakresie kształcenia nauczycieli języka drugiego kraju;
3. wymianę informacji i publikacji naukowych i pedagogicznych z zakresu nauczania języków obu krajów;
4. współpracę w zakresie metod dydaktycznych;
5. udzielanie – w miarę możliwości finansowych – stypendiów naukowych studentom, uczestnikom studiów doktoranckich oraz słuchaczom studiów podyplomowych;
6. wymianę i bezpośrednie kontakty między placówkami szkolnymi, zwłaszcza w ramach umów bliźniaczych, a także między nauczycielami;
7. współpracę między odnośnymi szkołami wyższymi, projekty międzyuczelniane, wymianę nauczycieli akademickich i naukowców oraz prowadzenie wspólnych badań na tematy z zakresu wspólnych zainteresowań.

Artykuł 4

Umawiające się Strony będą sprzyjały współpracy w dziedzinie wymiany kulturalnej i artystycznej w celu lepszego wzajemnego poznania i zbliżenia między obydwoma krajami. W tym celu będą one wspierały w szczególności:

1. organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych oraz bezpośrednią współpracę między instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w następujących dziedzinach: literatura, plastyka, architektura, sztuki sceniczne, muzyka, taniec, teatr, folklor i sztuka ludowa, kinematografia, imprezy audiowizualne, telewizja, radiofonia i w innych obszarach kultury;
2. organizowanie spotkań, sesji, wspólnych warsztatów oraz festiwali w różnych dziedzinach artystycznych;
3. tłumaczenie i wydawanie dzieł literackich i naukowych, w szczególności z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Artykuł 5

Umawiące się Strony będą sprzyjały ścisłej współpracy w działaniach na rzecz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnemu obrotowi dziełami sztuki, dobrami kultury, znaleziskami archeologicznymi, dokumentami i innymi przedmiotami mającymi wartość historyczną, artystyczną, etnograficzną i antropologiczną.

Umawiające się Strony będą również współdziałały w zwalczaniu nielegalnego obrotu dobrami kultury, poprzez działania prewencyjne, represyjne i zwrot dóbr kultury, zgodnie z prawodawstwem krajowym i Unii Europejskiej, a także z poszanowaniem Konwencji UNESCO dotyczącej środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, przyjętej dnia 14 listopada 1970 r., oraz innych porozumień międzynarodowych w tej dziedzinie, przyjętych przez oba kraje.

Artykuł 6

Umawiające się Strony zobowiązują się wspierać przedsięwzięcia w zakresie praw człowieka, w szczególności przeciwdziałać rasizmowi, nietolerancji i innym formom dyskryminacji. Strony będą promowały organizowanie konferencji i seminariów, a także będą podejmowały konkretne działania służące ułatwieniu współpracy w tym zakresie międzv właściwymi władzami centralnymi i lokalnymi.

Umawiające się Strony będą wspierały działania kulturalne mające na celu promowanie równego statusu kobiet i mężczyzn.

Artykuł 7

Umawiające się Strony będą sprzyjały współpracy w zakresie konserwacji, ochrony i poznania dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego oraz promowania współczesnej architektury, urbanistyki i sztuki.

Artykuł 8

Umawiające się Strony zobowiązują się do rozwijania dwustronnej współpracy w dziedzinie ochrony praw autorskich i pokrewnych, również między odnośnymi instytucjami właściwymi w tym zakresie.

Artykuł 9

Umawiające się Strony, w porozumieniu i w miarę swych możliwości, będą wspierały działalność instytucji kulturalnych i szkolnych, w szczególności Instytutów Kultury istniejących oraz otwieranych w przyszłości we Włoszech i w Polsce, jak też stowarzyszeń kulturalnych, sprzyjając ich funkcjonowaniu zgodnie z prawem obowiązującym w kraju ich działania.

Artykuł 10

Umawiające się Strony będą wspierały współpracę między instytucjami rządowymi, samorządowymi a także organizacjami pozarządowymi w dziedzinie wymiany młodzieży oraz w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Artykuł 11

Umawiające się Strony będą wspierały wymianę i współpracę między regionami i jednostkami terytorialnymi w dziedzinach wymienionych w artykułach 3, 4, 6, 8 i 9 niniejszej Umowy.

Artykuł 12

Umawiające się Strony będą popierały współpracę na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) w dziedzinie kultury i edukacji oraz, na poziomie bilateralnym, bezpośrednią współpracę w tych dziedzinach między Narodowymi Komitetami UNESCO obu krajów.

Artykuł 13

W celu realizacji niniejszej Umowy, Umawiające się Strony powołają dwustronną Komisję Mieszaną do spraw współpracy kulturalnej i edukacyjnej, zwaną dalej „Komisją".

Komisja będzie opracowywała okresowe Programy Wykonawcze. Komisja będzie się spotykać na przemian we Włoszech i w Polsce w terminach uzgodnionych drogą dyplomatyczną.

Artykuł 14

Niniejsza Umowa wejdzie w życie z datą otrzymania późniejszej noty, powiadamiającej oficjalnie o spełnieniu odnośnych wewnetrznych procedur ratyfikacyjnych przewidzianych prawem.

Z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy, utraci moc Umowa Kulturalna między Rządem Republiki Włoskiej a Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zawarta w Warszawie dnia 25 marca 1965 r.

Artykuł 15

Niniejsza Umowa może być zmieniona w dowolnym czasie. Zmiany do niniejszej Umowy, uzgodnione przez Umawiające się Strony, wejdą w życie zgodnie z procedurą określoną w pierwszym akapicie artykułu 14.

Artykuł 16

Niniejsza Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana, w drodze notyfikacji, w dowolnym czasie przez każdą z Umawiających się Stron i w takim przypadku umowa utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia notyfikacji.

W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy, wszystkie rozpoczęte programy będą kontynuowane do czasu ich zakończenia, o ile Umawiające się Strony nie postanowią inaczej.

Na potwierdzenie czego, niżej podpisani Przedstawiciele, należycie upoważnieni przez odnośne Rządy, podpisali niniejszą Umowę.

Sporządzono w ...Rzymie... dnia ...12 lipca 2005... w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach włoskim i polskim, przy czym oba teksty mają jednakową moc.

Z UPOWAŻNIENIA RZĄDU REPUBLIKI WŁOSKIEJ

Z UPOWAŻNIENIA RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1218):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'ALEMA) il 15 dicembre 2006.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 24 gennaio 2007, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª e parlamentare per le Questioni regionali.

Esaminato dalla 3ª commissione il 30 e 31 gennaio 2007 ed il 7 febbraio 2007.

Esaminato in aula il 20 febbraio 2007; 6 e 7 marzo 2007 e approvato il 14 marzo 2007.

Camera dei deputati (atto n. 2375):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 19 marzo 2007 con pareri delle Commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III commissione il 9 maggio 2007 ed il 7 giugno 2007.

Esaminato in aula il 16 luglio 2007 e approvato, il 17 luglio 2007.

07G0146

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 2007.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Melito di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 23 dicembre 2005, registrato alla Corte dei conti in data 3 gennaio 2006, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Melito di Napoli (Napoli) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Considerato che il dott. Giovanni Lucchese, nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Melito di Napoli (Napoli) con il citato decreto in data 23 dicembre 2005, si trova nell'impossibilità di proseguire nell'incarico e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007;

Decreta:

Il dott. Luigi Armogida viceprefetto è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Melito di Napoli (Napoli) in sostituzione del dott. Giovanni Lucchese - viceprefetto aggiunto.

Dato a Roma, addì 24 luglio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2007
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 9, foglio n. 98

07A07522

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 2007.

Sostituzione dei componenti della commissione straordinaria per la gestione del comune di Castellammare del Golfo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 27 marzo 2006, registrato alla Corte dei conti in data 1° aprile 2006, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Castellammare del Golfo (Trapani) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Vista la nota con la quale il prefetto a riposo dott. Vito Matera ha chiesto di essere esonerato dall'incarico di componente della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del comune di Castellammare del Golfo;

Considerato che la scelta dei componenti delle commissioni straordinarie di cui all'art. 144 del citato decreto legislativo è frutto di una valutazione complessiva ed unitaria delle professionalità richieste per l'incarico;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla sostituzione dei componenti della menzionata commissione straordinaria;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2007;

Decreta:

La dott.ssa Antonella De Miro - viceprefetto, la dottoressa Adriana Cogode - viceprefetto e la dott.ssa Maria Cacciola - direttore amministrativo contabile, sono nominate componenti della commissione straordinaria per la gestione del comune di Castellammare del Golfo (Trapani) in sostituzione del dott. Vito Mattera - prefetto a riposo, del dott. Santo Lapunzina - viceprefetto aggiunto - e del dottor Alfio Pulvirenti - direttore amministrativo contabile.

Dato a Roma, addì 25 luglio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2007
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 9, foglio n. 99

07A07523

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 2007.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Burgio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 2 settembre 2005, registrato alla Corte dei conti in data 14 settembre 2005, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legi-

slativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Burgio (Agrigento) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Visto il proprio decreto, in data 25 gennaio 2007, registrato alla Corte dei Conti in data 31 gennaio 2007, con il quale è stata disposta la proroga della durata dello scioglimento del predetto consiglio comunale per il periodo di sei mesi;

Considerato che il prefetto a riposo dott. Vito Mattera, nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Burgio con il citato decreto in data 2 settembre 2005, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2007;

Decreta:

La dott.ssa Giuseppa Strano - prefetto - è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Burgio (Agrigento) in sostituzione del dott. Vito Mattera - prefetto a riposo.

Dato a Roma, addì 25 luglio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2007
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 9, foglio n. 97

07A07524

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 aprile 2007.

Modifica dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2004, recante: «Criteri di riparto dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 - triennio 2005-2007».

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minorenze linguistiche storiche, ed in particolare degli articoli 9 e 15;

Visto il regolamento di attuazione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 2001, n. 345, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003, n. 60;

Visto, in particolare l'art. 8, comma 1 del predetto regolamento che l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, con cadenza triennale, di un decreto relativo ai criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge e stabilisce i termini per l'emanazione del medesimo decreto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2004 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 2005;

Visto il parere espresso in data 4 dicembre 2006 dal Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche, istituito con decreto del Ministro per gli affari regionali in data 17 marzo 2000;

Sentita in data 15 marzo 2007 la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, con il quale al Ministro per gli affari regionali è stata delegata, tra l'altro, la trattazione delle minoranze linguistiche;

Ritenuto di aderire alla richiesta di abrogazione, del comma 2 dell'art. 2 del menzionato decreto del 22 dicembre 2004, con riguardo solo ai fondi relativi all'esercizio 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2004, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 2005, è abrogato con riguardo solo ai fondi relativi all'esercizio 2007.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2007

Il Ministro: LANZILLOTTA

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 308

07A07520

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 2 agosto 2007.

Scioglimento del consiglio dell'Unione di comuni del Matese, in San Polo Matese, e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio dell'Unione di comuni del Matese, con sede in San Polo Matese (Campobasso), non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 2007, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale al fini del funzionamento dell'ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, commi 1, lettera *c)*, e comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio dell'Unione di comuni del Matese, con sede in San Polo Matese (Campobasso), è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Nicolina Testa è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio, alla giunta ed al presidente.

Roma, 2 agosto 2007

Il Ministro: AMATO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il consiglio dell'Unione di comuni del Matese, con sede in San Polo Matese (Campobasso) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 2007.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Campobasso, con provvedimento del 5 giugno 2007, nominava un commissario per la predisposizione, entro il termine di quindici giorni, dello schema di bilancio di previsione per l'anno 2007, in sostituzione dell'inadempiente giunta della citata Unione dei comuni.

Con il medesimo atto, altresì, veniva diffidato il consiglio a deliberare, entro il termine di venti giorni a decorrere dalla data di deposito dello schema di bilancio, l'approvazione del suddetto documento contabile.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto, con decreto n. 22940, Area II dell'11 luglio 2007, ha nominato, ai sensi della normativa vigente, un commissario prefettizio per l'approvazione, in via sostitutiva, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007.

Essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, commi 1, lettera *c)*, e 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Campobasso ha proposto lo scioglimento dell'Unione di comuni del Matese.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio non è riuscito a provvedere all'adempimento in questione, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio dell'Unione di comuni del Matese, con sede in San Polo Matese (Campobasso), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dottoressa Maria Nicolina Testa.

Roma, 27 luglio 2007

Il Capo dipartimento per gli affari interni e territoriali
TROIANI

07A07521

DECRETO 8 agosto 2007.

Organizzazione e servizio degli «steward» negli impianti sportivi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante «Misure urgenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41;

Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive» come modificata, da ultimo, dal decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, ed in particolare gli articoli 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater*;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di vio-

lenza in occasione di competizioni sportive», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;

Visto l'art. 4, quarto e quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il relativo regolamento di esecuzione;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», ed in particolare l'art. 6-*bis*, comma 4; l'art. 7, comma 3 lettera *b)*; l'art. 8-*bis*; gli articoli 19 e 19-*bis*; nonché gli articoli 19-*ter* e 19-*quater*;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 6 giugno 2005, in materia di titoli di accesso agli impianti sportivi, ed in particolare l'art. 4, comma 2, lettera *c)*, e comma 5, nonché l'art. 5, commi 2 e 3;

Vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 4 dicembre 2006 concernente un manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro (2006/C 322/01), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 29 dicembre 2006;

Considerato che le norme sopra richiamate:

a) affidano in maniera univoca i compiti di controllo dei titoli di accesso, di instradamento degli spettatori e di rispetto del regolamento d'uso dell'impianto esclusivamente alla società sportiva organizzatrice dell'evento, a mezzo di personale specificamente addetto, appositamente selezionato e formato;

b) non consentono al personale addetto ai predetti servizi di portare armi o altri oggetti atti ad offendere, né di esercitare pubbliche funzioni, riservate agli organi di polizia dello Stato;

c) prevedono, nondimeno, che debbano disciplinarsi le modalità di collaborazione del personale addetto ai predetti servizi con le Forze dell'ordine;

Ritenuto di dover dare attuazione all'art. 2-*ter* del citato decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, il quale prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno volto a stabilire i requisiti, le modalità di selezione e di formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonché le modalità di collaborazione dei predetti incaricati con le Forze dell'ordine;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Sono soggetti alle disposizioni del presente decreto i complessi e gli impianti sportivi, con capienza superiore a 7.500 posti, nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche.

Art. 2.

Obblighi delle società sportive organizzatrici di competizioni calcistiche e requisiti del personale

1. Le società organizzatrici delle competizioni sportive di cui all'art. 1 sono responsabili dei servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori ed alla verifica del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto, attraverso propri addetti, di seguito denominati «steward», assicurandone la direzione ed il controllo da parte del responsabile per il mantenimento della sicurezza degli impianti sportivi, a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996, come successivamente modificato ed integrato, di seguito denominato «delegato per la sicurezza».

2. I servizi di cui al comma 1 sono assicurati dalle società organizzatrici direttamente ovvero avvalendosi di istituti di sicurezza privata autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3. I servizi di cui al comma 1 sono svolti sotto la vigilanza del responsabile del Gruppo operativo sicurezza, di seguito denominato «G.O.S.», nominato ai sensi dell'art. 19-*ter* del decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996, concernente «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi», come successivamente modificato ed integrato, nonché degli ufficiali di pubblica sicurezza designati dal questore con propria «ordinanza», i quali assicurano gli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.

Art. 3.

Selezione e formazione del personale

1. La società sportiva responsabile dei servizi di cui all'art. 2 accerta che il personale impiegato nelle attività di steward sia in possesso dei requisiti personali, fisici, culturali e psicoattitudinali di cui all'allegato *A* del presente decreto, sottoponendo i candidati alle prove preliminari ed ai test attitudinali ivi previsti.

2. La stessa società trasmette l'elenco nominativo dei candidati che si intendono avviare alla formazione per l'espletamento dell'attività di steward al prefetto della provincia ove ha sede l'impianto sportivo, corredato dalla documentazione necessaria per l'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'allegato *A*, paragrafo 1.1.3. Il prefetto dispone il divieto di impiego negli impianti del personale privo dei predetti requisiti, dandone comunicazione alla società sportiva.

3. Il personale selezionato con le modalità sopra specificate è avviato, a cura delle società sportive di cui all'art. 2, alla frequenza di corsi di formazione e di addestramento finalizzati all'acquisizione delle capacità professionali di cui all'allegato *A* del presente decreto. I requisiti minimi della formazione e dell'addestramento del predetto personale sono stabiliti nell'allegato *B* del presente decreto.

4. Terminati con esito positivo i cicli formativi, attestati da una dettagliata relazione a cura dell'organismo formativo, recante la durata dei corsi, gli argomenti trattati, i docenti, il profitto dei frequentatori, l'elenco delle persone che hanno superato il corso è trasmesso alla società sportiva interessata all'impiego ed al questore.

5. L'organizzazione dei corsi di formazione è affidata a strutture formative, anche delle stesse società calcistiche, la cui qualificazione, sulla base dei requisiti minimi formativi di cui all'allegato *B* al presente decreto, è attestata dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

Art. 4.

Motivi di decadenza dall'incarico

1. L'elenco delle persone formate a norma dell'art. 3 è tenuto costantemente aggiornato dalla questura della provincia ove ha sede l'impianto sportivo, anche al fine di verificare periodicamente, e comunque prima dell'inizio di ogni stagione calcistica, la permanenza dei requisiti richiesti per l'impiego presso gli impianti sportivi.

2. Il prefetto della provincia, su segnalazione del questore, dispone il divieto di impiego negli stadi nei seguenti casi:

1) perdita di almeno uno dei requisiti;

2) violazione o omissione delle disposizioni impartite dall'autorità di pubblica sicurezza o dall'amministrazione, ente o società affidataria;

3) tenuta di condotte incompatibili con i doveri degli incaricati di pubblico servizio;

4) ogni altro abuso del titolo.

3. Nel caso di perdita temporanea dei requisiti, il divieto è disposto per il corrispondente periodo di inabilità.

Art. 5.

Disposizioni generali sul servizio degli steward

1. Nell'espletamento dei compiti di direzione e controllo, il delegato per la sicurezza pianifica l'impiego degli steward sulla base dell'organigramma di cui all'allegato *C* al presente decreto, secondo un piano approvato dal G.O.S. almeno 3 giorni prima della gara. Predispone, altresì, l'elenco del personale impiegato, avendo cura di associare ciascun nominativo ad un numero progressivo, specificando l'area o settore di impiego e le mansioni assegnate a ciascuna unità operativa, ed al documento attestante la copertura assicurativa. L'elenco, con la documentazione predetta, è trasmesso al questore.

2. Il conferimento dei compiti di «coordinatore» e di «responsabile di funzione» è subordinato al preventivo assenso del questore.

3. Gli steward, durante lo svolgimento delle loro mansioni, indossano una casacca, con le caratteristiche di cui all'allegato *D* del presente decreto, di colore giallo fluorescente, ovvero arancione fluorescente, in relazione alle circostanze di impiego, contenente la scritta «steward» ed un numero progressivo associato al nominativo dell'operatore. È consentito applicare sulla tasca per supporto radio della casacca uno o più asterischi, in colore contrastante, che individuano i compiti di «capo unità», di «coordinatore» e di «responsabile di funzione».

Art. 6.

Modalità di svolgimento del servizio

1. Le attività degli steward all'interno dell'impianto sportivo sono svolte con le modalità di seguito indicate:

a) *Attività di bonifica*

Prima dell'apertura al pubblico, gli steward provvedono, con le modalità approvate dal G.O.S., all'ispezione preventiva dell'intero impianto sportivo finalizzata a:

1) verificare la stabilità e l'ancoraggio delle strutture mobili;

2) garantire la rimozione di eventuali oggetti illeciti o proibiti, nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo così a rischio l'incolumità delle cose o delle persone;

3) adottare ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo od intralcio all'accessibilità delle vie di fuga;

4) verificare la perfetta funzionalità degli impianti antincendio, delle uscite di sicurezza e del sistema di videosorveglianza e presidiare in materia continuativa l'impianto, al termine delle operazioni di bonifica.

b) *Attività di prefiltraggio*

In prossimità dei varchi di accesso situati lungo il perimetro dell'area riservata dell'impianto (area di prefiltraggio), gli steward provvedono a:

1) presidiare i varchi di accesso all'area riservata dell'impianto;

2) verificare il possesso di regolare titolo di accesso da parte degli spettatori;

3) accertare la conformità dell'intestazione del titolo di accesso allo stadio alla persona fisica che lo possiede, richiedendo l'esibizione di un valido documento di identità e negando l'ingresso in caso di difformità ovvero nell'ipotesi in cui la medesima persona sia sprovvista del suddetto titolo di identità;

4) verificare, nelle ipotesi di rilascio di biglietti gratuiti previste dall'art. 11-*ter* del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, l'accompagnamento da parte di un genitore o di un parente fino al quarto grado dei minori di anni quattordici;

5) controllare il rispetto del «Regolamento d'uso» dell'impianto finalizzato a:

evitare l'introduzione di oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti, atti ad offendere o comunque, pericolosi per la pubblica incolumità;

verificare, presso l'apposito varco dedicato, bandiere, striscioni e qualsiasi altro materiale coreografico negandone l'introduzione se illecite o comunque non consentiti;

6) accogliere e indirizzare gli spettatori verso il varco di ingresso attrezzato all'area di massima sicurezza da cui il titolare del biglietto deve accedere allo stadio.

c) *Attività di filtraggio*

In prossimità dell'accesso ai preselettori di incanalamento antistanti i varchi attrezzati situati lungo il perimetro dell'area di massima sicurezza (area di filtraggio), gli steward provvedono a:

1) controllare il rispetto del «Regolamento d'uso» finalizzato ad evitare l'introduzione di oggetti o sostanze illecite, proibite, o comunque pericolosi per la pubblica incolumità, effettuando il sommario controllo visivo delle persone e delle borse od oggetti portati e procedendo al controllo degli stessi, con metal detector portatili, per un'aliquota di spettatori non inferiore al 40% dei biglietti venduti;

2) regolamentare i flussi e provvedere all'instradamento degli spettatori verso i tornelli attraverso i quali il titolare del biglietto deve accedere allo stadio, ovvero, per gli spettatori diversamente abili, verso gli appositi varchi.

In prossimità dei tornelli elettronici e dei varchi per gli spettatori diversamente abili, gli steward assicurano:

1) il presidio dei varchi di accesso all'area di massima sicurezza dell'impianto;

2) l'eventuale assistenza alla verifica elettronica del biglietto;

3) l'instradamento al settore dello stadio presso il quale è ubicato il posto a sedere assegnato al titolare del biglietto.

d) *Attività di instradamento all'interno dell'impianto sportivo*

In prossimità dell'accesso agli spalti, gli steward provvedono ad instradare il titolare del biglietto verso il posto a sedere a lui assegnato.

e) *Altre attività all'interno dell'impianto sportivo*

Durante tutta la durata di permanenza del pubblico all'interno dell'impianto sportivo, gli steward assicurano:

1. il controllo del rispetto del «Regolamento d'uso» dell'impianto, attraverso:

1.1. vigilanza dei luoghi e lungo il perimetro delle aree di sicurezza dell'impianto sportivo di cui all'art. 8-*bis*, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996, come successivamente modificato ed integrato, finalizzata ad evitare indebiti accessi nell'impianto medesimo attraverso scavalcamento delle recinzioni e dei separatori;

1.2. osservazione e vigilanza degli spettatori in tutte le aree interessate dalla loro presenza, inclusa la verifica della corrispondenza dell'identità del possessore del biglietto e quella di colui che materialmente occupa il posto, finalizzati anche a prevenire e rilevare

comportamenti illeciti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità ed individuare situazioni che potrebbero creare turbative all'ordine ed alla sicurezza pubblica per l'immediata segnalazione alle Forze dell'ordine;

1.3. vigilanza e controllo degli accessi, delle aree e delle zone interdette al pubblico;

1.4. custodia degli oggetti e/o di materiali lasciati, ove previsto, in consegna all'atto dell'ingresso da parte degli utenti dell'impianto sportivo;

1.5. eventuale perimetrazione del terreno di gioco;

1.6. eventuale separazione, all'interno di uno stesso settore, di gruppi di spettatori, attraverso la creazione di zone temporaneamente sottoposte a divieto di stazionamento e movimento;

1.7. vigilanza e controllo degli accessi, dei percorsi, delle aree e dei locali riservati a persone diverse dagli spettatori;

1.8. indirizzamento e assistenza a persone diverse dagli spettatori della competizione sportiva nelle aree e nei locali loro riservati;

1.9. concorso attivo nelle procedure inerenti alla pubblica incolumità ed alle emergenze, nonché i servizi connessi;

1.10. ogni altro controllo o attività disposti dalle autorità di pubblica sicurezza per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia;

1.11. concorso attivo negli altri servizi previsti dal «Piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza».

f) *Assistenza alle persone diversamente abili*

Nello svolgimento delle attività indicate nei paragrafi che precedono, gli steward assicurano altresì l'assistenza alle persone diversamente abili.

g) *Attività in caso di violazione del regolamento d'uso*

In caso di trasgressione alle norme di accesso e di permanenza all'interno dell'impianto sportivo o al regolamento d'uso dello stesso, gli steward:

1) richiamato il trasgressore all'osservanza dell'obbligo o del divieto, negano l'accesso ovvero invitano il contravventore a lasciare l'impianto;

2) in caso di inottemperanza al legittimo diniego di accesso o allontanamento ovvero in caso di altre violazioni della normativa vigente o del regolamento d'uso che prevedano l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, richiamato il trasgressore all'osservanza dell'obbligo o del divieto, accertano l'identità del trasgressore attraverso la richiesta di esibizione del titolo d'accesso e di un valido documento d'identità;

3) curano la successiva segnalazione delle infrazioni ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

4) segnalano al personale delle Forze di polizia in servizio presso l'impianto sportivo, per i successivi accertamenti, coloro che, maggiori degli anni 15, a richiesta del personale incaricato dei servizi di controllo, si dichiarano sprovvisti di un valido documento d'identità.

h) *Documentazione delle attività*

L'attività svolta dagli steward ai sensi della lettera e), paragrafo 1, sottoparagrafi 1.4 e 1.8, e quella svolta ai sensi della lettera g) è documentata su apposita modulistica da predisporre a cura del responsabile o del delegato alla sicurezza e trasmessa al responsabile del G.O.S. per l'attività di competenza.

2. Le attività di prefiltraggio e di filtraggio, di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) del comma 1, sono svolte sotto la diretta vigilanza degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza preposti agli specifici servizi, i quali assicurano gli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.

3. La vigilanza dei parcheggi è assicurata mediante personale in possesso della prescritta autorizzazione.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla stagione calcistica 2007-2008 con le modalità ed i tempi definiti dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

2. Dopo una fase di prima applicazione e comunque entro due anni, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive formula osservazioni e proposte per l'eventuale revisione delle disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2007

Il Ministro: AMATO

ALLEGATO *A*
(Articolo 3)

1. REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI DEGLI *STEWARD*

Gli *steward* devono essere in possesso dei seguenti requisiti da attestarsi con apposita documentazione:

1.1. Requisiti personali.

1.1.1. Requisiti fisici.

a) età compresa tra i 21 ed i 55 anni con precedenti esperienze di almeno 5 anni in analoghi settori, per delegato per la sicurezza nonché per "Responsabile di funzione" e "Coordinatore"
b) età ricompresa tra i 18 ed i 55 anni per "Capo unità" e "*Steward*";
c) buona salute fisica e mentale;
d) assenza di daltonismo;
e) assenza di uso e di alcool e stupefacenti;
f) capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto;
g) assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi;
h) prestanza fisica adeguata alle mansioni da svolgere.

I predetti requisiti devono essere attestati da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche.

1.1.2. Requisiti culturali minimi:

a) diploma di scuola media superiore e conoscenza di almeno una lingua straniera, preferibilmente l'inglese, per "*delegato per la sicurezza*" – "*Responsabile di funzione*" e "*Coordinatore*";
b) diploma di scuola media inferiore per "*Capo unità*" e "*Steward*"; la conoscenza di almeno una lingua straniera - obbligatoria nel caso di competizioni internazionali per almeno il 15% dei casi - è considerata titolo preferenziale.

1.1.3. Requisiti soggettivi:

a) sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 11 del Testo unico di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di attuazione;
b) non risultino sottoposti, o essere stati sottoposti, a provvedimento del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive di cui all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1996, n. 401, e successive modifiche;
c) non risultino sottoposti a misure di prevenzione di cui all'articolo 7-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modifiche;
d) non risultino, negli ultimi 5 anni, denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva per reati per i quali è prevista l'applicazione del divieto di cui alla lettera b);

1.1.4. Requisiti psicoattitudinali:

a) capacità di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico da accertarsi mediante test prima dell'assunzione;
b) attitudine ad esercitare i compiti previsti dal presente decreto ed in particolare ad individuare possibili pericoli per la sicurezza anche nel comportamento delle persone presenti nell'area dell'impianto sportivo.

1.2. Capacità professionali.

I requisiti devono essere attestati dalla frequenza dei corsi professionali di cui all'articolo 3 del presente decreto che diano una approfondita formazione agli *steward* a seconda delle mansioni a cui sono chiamati.

Gli *steward* devono essere formati tra l'altro per:

a) assumere le responsabilità che sono loro affidate;
b) conoscere le tecniche per individuare persone sospette dall'atteggiamento e dai modi di comportamento all'accettazione e ai controlli di sicurezza;
c) conoscere le tecniche di lettura del sistemi di controllo di sicurezza (metal detector, lettura ottica del titolo di accesso, tornelli);
d) conoscere le tecniche di verifica dei titoli di accesso all'impianto mediante sistemi di lettura ottica o obliterazione;
e) conoscere le tecniche di sommario controllo delle persone e dei contenitori al seguito;
f) conoscere le tecniche di verifica delle apparecchiature elettriche, elettroniche e funzionanti a pile;
g) conoscere le tecniche di intervista ai portatori del titolo di accesso all'impianto.

1.3. Modalità di selezione.

I candidati che rispondono ai requisiti di cui sopra dovranno essere sottoposti ad una prova preliminare e a test attitudinali ai fini dell'accertamento del:

a) livello di conoscenza generale;
b) capacità di espressione verbale;
c) grado di conoscenza della lingua inglese;
d) capacità di concentrazione, di autocontrollo e di stabilire contatti con il pubblico;
e) attitudine ad esercitare le funzioni di sicurezza da svolgere.

ALLEGATO *B*
(Articolo 3)

LA FORMAZIONE DEGLI *STEWARD*

1. PROGRAMMA DEI CORSI DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

I corsi di formazione generale, ai quali devono essere avviati, a cura delle società sportive, gli *steward* devono assicurare lo svolgimento delle seguenti cinque aree di intervento:

1.1. Area giuridica.

Attiene all'area giuridica l'approfondimento di:

a) profili giuridici e dei compiti degli *steward*;
b) normativa per la prevenzione ed il contrasto della violenza negli stadi;
c) organizzazione degli *steward*.

1.2. Area ordine pubblico

Specifica dell'area ordine pubblico è la perfetta conoscenza di:

a) Autorità di pubblica sicurezza;
b) problematiche connesse al governo ed alla gestione dell'ordine pubblico;
c) ruolo ed i compiti del Gruppo Operativo Sicurezza – G.O.S.;
d) regolamento d'uso dell'impianto;
e) Piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto dove gli *steward* prestano la loro opera;
f) Elementi base della lingua inglese finalizzati alla gestione degli afflussi degli spettatori in occasione delle competizioni internazionali.

1.3. Area sicurezza

Nell'area sicurezza devono essere trattate tematiche relative a:

a) prevenzione degli incendi e l'attività antincendio;
b) gestione dell'impianto sportivo;
c) cenni sul pronto intervento sanitario;
d) cenni sulle tecniche di gestione delle masse.

1.4. Area psicologico-sociale

Tematiche da trattare nell'area psicologico-sociale:

a) consapevolezza di sé e del proprio ruolo professionale
b) conoscenza del mondo dei tifosi;
c) psicologia sociale;
d) accettazione delle diversità, gestione dei conflitti;
e) orientamento al servizio e comunicazione;
f) nozioni base ai fini dell'assistenza a persone diversamente abili.

1.5. Area tecnica

L'area tecnica, peculiare per ogni singolo impianto, deve prevedere:

a) la conoscenza dell'impianto;

b) le modalità di attuazione del piano per il mantenimento delle condizioni di sicurezza e dell'organizzazione dell'area adiacente allo stadio.

2. DURATA DELLA FORMAZIONE

Le aree di intervento di cui al programma di cui al precedente capitolo 1 dovranno essere sviluppate, tenendo conto dei seguenti profili professionali di impiego, per le ore minime accanto riportate:

livello apicale di formazione

Operatore	Ore di formazione per area di intervento						
	Giuridica	Ordine Pubblico	Antincendio	Sanitaria	Psicologico - sociale	Tecnico sportiva	Aggiornamento ed esercitazioni
Delegato per la sicurezza	10	10	8	6	4	6	42

1° livello di formazione

Operatore	Ore di formazione per area di intervento						
	Giuridica	Ordine Pubblico	Antincendio	Sanitaria	Psicologico - sociale	Tecnico sportiva	Aggiornamento ed esercitazioni
Responsabile di funzione	8	6	4	4	2	2	26
Coordinatore	6	6	3	3	2	2	14

Livello base di formazione

Operatore	Ore di formazione per area di intervento						
	Giuridica	Ordine Pubblico	Antincendio	Sanitaria	Psicologico - sociale	Tecnico sportiva	esercitazioni
• Capo unità • *Steward*	4	4	4	4	2	2	22

** Le tabelle riportano il numero minimo di ore di formazione previsto per ogni livello professionale. L'aggiornamento è successivo al corso di formazione generale iniziale e quindi deve essere considerato aggiuntivo rispetto al monte ore obbligatori*

3. METODOLOGIA

La formazione generale può essere erogata con l'utilizzo di metodologie diverse:

- lezione frontale;
- dinamiche non formali: prevedono un'impostazione pratico-applicativa delle lezioni e l'utilizzo di modalità attive di gestione dell'aula, quali esercitazioni pratiche, simulazioni, casi analogici e reali volte a stimolare un reale coinvolgimento dei partecipanti e quindi ad innescare un efficace e significativo processo di apprendimento;

I programmi per la formazione generale non potranno prevedere il ricorso a dinamiche non formali per oltre il 50% del monte ore complessivo. Per le lezioni frontali le aule non possono superare le 25 unità; per i moduli tenuti con dinamiche non formali, il programma deve indicare un numero massimo di partecipanti tale da garantire, in relazione alla materia trattata, una partecipazione e un coinvolgimento adeguati.

L'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive può predisporre per alcuni dei contenuti indicati al punto 1 adeguato materiale didattico e dispense che le società possono adottare come base comune, pur potendolo autonomamente integrare.

4. CERTIFICAZIONE

Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di sicurezza e di ordine pubblico, oltre che di recupero e valorizzazione della dimensione sociale e culturale degli eventi sportivi, e per assicurare correttezza e omogeneità dei comportamenti degli *steward*, si prevede che i percorsi formativi siano certificati:

- *ex ante*, attraverso la definizione di un sistema di requisiti specifici relativi a strutture (per esempio le aule di formazione), risorse e professionisti che intervengono nel processo. I requisiti e le caratteristiche minime dei soggetti abilitati ad erogare la formazione generale sono accertati dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive;
- *ex post*, con riferimento alle attività formative e al raggiungimento degli obiettivi didattici per ciascuna area di formazione proposta (le cinque macro aree individuate); la valutazione è realizzata al termine del percorso formativo attraverso la somministrazione di test a scelta multipla e/o esame attraverso colloquio finale. La valutazione finale è affidata ad una apposita commissione nominata dall'organismo formativo di cui all'articolo 2, comma 4 del presente decreto.

ALLEGATO *C*
(Articolo 5)

1. ORGANIGRAMMA D'IMPIEGO DEGLI *STEWARD*

La funzione essenziale dell'organigramma, da adattare alle esigenze specifiche di ogni singolo stadio, è quella di favorire la conoscenza chiara ed univoca della linea di comando degli *steward* e il correlato flusso delle informazioni.
Ogni operatore deve conoscere la sua posizione nell'ambito della catena operativa della sicurezza: chi è il suo coordinatore al quale rivolgersi in via gerarchica e quali sono i suoi coordinati eventuali per i quali essere il punto di riferimento e a chi indirizzare l'informazione.

L'organigramma prevede:

a. un "delegato per la sicurezza", componente del G.O.S., con le funzioni previste dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996, come successivamente modificato ed integrato, e dal presente decreto;

b. un "responsabile di funzione" per ciascuna delle funzioni operative affidate agli *steward* di cui all'articolo 6;

c. un "coordinatore di settore" per ciascuna area o settore dello stadio;

d. un "capo unità" ogni 20 *steward*;

e. un numero di "*steward*" operanti in unità operative ciascuna composta da 20 operatori.

ALLEGATO *D*
(Articolo 5)

ABBIGLIAMENTO IN DOTAZIONE AGLI *STEWARD*

SPECIFICHE E CAMPIONE DI GIUBOTTI IDENTIFICATIVI DEGLI *STEWARD*

Giubbotto senza maniche da infilare dalla testa
Colore: Giallo o Arancio ad alta visibilità e bande luminescenti – Norma UNI-EN 340-471-530.

Segni identificativi

Parola unica: *STEWARD* all'interno di un riquadro – posto al centro del giubbotto lati anteriore e posteriore.
Lettere e riquadro della parola *STEWARD* e del codice identificativo:
Fondo Blue Nato (Codice colore: Blue Nato– Pantone: 279c).
Tanto le lettere quanto il riquadro, sono di colore argento luminescente.
Misure del riquadro: 25 cm x 25 cm
Lettere della parola *STEWARD*: Larghezza = 1,3 cm per lettera; Altezza = 7,5 cm

Lato anteriore del giubbotto

Torace sinistro (a fianco del riquadro *STEWARD*): Tasca per supporto radio di 10 cm x 15 cm – cucita su cui possono essere applicati i contrassegni di cui all'articolo 6, comma 2.
Torace destro (a fianco del riquadro *STEWARD*): Tasca in plastica trasparente per documento di riconoscimento 10 cm x 10 cm.
Sotto il riquadro *STEWARD* il lato anteriore del giubbotto reca una banda argentata luminescente larga 5 cm.

Lato posteriore del giubbotto

Sotto il riquadro *STEWARD* il lato del giubbotto reca una banda argentata luminescente larga 5 cm.
Il giubbotto deve essere allacciato tramite velcro o ganci automatici su entrambi i lati.

Dotazioni

Dispositivi di protezione individuale relativi a: scarpe, berretti e/o elmetti conformi al D.Lgs. 626/94.

Libretto tascabile riportante i seguenti contenuti essenziali

- Organigramma di tutti gli Addetti alla sicurezza con relativi numeri telefonici di servizio delle reti fissa e/o mobile;
- la pianta del settore occupato con la indicazione delle vie di fuga, delle uscite di sicurezza, dei varchi, delle postazioni di sicurezza, antincendio e di pronto soccorso. La dislocazione degli addetti e l'ubicazione di eventuali punti sensibili;
- il mansionario specifico del proprio ruolo operativo;
- il Piano di emergenza e le procedure di evacuazione dello stadio;
- le modalità relative alle comunicazioni di servizio.
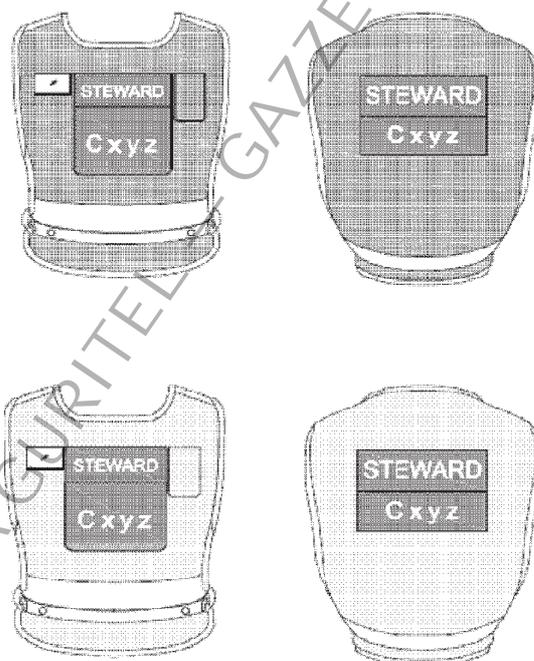
07A07603

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 luglio 2007.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di due nuovi tipi di fiammiferi, nonché variazione del prezzo di vendita al pubblico di varie marche di fiammiferi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione e sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per la vendita dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 2002, con il quale vengono, tra l'altro, rideterminati gli scaglioni di prezzo di vendita dei fiammiferi di ordinario consumo ai fini dell'applicazione delle aliquote di imposta di fabbricazione;

Visto il decreto direttoriale 27 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2004, con il quale sono stati iscritti nella tariffa di vendita al pubblico due nuovi tipi di fiammiferi denominati «ETNA FIAMMA» e «MAXI 260»;

Visto il decreto direttoriale 16 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2003, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «URAGANO»;

Visto il decreto direttoriale 23 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2003, con il quale è stato iscritto nella tariffa di vendita al pubblico un nuovo tipo di fiammifero denominato «SUPER BOX S255»;

Viste le richieste di iscrizione in tariffa di nuovi tipi di fiammiferi denominati «TESTA ROSSA» e «LE TRE STELLE», presentate dalla Società SIRFA, nonché le richieste di variazione del prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi denominati «ETNA FIAMMA», «MAXI 260», «URAGANO», e «SUPER BOX S255», presentate dalle Società TECNOMATCH ed EUROMATCH;

Attesa la necessità di procedere in linea con le citate richieste;

Decreta:

Art. 1.

Sono iscritti nella tariffa di vendita al pubblico i seguenti tipi di condizionamenti di fiammiferi denominati «TESTA ROSSA» e «LE TRE STELLE», le cui caratteristiche sono così determinate:

«TESTA ROSSA»

Condizionamento: scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno.

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza: mm. 47; lunghezza con capocchia: mm. 48; larghezza: mm. 2,2 x 2,2; diametro capocchia minimo: mm. 2,75; diametro capocchia massimo: mm. 2,80; tolleranza massima misure: 2 %;

capocchie al sesquisolfuro di fosforo accendibili ovunque;

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm. 64 x 52 x 14;

grammatura cartoncino: gr. 320 al mq.;

ruvido: granetta di vetro di mm. 64 x 13;

tolleranza del contenuto: 5 %.

«LE TRE STELLE»

Condizionamento: scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno.

Caratteristiche del fiammifero:

lunghezza: mm. 47; lunghezza con capocchia: mm. 48; larghezza: mm. 2,2 x 2,2; diametro capocchia minimo: mm. 2,75; diametro capocchia massimo: mm. 2,80; tolleranza massima misure: 2 %;

capocchie al sesquisolfuro di fosforo accendibili ovunque;

Caratteristiche della scatola:

dimensioni esterne: mm. 64 x 52 x 14;

grammatura cartoncino: gr. 320 al mq.;

ruvido: granetta di vetro di mm. 64 x 13;

tolleranza del contenuto: 5 %.

Art. 2.

Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno da applicare su ciascun condizionamento di fiammiferi «TESTA ROSSA» e «LE TRE STELLE» sono quelle previste all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse.

All'art. 1, paragrafo II, dello stesso decreto ministeriale 22 dicembre 1958 e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti numeri:

115 colore «rosso pompeiano», con legenda «TESTA ROSSA» in basso, per la scatola di cartoncino con 100 fiammiferi di legno, denominata «TESTA ROSSA»;

116) colore «rosso pompeiano», con legenda «LE TRE STELLE» in basso, per la scatola di cartoncino con 100 fiammiferi di legno, denominata «LE TRE STELLE».

Fino a quando non sarà possibile disporre delle specifiche marche contrassegno di cui al comma precedente, possono essere applicate sui nuovi tipi di fiammiferi le marche di cui all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, indicate al n. 28 di colore verde smeraldo, sia per i fiammiferi denominati «TESTA ROSSA» che per i fiammiferi denominati «LE TRE STELLE».

Art. 3.

Il prezzo di vendita al pubblico e l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi denominati «TESTA ROSSA» e «LE TRE STELLE» sono stabilite nelle misure di seguito indicate, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento di fiammiferi di ordinario consumo:

Tipo di fiammiferi	Prezzo di vendita (euro)	Imposta di fabbricazione (euro)	Imposta sul valore aggiunto (euro)
Scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno denominati «TESTA ROSSA»	0,38	0,0874	0,0633
Scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno denominati «LE TRE STELLE»	0,38	0,0874	0,0633

Art. 4.

Il prezzo di vendita al pubblico dei seguenti tipi di fiammiferi, per singolo condizionamento, è variato come segue:

Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 50 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «ETNA FIAMMA»:

da euro 1,00 a euro 1,20.

Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 260 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «MAXI 260»:

da euro 0,85 a euro 1,00.

Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 30 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «URAGANO»:

da euro 1,40 a euro 1,80.

Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 255 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «SUPER BOX S255»:

da euro 0,85 a euro 1,00.

Art. 5.

L'imposta di fabbricazione e l'imposta sul valore aggiunto dovute per singolo condizionamento dei fiammiferi di ordinario consumo di cui all'art. 4, in relazione al prezzo di vendita al pubblico, sono determinate come segue:

Tipo di fiammiferi	Prezzo di vendita (euro)	Imposta di fabbricazione (euro)	Imposta sul valore aggiunto (euro)
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 50 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «ETNA FIAMMA»	1,20	0,24	0,2
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 260 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «MAXI 260»	1,00	0,2	0,1667
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 30 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «URAGANO»	1,80	0,27	0,3
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 255 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «SUPER BOX S255»	1,00	0,2	0,1667

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2007

p. *Il direttore generale:* ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 390

07A07612

DECRETO 18 luglio 2007.

Individuazione in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, delle categorie di contribuenti ammessi al rimborso in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 38-*bis*, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 30 del citato decreto n. 633 del 1972, in materia di versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza;

Visto l'art. 38-*bis* del citato decreto n. 633 del 1972, in materia di esecuzione dei rimborsi, e, in particolare, il comma nono con il quale è stabilito che con decreti

del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al primo ed al secondo comma del predetto art. 38-*bis* sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta;

Visto l'art. 7-*bis* del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, in materia di crediti d'imposta relativi all'IVA;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta la necessità di individuare, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate ulteriori categorie di contribuenti beneficiari dell'erogazione in via prioritaria, entro tre mesi dalla richiesta, dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreta:

Art. 1.

Contribuenti ammessi al rimborso in via prioritaria

1. La disposizione di cui all'art. 38-*bis,* nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede l'erogazione dei rimborsi in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile, si applica, a partire dalla richiesta relativa al terzo trimestre dell'anno d'imposta 2007, agli operatori economici titolari del codice di classificazione delle attività economiche ATECOFIN 27.43.0 (produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati), fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2007 e nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 30, terzo comma, lettera *a)*, del predetto decreto n. 633 del 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2007

Il vice Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 320

07A07614

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 aprile 2007.

Rivalutazione del limite di reddito annuo netto dei soggetti affetti dal morbo di Hansen, a norma dell'articolo 52, comma 20 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 marzo 1980, n, 126, recante «indirizzo alle regioni in materia di provvidenza a favore degli hanseniani e loro familiari»;

Vista la legge 24 gennaio 1986 n. 31, recante «Modifiche alla legge 3 marzo 1980 n. 126, e alla legge 13 agosto 1980, n. 463»;

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, recante «Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari»;

Visto l'art. 97, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale si dispone che le misure del sussidio spettante ai cittadini affetti dal morbo di Hansen sono rideterminate con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro i limiti delle autorizzazioni di spesa previste dalle leggi sopracitate;

Visto l'art. 52, comma 20 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con il quale si dispone che l'importo del reddito annuo netto indicato all'art. 1, comma 1, lettera *d)*, della legge 27 ottobre 1993, n. 433 è elevato a 10.717 euro e che l'importo suddetto può essere elevato ogni due anni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2005, con cui il predetto limite di reddito è stato innalzato a 11.200 euro per il biennio 2005-2006.

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'importo del reddito annuo netto, rivalutato a norma dell'art. 52, comma 20 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, è elevato a 11.600 euro.

Roma, 12 aprile 2007

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 5, foglio n. 53

07A07564

DECRETO 23 aprile 2007.

Assegnazione alle regioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 796, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale istituisce, al fine di garantire il rispetto e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009, da ripartirsi tra le regioni interessate da elevati disavanzi;

Considerato che l'accesso al Fondo transitorio presuppone che sia scattata formalmente in modo automatico o che sia stato attivato l'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Considerato che l'accesso è altresì subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Ritenuto che la quota di accesso al Fondo transitorio di 1.000 mln di euro per l'anno 2007, 850 mln di euro per l'anno 2008, 700 mln di euro per l'anno 2009 di cui l'art. 1, comma 796, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possa essere parametrata in relazione ai disavanzi sanitari consuntivati per l'anno 2005;

Ritenuto che, sulla base della normativa descritta, le regioni che possono accedere al fondo sono:

Liguria;

Lazio;

Abruzzo;

Molise;

Campania;

Sicilia.

Ritenuto di adottare quale criterio di riparto la percentuale dei disavanzi registrati nelle regioni interessate nell'esercizio finanziario 2005, in quanto ultimo anno consuntivato;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che in tal senso si è espressa nella seduta del 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli importi di cui all'art. 1, comma 796, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono attribuiti nel triennio, secondo l'allegata tabella A.

2. L'accesso alle risorse di cui al comma 1 è consentito alle regioni secondo tempi, modalità e condizioni specificamente definite per ciascuna di esse nell'accordo stipulato a norma dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e del relativo piano di rientro.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2007

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 270

Tabella A (milioni di euro)

REGIONE			
	anno 2007	**anno 2008**	**anno 2009**
LIGURIA	50	43	35
LAZIO	378	321	264
ABRUZZO	47	40	33
MOLISE	29	25	20
CAMPANIA	355	302	248
SICILIA	141	120	98
Somma	**1.000**	**850**	**700**

AVVERTENZA

La tabella A, per effetto dell'arrotondamento in milioni di euro, contiene meri errori di somme per gli anni 2008 e 2009 tali che la sommatoria dei singoli addendi per i medesimi anni ammonta rispettivamente a 851 milioni di euro e 698 milioni di euro anziché a 850 e 700 milioni di euro come riportato alla fine della colonna dei suddetti anni in corrispondenza della somma.
Per la consultazione della tabella corretta, contenente i valori espressi in unità di euro anziché in milioni di euro, è possibile consultare l'home page del sito www.ministerosalute.it .

07A07639

DECRETO 31 luglio 2007.

Elenco degli stabilimenti autorizzati alla produzione e al confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare, di alimenti arricchiti e integratori alimentari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 di attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;

Visto l'art. 10 del citato decreto legislativo, comma 6, nonché l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1998, n. 131, regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, che prevedono la pubblicazione da parte del Ministero della salute dell'elenco degli stabilimenti autorizzati alla produzione ed al confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare, con l'indicazione delle relative tipologie produttive;

Vista la circolare 18 luglio 2002, n. 3, relativa all'applicazione della procedura di notifica di etichetta di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 111/1992, ai prodotti a base di piante e derivati aventi finalità salutistiche;

Visto l'art. 9, commi 2 e 3 del decreto legislativo del 21 maggio 2004 n. 169, relativi all'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 10, comma 6, del decreto legislativo n. 111/1992, con l'inserimento degli stabilimenti risultati idonei alla produzione ed al confezionamento di integratori alimentari con le relative tipologie produttive autorizzate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1998 regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo n. 111/1992, a cui rinvia anche il decreto legislativo n. 169/2004, che stabilisce all'art. 5 che le autorizzazioni alla produzione e al confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare e di integratori alimentari devono essere rilasciate dal Ministero della salute entro centoventi giorni dalla data di ricevimento dell'istanza;

Ritenuto di dover rilasciare una autorizzazione provvisoria per gli stabilimenti che abbiano superato i limiti temporali previsti dal sopracitato decreto, come da parere favorevole espresso dal Capo dipartimento, di cui alla nota del 14 febbraio 2006;

Visto il parere favorevole delle Aziende sanitarie locali competenti per territorio all'emanazione di tali autorizzazioni provvisorie;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2006, relativo alle procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione definitiva alla produzione e al confezionamento di integratori a base di soli ingredienti erboristici per gli stabilimenti operanti in regime di autorizzazione temporanea, ai sensi della Circolare del Ministero della salute 18 luglio 2002, n. 3;

Constatato che per tali stabilimenti sono ancora in corso le procedure previste per il rilascio dell'autorizzazione definitiva;

Visto il proprio decreto 21 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2006, relativo all'elenco degli stabilimenti autorizzati, alla data del 31 marzo 2006 alla produzione ed al confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare e integratori alimentari;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco degli stabilimenti autorizzati alla data del 31 maggio 2007, alla produzione ed al confezionamento degli alimenti destinati ad una alimentazione particolare e di integratori alimentari;

Decreta:

1. In attuazione delle norme citate in premessa, nell'allegato al presente decreto, parte integrante dello stesso, è inserito l'elenco relativo agli stabilimenti autorizzati, alla data del 31 maggio 2007, alla produzione ed al confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare e di integratori alimentari.

2. Sono incluse nell'elenco anche le imprese titolari di autorizzazioni provvisorie rilasciate per decorrenza dei limiti temporali fissati dall'art. 5 decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1998.

3. Sono escluse le imprese operanti ai sensi della Circolare del Ministero della salute 18 luglio 2002, n. 3, in attesa del completamento della procedura prevista dal citato decreto ministeriale 28 febbraio 2006.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2007

Il Ministro: TURCO

ALLEGATO

ELENCO DEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI ALLA PRODUZIONE E AL CONFEZIONAMENTO DI ALIMENTI DESTINATI AD UNA ALIMENTAZIONE PARTICOLARE, DI ALIMENTI ARRICCHITI E INTEGRATORI ALIMENTARI

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
ABAFOODS S.r.l. Via Cà Mignola Nuova 1775 Badia Polesine (RO)	Via Cà Mignola Nuova 1775 Badia Polesine (RO)	Bevande a base di frutta - succhi e nettari di frutta - latti
ABBOTT S.p.A. Campoverde di Aprilia (LT)	Campoverde Aprilia (LT)	Solo operazioni di etichettatura di prodotti di importazione già confezionati
ABIOGEN PHARMA S.p.A. Via Meucci 36, Ospedaletto (PI)	Via Meucci 36, Ospedaletto (PI)	Polveri - compresse – capsule
ABOCA S.p.A. Loc. Aboca 20, Sansepolcro (AR)	Via della Libertà 37/Ter - Pistrino di Citerna (PG)	Liquidi - polveri - granulati - liofilizzati - compresse - capsule - tisane
ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO S.p.A. Viale Kennedy 65, Scorzè (VE)	Viale Kennedy 65 Scorzè (VE)	Prodotti in forma liquida
AEMME S.r.l. Via Belardinelli 9, Jesi (An)	Via Belardinelli 9,Jesi (An)	Paste surgelate senza glutine ripiene di carne e verdure, prodotti di gastronomia surgelati senza glutine
AFOM MEDICAL S.p.A. Via Amundsen 6, Milano	Via Washington 72, Milano	Compresse - prodotti in forma liquida – solo operazioni di confezionamento di capsule
AGLUPAN S.r.l. Via della Lucchina 133 Roma	Via della Lucchina 133,Roma	Pane senza glutine,prodotti da forno senza glutine e pasta all'uovo ripiena senza glutine
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA Via XX Settembre 123/A Roma	Via Reginaldo Giuliani 201 Firenze	Solo confezionamento di polveri e granulati
AGRI DESANTIS S.r.l Strada Provinciale Bitonto, Palo del Colle Km 1,400 ,Bitonto (BA)	Strada Privata via del Crocefisso 11, Bitonto (BA)	Oli dietetici
AHURA S.n.c Via Saruggia 37, Albavilla (CO)	Via Giovio12, Alzate Brianza (CO)	Capsule - prodotti in forma liquida
AKELLAS S.r.l. Via Durini 14, Milano	Via delle Arnasche 15 Cerro Maggiore (MI)	Caramelle dure con aggiunta di vitamine
AL NATURALE S.r.l. Via Alpini 54 Varena (TN)	Via Roma 2/A, Tesero (TN)	Capsule – liquidi – macerati – tinture alcoliche e idroalcoliche, miscelazione di oli essenziali e aromi **AP**
ALDO s.r.l. Via Lombardia 7, Desio (MI)	Via Lavoratori dell'Autobianchi Capannone 15, Desio (MI)	Prodotti di pasticceria e gelateria senza glutine **AP**
ALFA OMEGA S.r.l. Corso Isonzo 109, Ferrara	Via L. da Vinci 57A Copparo (FE)	Prodotti in forma liquida - capsule - soluzioni con polveri nel tappo dosatore, compresse
ALIMENTA 2000 S.r.l Via S.Maria del Pozzo106 Somma Vesuviana (NA)	Via Marigliano 40, Somma Vesuviana (NA)	Pasta fresca - prodotti surgelati - prodotti dolciari e da forno senza glutine
ALMED soc. Coop. ar.l. Via Michele Pane 13 Lamezia Terme (CZ)	Centro agroalimentare - Zona industriale Lamezia Terme (CZ)	Latti in polvere – polveri
ALMO PHARMA S.r.l. Via Montarioso 11, Monteriggioni (SI)	Via Montarioso 11, Monteriggioni (SI)	Polveri - granulati - prodotti in forma liquida- capsule – compresse
ALPIFLOR S.a.s. Via Donatori del Sangue, Piasco (CN)	Via Donatori del Sangue Piasco (CN)	Polveri - capsule - compresse - prodotti in forma liquida
ALPIPAN S.r.l. Via Provinciale Romana Altopascio (LU)	Via Provinciale Romana, Altopascio (LU)	Prodotti da forno senza glutine
ALSO S.p.A. Località Pian del Tivano, Zelbio (CO)	Località Pian del Tivano Zelbio (CO)	Polveri - granulati - barrette - capsule - compresse - prodotti in forma liquida
ANDRIANI ALIMENTI S.r.l. Via Paolo Baffi 15, Gravina (BA)	Via Nicolò Copernico zona PIP,Gravina (BA)	Paste dietetiche senza glutine
ANIDRAL S.r.l. Via Custodi,12, Novara	Via E. Mattei 3, Novara	Capsule e polveri
ANTAAR & S. S.p.A. Via Aldo Moro 3 Cava Manara (PV)	Via Aldo Moro 3, Cava Manara (PV)	Minestre di pasta e riso disidratate e liofilizzate arricchite con vitamine e minerali o iposodiche
AREGON S.r.l. V.le Verona 1/a – b, Lignano S. (UD)	Via del Vetro 9, Marcon (VE)	Capsule – compresse – granuli – polveri - liquidi **AP**

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
ARIETE FATTORIA LATTE SANO S.p.A. Corso Magenta 46, Milano	Via della Muratela 165, Roma	Latte delattosato
AUTOMATIC SERVICE S.r.l. Via delle Valli 20/C, Aprilia (LT)	Via delle Valli 20/C, Aprilia (LT)	Solo operazioni di confezionamento di integratori alimentari e alimenti destinati ad una alimentazione particolare nelle tipologie di capsule – compresse - granulati
AVD REFORM S.r.l. Borgo S. Biagio 9, Parma	Via E. Fermi 6, Noceto (PR)	Liquidi,compresse,polveri solo operazioni di riempimento di opercoli e capsule e confezionamento di prodotti idroalcolici
B & C S.r.l. Via Monteverdi 47/ 49/51 Forlì	Via Monteverdi 47/49/51 Forlì	Capsule
B.A.I di E. Berretta Via Lombardia 29,Carate Brianza (MI)	Via Lombardia 29, Carate Brianza (MI)	Liquidi – polveri
BACCHINI & FARMO Via Bastia 253, Lavezzola (RA)	Via Bastia 253, Lavezzola (RA)	Paste dietetiche senza glutine e prodotti da forno senza glutine,farine senza glutine
BARBERO S.r.l. Corso C. Asti 26, Alba (CN)	Corso C. Asti 26, Alba (CN)	Prodotti da forno
BARILLA G.e R. Fratelli S.p.A. Viale R.e P. Barilla 3/A Parma	Via Mantova 166 Loc. Pedrignano Parma	Paste dietetiche
BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A. Viale R.e P. Barilla 3/A Parma	Via Mazzini 56/58,Castiglione delle Stiviere (MN)	Prodotti da forno
BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A. Viale R.e P. Barilla 3/A Parma	Via Dé Barenzani 12,Picenegro (CR)	Prodotti da forno
BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A. Viale R.e P. Barilla 3/A Parma	Corso Vercelli 101 Novara	Prodotti da forno - cereali - barrette arricchite in vitamine e minerali
BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A. Viale R.e P. Barilla 3/A Parma	Zona Industriale Campolungo 32, Ascoli Piceno	Barrette e prodotti da forno **AP**
BARILLA G. e R. Fratelli S.p.A. Viale Riccardo Barilla, Parma	Via Veneto n. 8, Rubbiano di Solignano (Parma)	Prodotti da forno **AP**
BENERBA s.r.l. Nuova Zona Industriale P.I.A. – lotto 6 – Settimo S.Pietro (CA)	Nuova Zona Industriale P.I.A. – lotto 6 – Settimo S.Pietro (CA)	Liquidi – pastiglie – compresse – polveri – granulati **AP**
BETTER LIFE S.r.l. Via Quartiere Industrie Terza Strada 18/B – Fiesso D'Artico (VE)	Via Quartiere Industrie Terza Strada 18/B, Fiesso D'Artico (VE)	Capsule – compresse – polveri – liquidi **AP**
BIOALIMENTA S.r.l. Zona Industriale,Fara S.Martino (CH)	Zona Industriale,Fara S.Martino (CH)	Paste dietetiche senza glutine
BIODIET S.r.l. Via Donatello 26 Loc. Sambuca Val di Pesa Tavarnelle Val di Pesa (FI)	Via Donatello 26 Loc. Sambuca Val di Pesa Tavarnelle Val di Pesa (FI)	Compresse - capsule - granulati - solo operazioni di confezionamento di polveri
BIODUE S.r.l Via B. Cellini 63/69 Tavarnelle Val di Pesa (FI)	Via B. Cellini 63/69, Tavarnelle Val di Pesa (FI)	Polveri - capsule - compresse – liquidi
BIOFARMITALIA S.p.A. Via Egadi 7, Milano	Via Ampere 19/21, Paderno Dugnano (MI)	Caramelle arricchite **AP**
BIOMEDICAL S.r.l. Via Murri 55/57, Magenta (MI)	Via Murri 55/57, Magenta (MI)	Polveri - prodotti in forma liquida
BIONATUR s.r.l. C/da Poggiarelli – Caltagirone (CT) – consorzio A.S.I.	C/da Poggiarelli – Caltagirone (CT) – consorzio A.S.I.	Prodotti in forma liquida **AP**
BIOFARMA S.p.A. Via Castelliere 2 Mereto di Tomba (UD)	Via Castelliere 2 Mereto di Tomba (UD)	Capsule - compresse - polveri - prodotti in forma liquida
BIOPHYTOLAB S.r.l. Piazza S.Michele 1, Bregnano (CO)	Piazza S.Michele 1, Bregnano (CO)	Granulati - compresse - capsule - liquidi estratti vegetali fluidi - molli - secchi - glicolici
BIOSCREEN TECHNOLOGIES S.r.l. Via Caduti di via Fani 830 Capocolle di Bertinoro (FC)	Via Caduti di via Fani 830, Capocolle di Bertinoro (FC)	Capsule – compresse – polveri e granulati

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
BONOMELLI S.r.l. Via Mattei 6, Zola Predosa (BO)	Viale Montecuccoli 1 Dolzago (LC)	Polveri
BOSCHI LUIGI & FIGLI S.p.A. Via Ghiara 24, Fontanellato (PR)	Via Marchi 38 Medesano (PR)	Prodotti in forma liquida
BOSCHI LUIGI & FIGLI S.p.A. Via Ghiara 24,Fontanellato (PR)	Via Ghiara 24 Fontanellato (PR)	Prodotti in forma liquida
BOTTEGA SENZA GLUTINE DI FANIA ROSA GIOVANNA E SAVINO STEFANIA Via del Giudice 1, San Giovanni Rotondo (FG)	Via del Giudice 1, San Giovanni Rotondo (FG)	Pasta fresca surgelata senza glutine e prodotti da forno senza glutine
C. L.C. COOPERATIVA LOMELLINA CEREALICOLTORI S.c.a r.l. Via Partigiani 72, Certosa di Pavia (PV)	Via Don Bozzuffi 8 Corte dei Frati (CR)	Paste dietetiche
CANNILLO S.r.l. Via Varderuolo 4 , Corato (BA)	Via Varderuolo 4 , Corato (BA)	Cereali per la prima colazione
CAMPIELLO S.r.l. Viale Vittorio Veneto 65, Cavallermaggiore (CN)	Viale Vittorio Veneto 65, Cavallermaggiore (CN)	Alimenti per la prima infanzia
CAPSOR Via G. Ungaretti 14 Castello d'Argile, Fraz. Mascarino (BO)	Via G. Ungaretti 14, Castello d'Argile, Fraz. Mascarino (BO)	Opercoli – liquidi – polveri- granulati – tisane solo operazioni di confezionamento di compresse – pastiglie - confetti **AP**
CARAPELLI FIRENZE S.p.A. Via B. Cellini 75, Loc. Sambuca Tavarnelle Val di Pesa (FI)	Via B. Cellini 75 Loc. Sambuca Tavarnelle Val di Pesa (FI)	Oli dietetici
CARDINAL HEALTH ITALY 407 S.p.A Via Nettunense km20,100 Aprilia (LT)	Via Nettunense km.20,100 Aprilia (LT)	Capsule
CASA OLEARIA ITALIANA S.p.A. Via Nino Sansone 49, Ostuni (BR)	Via Baione 200, Monopoli (BA)	Olii vitaminizzati
CEDIC s.r.l. Via Liberazione 63/9 Peschiera Borromeo (MI)	Via Liberazione 63/9, Peschiera Borromeo (MI)	Polveri **AP**
CELIAPAN di G. Grassi & C s.a.s. Via Bonascola 4, Carrara (MS)	Via Bonascola n.4 Carrara (MS)	Prodotti da forno senza glutine - pani dietetici
CENTRALE del LATTE di MILANO S.r.l. Via Castelbarco 27, Milano	Via Castelbarco 27 Milano	Latti UHT - creme - budini - yogurt - preparazioni a base di latte
CENTRALE del LATTE di FIRENZE PISTOIA LIVORNO S.p.A. Via dell'Olmatello 20, Firenze	Via dell'Olmatello 20, Firenze	Latti dietetici **AP**
CENTRALE del LATTE di ROMA S.p.A. Via Fondi di Monastero 262/265 Roma	Via Fondi di Monastero 262/265, Roma	Latti a ridotto contenuto di lattosio, latti arricchiti
CENTRALE del LATTE di SALERNO S.p.A. Via Fuorni 86, Salerno	Via Fuorni 86, Salerno	Latti dietetici
CENTRALE del LATTE di TORINO & C. S.p.A. Via Filadelfia 220, Torino	Via Filadelfia 220, Torino	Latte UHT parzialmente scremato delattosato
CENTRALI PRODUTTORI LATTE LOMBARDIA S.p.A. Via 2 Giugno 15 Peschiera Borromeo (MI)	Via 2 Giugno 15 Peschiera Borromeo (MI)	Latti
CEREALVIT S.r.l. Via Grandi 22, Truccazzano (MI)	Via Grandi 22 Truccazzano (MI)	Prodotti a base di cereali con vitamine e minerali
CERRI s.n.c. Via Balocco 4, Buronzo (VC)	Via Balocco 4, Buronzo (VC)	Latte delattosato
CHIMICOR S.r.l. Via Veneto 54 Bassano del Grappa (VI)	Via Nosellare 12 Rossano Veneto (VI)	Prodotti in forma liquida

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
CIBIOS S.r.l Via Argine Sinistro 28 Selvazzano Dentro (PD)	Contrada Saletti Bisenti (TE)	Preparati per brodo in forma granulare – polveri - granulati
CICIGI S.r.l. Via Cesare Fracassini 8/A Roma	Via Torri in Sabina 10/12, Roma	Capsule – compresse - prodotti in forma liquida
CIPRIANI S.r.l. Via Maneira 17/C Frazione Bevera (Ventimiglia)	Via Maneira 17/C, Frazione Bevera (Ventimiglia)	Polveri – capsule - compresse
CITOZEATEC S.r.l. Via Orazio Vecchi 17 Firenze	Via Lambro 7/8, Peschiera Borromeo (MI)	Prodotti in forma liquida **AP**
COAS S.r.l. Via del Murillo Sermoneta (LT)	S.S. 156 Via dei Monti Lepini Km 50,4,Borgo S. Michele (LT)	Paste senza glutine, confezionamento secondario di altri prodotti senza glutine già confezionati
COCA COLA HBC ITALIA S.r.l. Viale Monza 338, Milano	Impianata di Cisterna Corfinio (AQ)	Prodotti in forma liquida
COCA COLA HBC ITALIA S.r.l. Viale Monza 338, Milano	Via Molino di Sopra 50 Nogara (VR)	Prodotti in forma liquida
COCA COLA HBC ITALIA S.r.l. Viale Monza 338, Milano	Località Immagine, Oricola (AQ)	Prodotti in forma liquida
COCA COLA HBC ITALIA S.r.l. Viale Monza 338, Milano	Via Cavour 130, Gaglianico (BI)	Prodotti in forma liquida
COCCO RITA Via Timavo 19, Cagliari	Via Timavo 19, Cagliari	Pasta fresca ripiena - pasta fresca - pane - grissini - preparato per pizza - prodotti da pasticceria senza glutine
COLUSSI S.p.A. Via Pienza 20,Milano	Via dell'Aeroporto 7 Petrignano d'Assisi (PG)	Prodotti da forno
COLUSSI S.p.A. Via Pienza 20, Milano	Via Torino 53 Fossano (CN)	Paste dietetiche - prodotti da forno
CONSERVE ITALIA S.c.a r.l. Via P. Poggi 11 S. Lazzaro di Savena (BO)	Via Peschiera 24 Barbiano di Cotignola (RA)	Prodotti in forma liquida
CONSERVE ITALIA S.c.a r.l. Via P. Poggi 11 S. Lazzaro di Savena (BO)	Via Selice km 18,550 Massa Lombarda (RA)	Prodotti in forma liquida
COOPERATIVA ARSIE' S. VITO Via G. Fusinato 109, Arsiè (BL)	Via G. Fucinato 41, Arsiè (BL)	Prodotti in forma liquida
COOPERATIVA LATTERIA VIPITENO SOCIETA' AGRICOLA Via Passo Giovio 108, Vipiteno (BZ)	Via Passo Giovio 108, Vipiteno (BZ)	Yogurt e altri prodotti a base di latte **AP**
COOPERLAT SOC. COOP. AGRICOLA Via Piandelmedico 74,Jesi (AN)	Via Piandelmedico 74,Jesi (AN)	Latte UHT delattosato **AP**
CORTEBIANCA S.r.l. Via Cairoli 6, Ferrara	Via Per Guarda 21,Copparo (FE)	Prodotti in forma liquida- succhi e nettari di frutta
COSE DELL'ALTRO PANE Via Casale S.Michele 13, Roma	Via Casale S. Michele 13, Roma	Pane- pasta- prodotti da forno senza glutine
COSMO S.p.A. P.zza della Repubblica 3, Milano	Via C. Colombo 1 Lainate (Mi)	Compresse - capsule - granulati - polveri - tavolette – liquidi
CREMERIA DEL LATTAIO S.r.l. Via Orazio 51 S.Paolo di Civitate (FG)	Via Teanum Km 0,150, S. Paolo di Civitate (FG)	Alimenti senza glutine surgelati
D. LAZZARONI & C. S.p.A. Div. G. Citterio Sal. S.p.A. Corso Europa 206 Rho (MI)	Via IV Novembre 4 Uboldo (VA)	Prodotti da forno
D. LAZZARONI & C. S.p.A. Via Novara 55, Saronno (VA)	Loc. Corazzano Isola del Gran Sasso (TE)	Prodotti da forno arricchiti in vitamine e minerali - alimenti senza glutine
DMG ITALIA s.r.l. Via Laurentina Km 26,700 Pomezia (RM)	Via Laurentina Km 26,700, Pomezia (RM)	Prodotti in forma liquida **AP**
DALLAGLIO S.r.l. Via Ferretti 76, Fabbrico (RE)	Via Ferretti 76 Fabbrico (RE)	Prodotti in forma liquida
DANONE S.p.A. Via Alserio 10, Milano	Via Roma 1/3 Casale Cremasco (CR)	Yogurt e latti fermentati dietetici

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
DEL VERDE S.p.A. Zona Ind. Fara S. Martino (CH)	Zona Industriale Fara S. Martino (CH)	Paste dietetiche
DEMAR S.n.c. Via Mamiani 2, Senigaglia (AN)	Via delle Albicocche 110, Cesena (FC)	Compresse - capsule - prodotti in forma liquida
DIALCOS S.p.A. Via V. Veneto 27, Due Carrare (PD)	Via Vittorio Veneto 27 Due Carrare (PD)	Polveri – granulati senza glutine paste secche senza glutine, farine e preparati per prima colazione a base di cereali e farine senza glutine
DINO CORSINI S.r.l. Via G. Brodolini 4, Crespellano (BO)	Via G. Brodolini 1, Crespellano (BO)	Prodotti dolciari da forno senza glutine **AP**
DIETETICS PHARMA S.r.l. Via Mecenate 84/12, Milano	Via Mecenate 84/12 Milano	Prodotti in forma liquida - capsule – liofilizzati
DIETOPACK S.r.l. Via della Posta 17, Medolla (MO)	Via della Posta 17, Medolla (MO)	Solo operazioni di confezionamento di compresse - capsule - tavolette - confetti - granulati e polveri
DISTILLERIE FRANCIACORTA S.p.A. Via Mandolossa 80, Gussago (BS)	Via Mandolossa 80, Gussago (BS)	Sciroppi dietetici
DITTA DEL GIUDICE S.r.l. Località Greppe di Pantano Termoli (CB)	Località Greppe di Pantano, Termoli (CB)	Latte fresco pastorizzato omogeneizzato parzialmente scremato delattosato **AP**
DITTA MANGIARE SICILIA – SICILIATAVOLA di PRISCOPO ANGELO Via C. Sessa 4, Favara (AG)	Via Montecitorio s.n.c., Favara (AG)	Pane e prodotti da forno senza glutine – prodotti di pasticceria e gelateria senza glutine - piatti pronti e prodotti di gastronomia anche surgelati senza glutine **AP**
DOCTEUR NATURE INDUSTRIE S.r.l. Via Caduti senza Croce 6/12, Baggiovara (MO)	Via Caduti senza Croce 6/12 Baggiovara (MO)	Polveri - compresse - capsule - capsule con oli liquidi
DOLCEPANE JUNIOR S.A.S di Calabrese Cosimo & C Via Sardegna 8, angolo Via Abruzzo 118, Taranto	Via Sardegna 8, angolo Via Abruzzo 118, Taranto	Pane e prodotti da forno senza glutine **AP**
DOLCIARIA CASTELCREM S.r.l. Via Kennedy 12 Castelleone (CR)	Via Kennedy 12 Castelleone (CR)	Granulati - confetti - tavolette - solo confezionamento di polveri - prodotti dolciari: caramelle
DOLOCIARIA VAL d'ENZA S.r.l. Via Conchello 43 Ciano d'Enza – Canossa (RE)	Via Conchello 43, Ciano d'Enza – Canossa (RE)	Prodotti di pasticceria fresca e secca senza glutine **AP**
DONINI S.r.l. Via Ecce Homo 18 Nogara (VR)	Via Ecce Homo 18, Nogara (VR)	Prodotti in forma liquida,polveri,granulati,capsule, bustine monodose per prodotti in forma liquida e solida **AP**
DR. F. FIORI & C. S.n.c. Corso S. Maurizio 35, Torino	Via della Pace 2 G Padulle di Sala Bolognese (BO)	Compresse - confetti - granulati – liquidi
DR. OTTOLENGHI & C S.r.l. Via Cuneo 5, Trofarello (TO)	Via Cuneo 5 Trofarello (TO)	Polveri - compresse - tavolette - capsule – confetti
DR. SCHAR S.r.l. Via Winkelau 5, Postal (BZ)	Via Winkelau 5 Postal (BZ)	Prodotti da forno
DYNACREN Laboratorio Farmaceutico del Dr.A.Francioni e di M. Gerosa S.r.l. Via P.Nenni 12 Castelletto Ticino (NO)	Via Pietro Nenni 12 Castelletto Ticino (NO)	Polveri - granulati - compresse - capsule - prodotti in forma liquida
E- PHARMA TRENTO S.p.A. Via Provina 2, Ravina (TN)	Via Provina 4 Ravina (TN)	Compresse effervescenti o solubili – granulati **AP**
ELAH - DUFOUR S.r.l. Via Piandilucco 7, Genova	Strada Serravalle 73 Novi Ligure (AL)	Prodotti dolciari: caramelle - pastigliaggi - cioccolato
ELLEPHARMA S.r.l. Via del Lavoro 9, Sovizzo (VI)	Via del Lavoro 9, Sovizzo (VI)	Capsule – polveri - liquidi
EKALAB S.r.l. Via E.Barone 7,Dosson di Casier (TV)	Via E. Barone 7, Dosson di Casier (TV)	Compresse - capsule - granulati - prodotti in forma liquida
ERBEX S.r.l. Via del Laghetto 110, Badia Polesine(RO)	Via del Laghetto 110, Badia Polesine (RO)	Capsule – liquidi – polveri – solo confezionamento di compresse- perle – granulati

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
ERBORISTERIA LA PINETA di Bossi Francesco Via S.Giorgio3,Induno Olona (VA)	Via Jamoretti 124, Induno Olona (VA)	Compresse - estratti vegetali secchi e liquidi - Solo operazioni di riempimento di opercoli
ERBORISTERIA MARCHESINI di MARCHESINI CRISTINA Via Nonis 68, Marostica (VI)	Via Nonis 68, Marostica (VI)	Liquidi – compresse – capsule
ESI S.p.A. P.zza Velasca 5, Milano	Via delle Industrie 1 Albissola Marina (SV)	Prodotti in forma liquida - polveri - granulati - compresse – capsule
ESSELUNGA S.p.A. Via Pisani 20, Milano	Via Gianbologna 1, Limito di Pioltello (MI)	Succhi e bevande a base di frutta - gelati arricchiti con vitamine e minerali
ESSERE PIU' CENTRONATURA Via Sapeto 5a/7r, Genova	Via Santuario 24/1, Molare (AL)	Capsule
EUDINAMIS di Pari Bruno Via Sinistra del Porto 102, Rimini	Via Sinistra del Porto 102 Rimini	Polveri - capsule – compresse
EUROLAT S.p.A. Via Fondi di Monastero 262 – Roma	S.S. Emilia km 154 Località S. Grato Lodi (MI)	Latti liquidi per l'infanzia - latti arricchiti
F.I.R.M.A ITALIA S.p.A. Via Pavia 38/40, Muggiò (MI)	Via Pavia 38/40 Muggiò (MI)	Paste e minestre dietetiche
F.LLI DE CECCO di Filippo- Fara S. Martino S.p.A. Zona ind. Fara S. Martino (CH)	Zona industriale Fara S. Martino (CH)	Paste dietetiche
FABBRI 1905 S.p.A. Via Emilia Ponente 276, Bologna	Via Emilia 82/A, Angola dell'Emilia (BO)	Sciroppi - preparati per gelateria arricchiti con vitamine
FACE LABORATORI FARMACEUTICI S.p.A. Via Britannia 54, Roma	Via Albissola 49 Bolzaneto (GE)	Prodotti in forma liquida - polveri - compresse - capsule – confetti - granulati
FACE LABORATORI FARMACEUTICI S.p.A. Via Britannia 54, Roma	Via Sardorella 43,Genova	Compresse – capsule – polveri – granulati – prodotti in forma liquida
FAMAR ITALIA S.p.A Via Zambeletti 25, Baranzate di Bollate (MI)	Via Zambeletti 25, Baranzate di Bollate (MI)	Compresse filmate – confetti
FARMALLEGRA S.r.l. Via del Toro n.4 Napoli	Via Lavacchi 1546, San Felice sul Panaro (MO)	Prodotti da forno - paste - paste ripiene senza glutine
FARMACEUTICI PROCEMSA S.p.A. Via Mentana 10, Nichelino (TO)	Via Vernea 129, Nichelino (TO)	Prodotti in forma liquida anche con tappo dosatore - polveri - compresse - capsule-granulati
FARMACIA DI MARLIA S.n.c. Via Paolinelli 2, Marlia (LU)	Via Paolinelli 2, Marlia (LU)	Capsule-compresse,polveri,liquidi
FARMEDICA di CHIAPPORI ANGELO Via Aurelia n.161, Ceriale (SV)	Via Aurelia n.161, Ceriale (SV)	Capsule e compresse **AP**
FATTORIA PETRINI Via San Vito 12 Monte San Vito (AN)	Via San Vito 12, Monte San Vito (AN)	Olio Vitaminizzato
FATTORIE SAN LORENZO Soc. Coop. a. r. l. Via San Lorenzo 40 Pegognana (MN)	Via Valletta 32, Suzzara (MN)	Alimenti a base di carne arricchiti con vitamine e minerali e hamburger panati senza glutine
FATTORIA SCALDASOLE S.r.l. Via Donizetti 7, Monguzzo (CO)	Via Donizzetti 7, Moguzzo (CO)	Yogurt - prodotti lattiero caseari - succhi e preparati a base di frutta e verdure
FERRERO S.p.A. Piazzale Ferrero 1, Alba (CN)	Piazzale Ferrero 1 Alba (CN)	Prodotti dolciari: pastigliaggi
FINDERM FARMACEUTICI S.a.s. Viale A. De Gasperi 165/B, Catania	Viale A. De Gasperi 165/B Catania	Polveri - capsule – compresse
FINE FOODS NTM S.p.A. Via Berlino 39 Zingonia – Verdellino (BG)	Via Berlino 39 Zingonia Verdellino (BG)	Polveri - granulati - compresse - capsule - prodotti disidratati - prodotti in forma liquida - solo confezionamento di pastine- cereali - sfarinati
FMC S.r.l Via Casilina Sud 69/e, Ferentino (FR)	Via Casilina Sud 69/e, Ferentino (FR)	Capsule – compresse

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
FONTI DI POSINA S.p.A. Località Montagna 2, Posina (VI)	Località Montagna 2 Posina (VI)	Prodotti in forma liquida
FOODINVEST BAKERY S.r.l. Via E. Ferri 38/40 Roma	Zona Industriale S. Atto 64020, Teramo	Gelati arricchiti con minerali **AP**
FRUTTAGEL S.c.a r.l. Via Baldini 26, Alfonsine (RA)	Via N. Baldini 26 Alfonsine (RA)	Prodotti in forma liquida - nettari e omogeneizzati di frutta
FUCHS J. S.n.c Vicolo del Convento 8, Castelbello (BZ)	Via della Palude 11 Castelbello (BZ)	Cereali arricchiti
GALBUSERA DOLCIARIA S.p.A. Viale Orobie 9, Cosio Valtellino (SO)	Viale Orobie 9 Cosio Valtellino (SO)	Prodotti da forno
GARDA BIBITE S.r.l. Via Mandolossa 82, Gussago (bs)	Via Mandolossa 82, Gussago (BS)	Prodotti in forma liquida
G.B. AMBROSOLI S.p.A. Via Ambrosoli 12, Ronago (CO)	Via G.B. Ambrosoli,12, Ronago (CO)	Polveri
G.D.D. IL GIARDINO DEGLI DEI S.r.l, Via Magellano 4/6 Cesano Boscone(MI)	Via Magellano 4/6, Cesano Boscone (MI)	Compresse - capsule - polveri - granulati – liquidi
GELCO S.r.l. Via E. Mattei 4, Castellalto (TE)	Via E. Mattei 4, Castellalto (TE)	Confetti- caramelle- pastigliaggi
GELFIPHARMA INTERNATIONAL S.r.l. Via Po 38/40 S. Giuliano Milanese (MI)	Via Emilia 99 Lodi San Grato (LO)	Compresse - capsule
GEOVITA FUNCTIONAL INGREDIENTS S.r.l. Piazza Cristo Re 17 Alba (CN)	Via Valle S.Giovanni 31,Nizza Monferrato (AT)	Alimenti per la prima infanzia a base di cereali - legumi e frutta
GEPHAR FOOD S.r.l. Via Ghisolfa 86, Cornaredo (MI)	Via Ghisolfa 86 Cornaredo (MI)	Polveri - granulati - compresse - confetti
GHIMAS S.p.A. Via Fuccini 2, Casalecchio di Reno (BO)	Via Cimarosa 85, Casalecchio di Reno (BO)	Polveri – compresse -granulati – liofilizzati – prodotti in forma liquida – sciroppi - soluzioni
GIS S.p.A. Strada Provinciale 22 Mosciano S.Angelo (TE)	Strada Provinciale 22 Mosciano S.Angelo (TE)	Gelati dietetici
GLUNO' S.r.l. di MANIERI FERNANDO Via Giuseppe Cacchi 3 – L'Aquila	Via Giuseppe Cacchi 3, L'Aquila	Pasta e prodotti da forno senza glutine
GOURMET ITALIA S.p.A. Via Puisle 31, Borgo Valsugana (TN)	Via Puisle 31, Borgo Valsugana (TN)	Paste surgelate senza glutine – piatti pronti surgelati con minerali e senza glutine
GRANAROLO S.p.A. Via Cadriano 27/2, Bologna	Via Cadriano 27/2 Bologna	Latti dietetici
GRANAROLO S.p.A. Via Cadriano 27/2, Bologna	Via G. Verdi 74 Soliera (MO)	Prodotti in forma liquida - latti e prep. a base di latte - prodotti vegetali liquidi
GRICAR CHEMICAL S.r.l. Via S. Giuseppe 18/20 Brugherio (MI)	Via San Giuseppe 18/20 Brugherio (MI)	Polveri - compresse – capsule - prodotti in forma liquida
GRANGUIZZA S.p.A. Strada Statale 17 Popoli (PE)	Strada Statale 17, Popoli (PE)	Bibite analcoliche **AP**
GRISSINIFICIO ZINGONIA S.r.l. Via Modena 8 Zingonia di Ciserano (BG)	Via Modena 8 Zingonia di Ciserano (BG)	Prodotti da forno
GUABER S.p.A. Via Gobetti 4, Funo di Argelato (BO)	Via Enaudi 8, Castello d'Argile (BO)	Capsule - prodotti in forma liquida - granulati – polveri - preparati disidratati – solo operazioni di confezionamento di prodotti vegetali in filtro e/o bustine
GUM BASE Co. S.p.A. Via Nerviano 25, Lainate (MI)	Via Nerviano 25, Lainate (MI)	Chewing gum **AP**
GUSTOLIBERO S.a.s Strada del Lanificio 3, Biella	Strada Antica per Biella 19, Ponderano (BI)	Prodotti da forno senza glutine
H & H QUALITY FOOD S.r.l. Largo Liverani 12/1, Firenze	Via Larga 37 Ortonovo (SP)	Paste e prodotti da forno senza glutine

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
HALEKO ITALIA S.r.l. Via Rheinfelden 5, Egna (BZ)	Via Rheinfelden 5 Egna (BZ)	Solo confezionamento di tavolette - polveri - compresse - pastigliaggi
HEINEKEN ITALIA S.p.A. Loc. Autoporto 9, Pollein (AO)	Viale Vittorio Veneto 40 Pedavena (BL)	Prodotti in forma liquida
HERBEKA S.r.l. Via Miniera, Pozzo Nuovo (AG)	Via Miniera, Pozzo Nuovo (AG)	Polveri- granulati – compresse – capsule- tisane - prodotti in forma liquida
HERO ITALIA S.p.A. Via E.Fermi 6, Verona	Via E. Fermi 6 Verona	Confetture di frutta e verdure
HUMANA PHARMA INTERNATIONAL S.p.A. Viale Liguria 20/22 , Milano	Viale Liguria 20/22 Milano	Polveri - granulati - prodotti in forma liquida
I.C.A. S.r.l. Via Torre snc, Nissoria (EN)	Via Torre snc, Nissoria (EN)	Prodotti a base di carne impanati senza glutine
I.F.E. **ISTITUTO FITOFARMACEUTICO EUGANEO S.r.l.** Via della Provvidenza 39/B	Via A. Volta 14 Rubano (PD)	Prodotti in forma liquida - polveri - capsule - compresse
I.G.C. S.r.l. Via Inveruno 95, Busto Garolfo (MI)	Via Inveruno 95 Busto Garolfo (MI)	Solo confezionamento di polveri - granulati - liquidi
IDEA NATURA S.r.l. s.u. Via Mentana 38, Vicenza	Via G. Galilei 7 Sandrigo (VI)	Prodotti in forma liquida - polveri - compresse - capsule - solo confezionamento di granulati
IL CENTRO S.r.l. Via G.Verdi 11, Bergamo	Via Alcide De Gasperi 4, Bergamo	Prodotti da forno senza glutine – prodotti di pasticceria fresca e secca senza glutine – pizze senza glutine paste dietetiche senza glutine
IL GELATO DI TASSINARI ANDREA E SANCISI ROBERTO s.n.c. Piazza C.Colombo 3 Savignano sul Rubicone (FC)	Via Oslo 7, Savignano sul Rubicone (FC)	Prodotti di gelateria (gelati in cono) confezionati privi di glutine **AP**
IL MANGIAR SANO s.n.c Via Staizza 50 Castelfranco Veneto (TV)	Via Staizza 50, Castelfranco Veneto (TV)	Prodotti da forno
IMET S.r.l. Via Marrucco 84, Calcinaia (PI)	Via Marrucco 84, Calcinaia (PI)	Oli vitaminizzati
INDACO S.p.A. Zona industriale Pascarola, Caivano (NA)	Zona industriale Pascarola Caivano (NA)	Prodotti dolciari: caramelle – confetti – chewing gum
INDIAN S.r.l. Via dell'Industria 52,Cavriago (RE)	Via Gorganza 16,Reggio Emilia	Gelati arricchiti con vitamine e minerali
INTERPACK S.r.l. Via Cadriano 27/2, Bologna	Via Don Minzoni 1 Gualtiero (RE)	Prodotti in forma liquida
INTERPAN S.p.A. Via del Commercio 22, Terni	Via Collatina 413 Roma	Prodotti da forno - pani dietetici
IPIESSE S.r.l. Via Calabria 16/18 Poggibonsi (SI)	Località Belvedere 49, Colle Val D'Esa (SI)	Gallette senza glutine- prodotti estrusi senza glutine – solo operazioni di confezionamento di sfarinati senza glutine **AP**
ISTITUTO DE ANGELI S.r.l. Localita' Prulli 103/C, Regello (FI)	Localita' Prulli 103/C, Regello (FI)	Polveri – compresse filmate- solo operazioni di confezionamento capsule
ITC FARMA S.r.l. Via Pierluigi Nervi 164 Latina	Via Pontina 5, Km 29, Pomezia (RM)	Solo operazioni di etichettatura e confezionamento terminale di integratori alimentari
ITALCANDITI S.p.A. Via Cavour 10,Pedrengo (BG)	Via Cavour 10 Pedrengo (BG)	Confetture e semilavorati a base di frutta - creme di farcitura - preparati per yogurt
IVERS LEE ITALIA S.p.A. Via Carducci 18, Milano	C.so della Vittoria 1533 Caronno Pertusella (VA)	Solo confezionamento di polveri - granulati - liquidi - compresse - tavolette - confetti - biscotti paste - caramelle - capsule - barrette - gomme da masticare
JOSS S.r.l. Via Marecchiese 1410 Santarcangelo di Romagna (Rimini)	Via Bornaccino 231, Santarcangelo di Romagna (Rimini)	Prodotti a base di carne,pesce,e formaggi impanati senza glutine

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
KOS S.r.l. Via Petrarca 53, Carmignano(Po)	Via Petrarca 53/B, Carmignano (Po)	Compresse - capsule - liquidi – polveri
LA BOTTEGA DELLE MONDINE Via Abate Angelini 35 Rovato (BS)	Via Abate Angelini 35, Rovato (BS)	Salatini – focaccia - pizza – biscotti – gnocchi – lasagne senza glutine **AP**
LA DISFIDA S.r.l. Via Trani 270, Barletta (BA)	Via Trani 270, Barletta (BA)	Coni e cialde per gelati senza glutine **AP**
LA DORIA S.p.A. Via Nazionale 320, Angri (SA)	Via Nazionale 324, Angri (SA)	Bevande a base di succhi e nettari di frutta
LA DORIA S.p.A. Via Nazionale 320, Angri (SA)	Via Emilia Ponente 4 Faenza (RA)	Succhi e nettari di frutta - bevande
LA FELINESE SALUMI S.p.A. Via Aldo Moro 4/A - Felino (PR)	Via Aldo Moro 4/A - Felino (PR)	Salumi dietetici
LA GIULIA IND. S.p.A. Via E. Fermi 17, Gorizia	Via E. Fermi 17, Gorizia	Prodotti dolciari : caramelle
LA GRAGNANESE s.r.l Località Gragnanese 1 Gragnano Trebbiense (PC)	Località Gragnanense 1, Gragnano Trebbiense (PC)	Olii dietetici
LA FOLIGNATE Via Piave 21/C, Foligno (PG)	Via Brindisi 3/A , Foligno (PG)	Pasta senza glutine
LA MOLISANA INDUSTRIE ALIMENTARI S.p.A. Contrada Colle delle Api 100/A Campobasso	Contrada Colle delle Api 100/a , Campobasso	Paste dietetiche
L'ALBERO DEL PANE Via Imperia 71,Olbia	Via Imperia 71,Olbia	Pane e prodotti da forno senza glutine **AP**
L'ENERGIA DELLE PIANTE S.n.c. Via Marconi 22, Grottaglie (TA)	Contrada Carnevale, Villa Castelli (BR)	Compresse - capsule - polveri - granulati - opercoli - prodotti in forma liquida
LABOMAR S.r.l. Via N. Sauro 35/d, Istrana (TV)	Via N. Sauro 35/d , Istrana (TV)	Polveri - granulati - capsule - compresse - prodotti in forma liquida
LABORATORI ITALIANI VAILLANT S.r.l. Via Anfossi 2, Milano	Via Cavalieri di Vittorio Veneto 241 Cislago (VA)	Prodotti in forma liquida – polveri - granulati - capsule – compresse
LABORATORI BIO LINE S.r.l. Via Roma 179, Canaro (RO)	Via del Lavoro 579, Canaro (RO)	Polveri- granulati –capsule- compresse **AP**
LABORATORI HERING S.r.l. Via Bixio 35, Pozzallo (RG)	z.i. C/da Fargione, Modica (RG)	Capsule – compresse – granulati – polveri - liquidi
LABORATORI OMEOPATICI LINDA'S S.r.l. Via Galilei 2/4 Castenaso (BO)	Via Galilei 2/4, Castenaso (BO)	Prodotti erboristici in forma liquida
LABORATORI PLANTS Zona industriale - Diramazione C Giammoro (ME)	Zona industriale - Diramazione C Giammoro (ME)	Capsule - compresse - liquidi – polveri
LABORATORI VRAMONT S.a.s Via A. Plessi 12 Vignola (MO)	Via A. Plessi 12, Vignola (MO)	Capsule - compresse - prodotti in forma liquida
LABARATORIO DELLA FARMACIA S.r.l. Via E. Mattei 36, Scorzè (VE)	Via E. Mattei 36, Scorzè (VE)	Capsule e compresse **AP**
LABORATORIO D'ERBE SAURO Piazza Chiesa 20 Bosco Chiesanuova (VR)	Via Cegnetti 1, Boscochiesanuova (VR)	Estratti liquidi- capsule – polveri **AP**
LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.r.l. Via Monterosso 273 Caronno Pertusella (VA)	Via Monterosso 273, Caronno Pertusella (VA)	Compresse - tavolette solo operazioni di miscelazione di polveri e confezionamento capsule
LABORATORIO FITOLIFE S.r.l. Via Domitiana Km 55, Pozzuoli (NA)	Via Domitiana Km 55 , Pozzuoli (NA)	Polveri - capsule - compresse - liquidi - solo operazioni di confezionamento di granulati
LABORATORIO OMEOPATICO HERING S.n.c. Via N.Bixio 35, Pozzallo (RG)	Via N.Bixio 35, Pozzallo (RG)	Capsule – compresse
LABORATORI OMEOPATICI LINDA'S Via Galilei 2/4,Castenaso (BO)	Via Galilei 2/4,Castenaso (BO)	Prodotti erboristici in forma liquida

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
LABORATORIO SODINI S.r.l Via di Meleto 2/int.6A-8 Strada in Chianti (FI)	Via di Meleto 2/int.6 A-8, Strada in Chianti (FI)	Prodotti in forma liquida - capsule - polveri - solo confezionamento di compresse - tavolette - barrette - pastigliaggi
LABORATORIO TERAPEUTICO M.R. S.r.l. Via D.Veneziano 13, Firenze	Via D. Veneziano 13, Firenze	Compresse - capsule - granulati - polveri - prodotti in forma liquida
LACHIFARMA S.r.l. S.S. 16 Zona industriale Zollino (LE)	S.S. 16 Zona industriale , Zollino (LE)	Prodotti in forma liquida - polveri - granulati - compresse – capsule
LAMERI S.p.A. Via D.F. Cattaneo 28/30 San Bassano (CR)	Via San Bernardo 22, Cremona	Cereali arricchiti in vitamine e minerali – semilavorati
LARN s.r.l. Via Fabbriche 18, Serravalle Scrivia (AL)	Via Fabbriche 18, Serravalle Scrivia (AL)	Polveri – granulati – capsule – compresse – confetti – liquidi **AP**
LATTEBUSCHE s.c. a r.l. Via Nazionale 59, Busche (BL)	Via Venturini 145, Chioggia (VE)	Coni gelato e biscotti gelato senza glutine
LATTERIA SOCIALE Soc. Coop. a r.l. Via Cava 5, Merano (BZ)	Via Cava 5, Merano (BZ)	Yogurt, latti dietetici e prodotti arricchiti
LEAF ITALIA S.r.l. Via Milano 16, Cremona	Via Galliera Nord 171, S.Pietro in Casale	Prodotti dolciari : caramelle -pastigliaggi - solo confezionamento di polveri e confetti
LEAF ITALIA S.r.l. Via Milano 16, Cremona	Via Gandhi 7/a, Zola Pedrosa (BO)	Prodotti dolciari : caramelle - pastigliaggi
LEAF ITALIA S.r.l. Via Milano 16, Cremona	Via Milano 16, Cremona	Prodotti dolciari: caramelle
LEAF ITALIA S.r.l. Via Milano 16, Cremona	Via Al Piano 26, Gordona (SO)	Prodotti dolciari: caramelle
LELIA PHARMA FOOD S.r.l. Via Gaibazzi 9, Fidenza (PR)	Via Gaibazzi 9, Fidenza (PR)	Paste dietetiche senza glutine
L'ISOLA DELLA SALUTE Viale Repubblica 115, Gavoi (NU)	Viale Repubblica 115, Gavoi (NU)	Pasta fresca dietetica senza glutine surgelata – Prodotti da forno senza glutine dolci e salati
LO BELLO FOSFOVIT S.r.l. S.S.114 Contrada Biggemi Priolo Gargallo (SR)	S.S. 114 Contrada Biggemi , Priolo Gargallo (SR)	Prodotti da forno - biscotti s/glutine - polveri - solo confezionamento di paste e pastine
LOOKWOODS ITALIANA L.I.F. S.p.A. Viale Tollerino 28, Parma	Via Otto Mulini 2, Fidenza (PR)	Prodotti in forma liquida
LORENNE St. JUST di Pitzianti Ennio Via M. D'Azeglio 28,Casalmaggiore Fraz.Vicobellignano	Via Massimo D'Azeglio 28, Casalmaggiore Fraz. Vicobellignano	Polveri
LUISANNA di BOVE ANNAMARIA & C S.n.c. Via Casilina 330, Ferentino (FR)	Via Casilina 330, Ferentino (FR)	Prodotti da forno senza glutine
MALGARA CHIARI & FORTI S.p.A. DIVISIONE PANDEA Via Cendon 20, Silea (TV)	Via La Spezia 171/A, Parma	Prodotti da forno
MARCO ANTONETTO S.p.A. Via Arsenale 29, Torino	Via Arsenale 29, Torino	Polveri - granulati - compresse – estrusi
MAR.SA Via Turrimai 53, Spigno Saturnia (LT)	Via Turrimai 53, Spigno Saturnia (LT)	Prodotti da forno senza glutine **AP**
MD'E S.r.l. Via Maiano 32, Castellalto (TE)	Via Nazionale 339,Castellalto - frazione Castelnuovo Vomano (TE)	Polveri - granulati -capsule – compresse
MEDIPHARMAE RESEARCH S.r.l. Strada Veggioletta 21 Piacenza	Strada Regionale 211 Km 66, Borgolavezzaro (NO)	Compresse – liquidi – granulati - polveri
MEDISPORT S.r.l. Via Galvani 4 Peschiera Borromeo (MI)	Via Galvani 4, Peschiera Borromeo (MI)	Polveri - granulati - compresse - tavolette - confetti - prodotti in forma liquida
MILKON SUDTIROL ALTO ADIGE Soc.Coop. a.rl. Via Campiglio13/A, Bolzano	Via Campiglio 13/A, Bolzano	Yogurt e latti fermentati

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
MINERVA OLI S.p.A. Via Amendola 56, Voghera (PV)	Via Amendola 56, Voghera (PV)	Oli dietetici **AP**
MISTERDAY s.r.l. Via F.Garofalo 1 S.Giovanni Lupatoto (VR)	Via Bellevere 4, Bovolone (VR)	Prodotti da forno
MODUL PACKAGING S.r.l. Via Piave Traversa 26, Latina	Via Piave Traversa 26, Latina	Solo operazioni di etichettatura e confezionamento finale
MOLDES S.r.l. Via Monferrato 1, Corsico (MI)	Via Monferrato 1, Corsico (MI)	Polveri - granulati - compresse - tavolette - capsule,prodotti in forma liquida
MOLINO di FERRO S.r.l. Via Molino di Ferro 6 Vedelago (TV)	Via Artesini 27 Fanzolo di Vedelago (TV)	Paste dietetiche
MOLINO QUAGLIA S.p.A. Via Trieste 49/53, Padova	Via Via Roma 2, Vighizzolo D'Este (PD)	Miscele in polvere **AP**
MOLINO RIVETTI Via Roma 64,Maclodio (BS)	Sede Cascina Ciocchino, Maclodio (BS)	Farine e semilavorati senza glutine
MONOLAB S.r.l. Via Platone 5, Carpi (MO)	Via Platone 5, Carpi (MO)	Capsule - compresse – opercoli
MONTEFARMACO S.p.A. Via IV Novembre 92, Bollate (MI)	Via G. Galilei 7, Pero (MI)	Polveri - compresse - tavolette - confetti - granulati - capsule - prodotti in forma liquida
MONTENEGRO S.r.l. Via E. Fermi 4 Zola Predosa (BO)	Via Tomba Forella 3, S. Lazzaro di Savena (BO)	Olii dietetici
MONVISO S.p.A. Via Broletto 37, Milano	Via del Tario 9, Andezeno (TO)	Prodotti da forno
MONVISO S.p.A. Via Broletto 37, Milano	Via Riva 33, Bottigliera d'Asti (AT)	Alimenti senza glutine e/o con vitamine
N.B.C PHARM S.r.l. Via Guido Rossa, Malnate (VA)	Via Guido Rossa, Malnate (VA)	Solo confezionamento di compresse
N.C.E. NUOVO CENTRO ERBORISTICO S.r.l. Via Agrate 21, Concorezzo (MI)	Via Agrate 21, Concorezzo (MI)	Polveri - compresse - confetti – liquidi
NATURA HOUSE S.p.A. Via Fausto Coppi,5 Orbassano (TO)	Via Fausto Coppi 5,Orbassano (TO)	Polveri – compresse - sciroppi a base di zucchero- flaconi monodose macerati (a base di estratti secchi o fluidi)
NATURA NUOVA S.r.l. Via Chiusa 11, Bagnacavallo (RA)	Via Picasso 3, Bagnacavallo (RA)	Omogeneizzati e puree a base di frutta
NATURALBIO S.r.l Via IV Novembre 10, Rivarolo (TO)	Via Cappo 19, S.Giusto Canavese (TO)	Prodotti da forno senza glutine Solo operazioni di confezionamento di farine e derivati - cereali e derivati - paste - senza glutine
NATURAL WAY S.p.A. Via Centoarte 115 Caprino Veronese (VR)	Via Centoarte 115, Caprino Veronese (VR)	Capsule- compresse – solo operazioni di confezionamento di polveri e granulati in bustine
NEW FOODS INDUSTRY S.p.A. Loc.Crocioni 43/A, Bussolengo (VR)	Loc. Crocioni 43/A ,Bussolengo (VR)	Polveri- granulati – compresse
NEW PACK S.r.l. Via Zaniolo 1073,Mordano (BO)	Via Zaniolo 1073, Mordano (BO)	Prodotti da infusione confezionati in sacchetto filtro e in busta solo operazioni di confezionamento di compresse - tavolette- capsule -opercoli
NESTLE' ITALIANA S.p.A. Via G. Richard 5, Milano	Zona industriale Altotevere, San Sepolcro (AR)	Prodotti da forno - paste dietetiche
NESTLE' ITALIANA S.p.A. Via G. Richard 5, Milano	Via Cà Nove 3, San Martino Buon Albergo	Polveri
NETER s.n.c. **di Graziano Silvia & C** Via Bologna 220, int. 61 Torino	Via Bologna 220, int. 61, Torino	Prodotti erboristici in forma liquida
NEWLAT S.p.A. Via J.F.Kennedy 16, Reggio Emilia	Via J.F.Kennedy 16, Reggio Emilia	Yogurt - prodotti a base di latte e latte delattosato

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
NOVE ALPI S.r.l. Via Fiorentina 419, Bottegone (PT)	Via Fiorentina 419, Bottegone (PT)	Prodotti da forno - polveri - granulati - tavolette compresse - prodotti dolciari: marmellate e confetture - salse
NOVE ALPI S.r.l. Via Fiorentina 419, Bottegone (PT)	Via San Pierino Casa al Vescovo s.n.c., Pistoia	Paste dietetiche e prodotti da forno
NUOVA INDUSTRIA BISCOTTI CRICH S.p.A. Via A. De Gasperi 11Zenson di Piave	Via A.De Gasperi 11, Zenson di Piave (TV)	Prodotti da forno - biscotti
NUTRATEC S.r.l. Via Sasso 75/E, Urbino	Via Sasso 75/E, Urbino	Polveri - capsule - compresse - solo operazioni di confezionamento di granulati e liquidi
NUTRILINEA S.r.l. Via Bozza dei Salici 26, Somma Lombardo (VA)	Via Bozza dei Salici 26, Somma Lombardo (VA)	Compress – capsule - polveri
NYL LABORATORIES S.r.l Via Due Ponti 196, Roma	Via Torricelli 16, Monterotondo (RM)	Prodotti in forma liquida - compresse - capsule polveri
O.F.I. OFFICINA FARMACEUTICA ITALIANA S.r.l. Via Verga 14, Bergamo	Via Verga 14, Bergamo	Prodotti in forma liquida - capsule - compresse
OFFICINA DE' TORNABUONI s.a.s Località Magliarina,Bucine (AR)	Località Magliarina, Bucine (AR)	Prodotti in forma liquida **AP**
OLDER S.r.l. Via G. Bormioli 6/10 Brescia	Via G. Bormioli 6/10 , Brescia	Preparati per brodo
OLEIFICIO MEDIO PIAVE S.p.A. Via Calstorta 124, Fontanelle (TV)	Via Calstorta 124 , Fontanelle (TV)	Oli dietetici
OLEIFICIO ZUCCHI S.p.A. Via Acquaviva 12 Zona Porto Canale, Cremona	Via Acquaviva 12 , Zona Porto Canale Cremona	Oli dietetici
OLOSERBE S.a.s. Via Don Minzoni14, Lissone (MI)	Via Don Minzoni14, Lissone (MI)	Capsule – compresse **AP**
OMEO TOSSICOLOGICI ITALIA S.r.l. S.S. Tiburtina Valeria Km 69,300 Carsoli (AQ)	S.S. Tiburtina Valeria Km 69,300 Carsoli (AQ)	Polveri - capsule rigide
OTTO MARZO S.n.c. Via Milanese 9,Mirano (Ve)	Via Milanese 9, Mirano (Ve)	Paste fresche e ripiene,prodotti da forno,pane, pizza senza glutine
PB BELTRACCHINI S.r.l. Via Merlo 1, Milano	Via S. Erasmo 6, Rescaldina (MI)	Compresse, capsule, polveri, prodotti in forma liquida alimenti arricchiti
PAN SURGELATI S.r.l. Via Benjamin Franklin N.1/a Lavies (BZ)	Via Benjamin Franklin N.1/a, Lavies (BZ)	Prodotti dolciari arricchiti con vitamine e minerali **AP**
PANIFICIO FADDA Sas di Pietro Fadda &C Via XXV luglio 34,Ittiri (SS)	Via Marini 71, Ittiri (SS)	Pane e prodotti da forno senza glutine
PARADISO S.p.A. Via Cavicchione di Sotto 1 Calcinato (BS)	Via Crosaris 16 Paradiso di Pocenia (UD)	Prodotti in forma liquida
PARMACOTTO S.p.A. Via G.M. Conforti 21, Parma	Strada per S.Vitale 84, Sala Baganza (PR)	Prosciutti cotti arricchiti con vitamine e minerali
PARMALAT S.p.A. Via O.Grassi 26, Collecchio (PR)	Via Milano 1, Collecchio (PR)	Latti e prodotti a base di latte - succhi di frutta - prodotti in forma liquida
PARMALAT S.p.A. Via O.Grassi 26, Collecchio (PR)	Via Tonale 21/a, Albano S. Alessandro (BG)	Latti delattosati e arricchiti **AP**
PARMALAT S.p.A. Via O.Grassi 26, Collecchio (PR)	Valle di Vitalba, Atella (PZ)	Prodotti da forno
PARMALAT S.p.A. Via O.Grassi 26, Collecchio (PR)	Via Sprina 20, Svignano (CN)	Latti dietetici **AP**
PASTA D'ALESSIO di Cavicchioli Antonietta Via N. Strimpelli 33, Ardea (RM)	Via N. Strimpelli 33, Ardea (RM)	Paste dietetiche senza glutine **AP**
PASTA GAZZOLA S.p.A. Via della Rovere 2, Casale Monferrato (CN)	Via Cuneo 25, Mondovì (CN)	Paste dietetiche
PASTA LENSI S.r.l. Via Don Luigi Sturzo 21/23 Verolanuova (BS)	Via Don Luigi Sturzo 21/23, Verolanuova (BS)	Paste dietetiche senza glutine

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
PASTICCERIA ZINGERLE Via Druso 49, Bolzano	Via Nobel 118, Laives (BZ)	Alimenti senza glutine surgelati
PASTIFICIO ANDALINI S.r.l. Via E.Toti 6, Cento (FE)	Via E.Toti 6, Cento (FE)	Paste dietetiche
PASTIFICIO DI CHIAVENNA Via Nazionale 4 Prata Camportaccio (SO)	Via Nazionale 4, Prata Camportaccio (SO)	Paste dietetiche
PASTIFICIO MENNUCCI S.p.A. Via Balestreri 236 Ponte a Moriano (LU)	Via Balestreri 236, Ponte a Moriano (LU)	Paste e farine dietetiche
PASTIFICIO VALLE DEL RUBICONE S.a.s. Via Gessi 18, Tribola di Borghi (FC)	Via Gessi 18, Tribola di Borghi (FC)	Paste dietetiche
PEDON S.p.A. Via del Progresso 32, Molvena (VI)	Via del Progresso 32, Molvena (VI)	Polveri senza glutine
PENTA S.r.l. Via del Consorzio 23, Falconara Marittima (AN)	Via dell'Artigianato 13, Falconara Marittima (AN)	Polveri - liquidi - capsule - compresse - solo confezionamento di granulati
PEPSICO BEVERAGES ITALIA S.r.l. Via Tiziano 32, Milano	Via Cendon 20 Silea (TV)	Prodotti in forma liquida
PERFETTI Van Melle S.p.A. Via XXV Aprile 7/9, Lainate (MI)	Divisione Caremoli Via Garbagnate 39 Lainate (MI)	Caramelle - pastigliaggi - confetti - chewing gum
PERFETTI Van Melle S.p.A. Via XXV Aprile 7/9, Lainate (MI)	Via XXV Aprile 7/9 Lainate (MI)	Compresse - confetti - pastigliaggi – caramelle- chewing gum
PETRINI S.p.A. Via IV Novembre 2/4 Bastia Umbra (PG)	Via IV Novembre 2/4 Bastia Umbra (PG)	Farine e paste dietetiche
PHARCOTERM S.p.A. Via Merli 1 Cusano Milanino (MI)	Via Merli 1 Cusano Milanino (MI)	Polveri - granulati – compresse – opercoli - solo operazioni di confezionamento di capsule – tavolette - perle
PHARMAGEL ENGINEERING S.p.A. Via Bellarmino 6, Milano	Viale Europa 9, Lodi (MI)	Capsule di gelatina molle
PHOENIX S.r.l. Via Due Giugno 60/A Peschiera Borromeo (MI)	Via Due Giugno 60/A, Peschiera Borromeo (MI)	Polveri solo operazioni di confezionamento di capsule,compresse,opercoli,tavolette
PICCHIOTTI PASTA FRESCA S.r.l. Via Pratignone 100, Empoli	Via Provinciale di Mercatale 108/D, Vinci (FI)	Pasta fresca dietetica senza glutine **AP**
PIETRO CORICELLI S.p.A Località Madonna di Lugo 44 Spoleto (PG)	Località Madonna di Lugo 44, Spoleto (PG)	Oli vitaminizzati
PLADA INDUSTRIALE S.r.l. Via Migliara 45, Latina	Via Nazionale 123, Ozzano Taro (PR)	Prodotti da forno - polveri - latti liquidi e in polvere per l'infanzia - oli dietetici - paste e sfarinati – liofilizzati – estratti vegetali solubili in polvere arricchiti con vitamine e minerali
PLADA INDUSTRIALE S.r.l. Via Migliara 45, Latina	Via Migliara 45, Latina	Prodotti da forno - omogeneizzati - succhi di frutta - formaggi fusi
PRE-GEL S.p.A. Via Comparoni 64, Reggio Emilia	Via Comparoni 64, Reggio Emilia	Semilavorati per gelaterie e pasticcerie in crema ed in polvere
PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.r.l. Via G. Lanza 3, Milano	Via Platone 15/ bis , Pianura (NA)	Solo operazioni di confezionamento secondario e etichettatura da effettuarsi solo su prodotti già confezionati
PROIEZIONE PIU' S.r.l. Via Mozambico17, Russi (RA)	Via Mozambico 17,Russi (RA)	Polveri - capsule – pastiglie – granulati - compresse - liquidi **AP**
PRONTOFOODS S.p.A. Via Cefalonia 70, Brescia	Via Carlo Levi 30, Sant'Olcese (GE)	Solo confezionamento di preparati per infusi
PROSCIUTTIFICIO WOLF SAURIS S.p.A. Via Sauris di Sotto 88, Sauris (UD)	Via Sauris di Sotto 88, Sauris (UD)	Speck arricchito di vitamina E
QUALITY FOOD GROUP S.p.A. Via Spilimbergo 221 Martignacco (UD)	Via Spilimbergo 221, Martignacco (UD)	Prodotti da forno

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
QUARANTA SANTE Viale G. Cesare 44/46, Pontinia (LT)	Via Striscia snc, Pontinia (LT)	Capsule – compresse - granulati – tavolette – polveri – prodotti semisolidi - barrette
QUARGENTAN S.p.A. Via Valle 1, Terrossa di Roncà (VR)	Viale delle Fontanelle 91, S. Bonifacio (VR)	Succhi e nettari di frutta – bevande
R.DI.R. S.r.l. Via Colombina 21/A Buscoldo di Curtatone (MN)	Via Colombina 21/A ,Buscoldo di Curtatone (MN)	Prodotti in forma liquida - soluzioni con polveri nel tappo dosatore - capsule - compresse – polveri
R.E.F. S.r.l. Via Tor Sapienza 211, Roma	Via Tor Sapienza 211, Roma	Polveri - granulati - prodotti in forma liquida - capsule – compresse
RE.NA.CO. sas Via Ponte di Pietra 3, Crocetta del Montello (TV)	Via del Commercio 20/a, Cornuda (TV)	Capsule - liquidi
RETTAROLI PACIFICO Via Annia Faustina 14, Roma	Via G. Miani 34, Roma	Oli dietetici
RIVOLTINI ALIMENTARE DOLCIARIA s.n.c. Via delle Industrie 22 Vescovato (CR)	Via delle Industrie 22, Vescovato (CR)	Barrette
ROCCHETTA S.p.A. Zona ind. sud Loc. Madonna del Piano, Gualdo Tadino (PG)	Zona ind. sud Loc. Madonna del Piano Gualdo Tadino (PG)	Bevande arricchite
RODEXSPORT S.r.l. Via Cimarosa 15/17, Ferrara	Via Cimarosa 15/17, Ferrara	Barrette - granulati- confetture
ROEN Laboratoires S.r.l. Via Grieg 38, Saronno (VA)	Via Grieg 38, Saronno (VA)	Polveri - compresse – tavolette - capsule - prodotti in forma liquida – solo operazioni di confezionamento di farine senza glutine
ROTTAPHARM S.p.A. Galleria Unione 5,Milano	Via Robbio 35, Confienza (PV)	Compresse, polveri
RUMMO S.p.A. MOLINO E PASTIFICIO Via Contrada Ponte Valentino Benevento	Via Contrada Ponte Valentino, Benevento	Paste dietetiche
RUSTICHELLI LUIGI & C. s.n.c. Via Calzi 20/A, Faenza	Via Calzi 20/A, Faenza	Prodotti dolciari da forno **AP**
S.I.I.T. S.r.l. Via L.Ariosto 50/60 Trezzano sul Naviglio (MI)	Via L.Ariosto 50/60, Trezzano sul Naviglio (MI)	Polveri - granulati - compresse – capsule
SALPA S.A.S Via Toscana 64 San Giustino (PG)	Via Toscana 55/57, San Giustino (PG)	Biscotti per gelati arricchiti con calcio **AP**
SAIWA S.p.A. Via Cecchi 6, Genova	Capriata d'Orba (AL)	Prodotti da forno
SALIX S.r.l. Via Lago di Alleghe 15, Schio (VI)	Via Lago di Alleghe 15, Schio (VI)	Compresse – capsule- polveri
SALOV S.p.A. Viale Luporini 807, Lucca	Via Montramito 10, Viareggio (LU)	Oli dietetici
SALUS IN ERBIS S.r.l. Viale Anicio Gallo,18/20, Roma	Via Lucio Elio Seiano 95/97, Roma	Capsule – compresse – polveri - liquidi
SAMMONTANA S.p.A. Via Tosco Romagnola 56 Empoli (FI)	Via Tosco Romagnola 56, Empoli (FI)	Ghiaccioli e gelati dietetici
SAN PELLEGRINO S.p.A. Via Castelvetro 17/23, Milano	Via Valsugana 5 San Giorgio in Bosco (PD)	Prodotti in forma liquida
SANGEMINI FRUIT S.p.A. Via Tiberina 1, Sangemini (TR)	Via Tiberina 1, Sangemini (TR)	Prodotti in forma liquida
SEPLASIUM S.r.l. Via G. Galilei 11,Castelbelforte (MN)	Via G. Galilei 11,Castelbelforte (MN)	Integratori alimentari anche di natura erboristica **AP**
SERIS S.r.l. Via al Santuario N.S.della Guardia 36 Genova Bolzaneto	Via al Santuario N.S. della Guardia 36 Genova Bolzaneto	Polveri - granulati - compresse - capsule – liquidi
SIBAT TOMARCHIO S.r.l. Via Balatelle 52,Piano d'Api,Acireale (Catania)	Via Balatelle 52,Piano d'Api, Acireale (Catania)	Prodotti in forma liquida **AP**
SIBEG S.r.l. Via 5ª Strada Zona Industriale 28 Catania	Via 5ª Strada Zona Industriale 28, Catania	Prodotti in forma liquida

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.p.A. Bentivoglio (BO)	Via delle Industrie snc, Livraga (LO)	Solo operazioni di etichettatura di alimenti destinati ad una alimentazione particolare e integratori alimentari da effettuarsi su prodotti già confezionati
SIGMAR ITALIA S.p.A. Via Sombreno 11, Almé (BG)	Via Sombreno 11 Almé (BG)	Polveri – granulati – capsule – compresse – compresse rivestite e solo operazioni di confezionamento di paste dietetiche
SINTACTICA Viale Ercole Marelli 352 Sesto S.Giovanni (MI)	Via Str.Padana Sup.1 loc. Villa Fiorita Cassina dè Pecchi (MI)	Polveri – compresse
SIRC S.p.A. **Natural & Dietetic Foods** Via E.Fermi 3 Caleppio di Settala (MI)	Via E.Fermi 3 Caleppio di Settala (MI)	Polveri - compresse - capsule - prodotti in forma liquida
SIST FARMA s.n.c. Via Aventino 10 Francavilla al Mare (CH)	Via G. D'Annunzio 17/19 – Vasto (CH)	Compresse – capsule **AP**
SITIA YOMO S.p.A. Via San Vittore al Teatro 1, Milano	Pasturago di Vernate (MI)	Yogurt e latti fermentati - prodotti a base di latte
SOLUZIONI ALIMENTARI Via Fabbri 10, Nuvolento (BS)	Via Fabbri 10, Nuvolento (BS)	Paste dietetiche senza glutine - prodotti di pasticceria senza glutine
SPECCHIASOL S.r.l. Via B. Rizzi 1/3 Bussolengo (VR)	Via Monte Grappa 5 S.Bonifacio (VR)	Prodotti in forma liquida - polveri - tavolette - compresse - capsule – granulati
SPECCHIASOL S.r.l. Via B. Rizzi 1/3 Bussolengo (VR)	Via B. Rizzi 1/3 Bussolengo (VR)	Capsule – compresse – polveri – liquidi **AP**
SPEFAR FARMACEUTICI di ZAN GIORGIO e C. s.n.c. Corso Asti 7, Venaria (TO)	Corso Asti 7, Venaria (TO)	Solo operazioni di etichettatura di alimenti destinati ad una alimentazione particolare e integratori alimentari già confezionati
SPIGAFOOD S.r.l. S.S. Amerina km.4,5, Amelia (TR)	S.S. Amerina km.4,5 Amelia (TR)	Paste dietetiche
SPIGHE D'ASTURA Via Sterpaia 77, Borgo Montello (LT)	Via Sterpaia 77, Borgo Montello (LT)	Paste dietetiche,farine e miscele di cereali senza glutine
SPUMADOR S.p.A. Frazione Casilino al Piano Via la Fonte 13, Cadorago (CO)	Frazione Casilino al Piano Via la Fonte 13 Cadorago (CO)	Prodotti in forma liquida
SPUMADOR S.p.A. Frazione Casilino al Piano Via la Fonte 13, Cadorago (CO)	Via Giovanni XXIII 11, S. Andrea Bagni (PR)	Prodotti in forma liquida
STAR Stabilimento Alimentare S.p.A. Via Matteotti 142, Agrate Brianza (MI)	Via Matteotti 142, Agrate Brianza (MI)	Liofilizzati (anche miscelati con pasta)
STAR DUST PRODUCTION s.r.l. Via Cavour 425, Avezzano (AQ)	Via Cavour 425, Avezzano (AQ)	Liquidi – polveri **AP**
STARTINGLINE S.r.l. Via A. Gramsci 16, Nerviano (MI)	Via El Alamein 11 Nerviano (MI)	Polveri - granulati – compresse
STERILGARDA Alimenti S.p.A. Via Medole 52/69 Castiglione delle Stiviere (MN)	Via Medole 52/69 Castiglione delle Stiviere (MN)	Latti - prodotti in forma liquida - budini
STUDIO 3 FARMA S.r.l. Via Confin 62/A, Torre di Mosto (VE)	Via Confin 62/A Torre di Mosto (VE)	Prodotti in forma liquida - compresse - capsule - tavolette – polveri
TESLA S.a.S. **di Zucchi Donatella & C.** Via Monte Maggiore 15, Croci di Calenzano (FI)	Via Prato 90, Calenzano (FI)	Capsule - granuli - prodotti in forma liquida
THE BRIDGE S.r.l. Via Marcigaglia 22 San Pietro Mussolino (VI)	Via Marcigaglia 22, San Pietro Mussolino (VI)	Bevande arricchite a base di riso ed altri cereali senza glutine **AP**
THEMATICA S.r.l. Via Litoranea 4, Follonica (GR)	Località Casone, Scarlino (GR)	Sale marino liquido iposodico **AP**
TONITTO 1939 S.p.A. Via N.S. Lourdes 5 Genova	Via N.S. Lourdes 5, Genova	Gelati arricchiti –gelati senza glutine- gelati senza lattosio e derivati **AP**
TORRE IN PIETRA S.p.A. Via Aurelia km.29,500, Torrimpietra Fraz. di Fiumicino (RM)	Via Aurelia km.29,500 Torrimpietra Fraz di Fiumicino (RM)	Yogurt dietetici

IMPRESA E SEDE LEGALE	SEDE STABILIMENTO	TIPOLOGIE PRODUTTIVE
TRE A ASSEGNATARI ASSOCIATI ARBOREA – Soc.Coop. Agricola per Azioni. Strada 14 Est Bis, Arborea (OR)	Strada 14 Est Bis, Arborea (OR)	Latti delattosati e latti UHTarricchiti
TRENTOFRUTTA S.p.A. Via Alcide De Gasperi 130, Trento	Via Alcide De Gasperi 130 Trento	Prodotti in forma liquida - omogeneizzati a base di frutta e verdura - succhi e nettari di frutta
TRUFFINI & REGGE' FARMACEUTICI S.r.l. Via Oslavia 18, Milano	Via Oslavia 18 Milano	Polveri - granulati - tavolette - compresse - confetti – capsule
UMBRIA VIGOR S.r.l. Zona ind. Fonte Cupa Gualdo Cattaneo (PG)	Zona ind. Fonte Cupa Gualdo Cattaneo (PG)	Olio di germe di grano vitaminizzato
UNILEVER ITALIA S.r.l. Via N. Bonnett 10, Milano	Corso Europa n. 24, Inveruno (MI)	Olii vitaminizzati
UNILEVER ITALIA S.r.l. Via N. Bonnett 10,Milano	Zona Industriale, località Pascarola, Caivano (NA)	Gelati arricchiti
UNIEST Scrl Via Gavardina Sopra 9 Ponte S. Marco di Calcinato (BS)	Via Gavardina Sopra 9, Ponte S. Marco di Calcinato (BS)	Capsule e miscelazioni di tinture madri
UNIONE LABORATORI S.r.l. Divisione Panem Via Bistolfi 31, Milano	Via Umbria 17 S.Mauro Torinese (TO)	Pani dietetici
VALMATIC S.r.l. Via Turati 5, S. Prospero (MO)	Via Turati 5, S. Prospero (MO)	Liquidi **AP**
VALPHARMA INTERNATIONAL S.p.A. Via G.Morgagni 2, Pennabilli (PU)	Via G. Morgagni 2, Pennabilli (PU)	Capsule - compresse - polveri – granulati
VALSOIA S.p.A. Via Ilio Barontini 16/5, Bologna	Corso Matteotti 13, Serravalle Sesia (Vercelli)	Prodotti in forma liquida – gelati vegetali e non,arricchiti con vitamine e minerali
VECCHI & C. PIAM. S.p.A. Via Padre G. Semeria 5, Genova	Via Padre G. Semeria 5 Genova	Oli dietetici
VEGETAL PROGRESS S.r.l Via Principi d'Acaja 6, Torino	Via Novero 8, Ciriè (TO)	Capsule - tavolette - prodotti in forma liquida
VEGETAL RICE S.r.l. Via C. Battisti 40, Rovereto sul Secchia (MO)	Via C. Battisti 40, Rovereto sul Secchia (MO)	Gallette- tavolette senza glutine **AP**
VIBAR NORD S.p.A. Via Al Boscone 16, Colico (LC)	Via Al Boscone 16 Colico (LC)	Polveri – granulati
VIS S.a.s. Az. Agricola di Visini Andrea & C. Via Al Ponte 9, Lovero (SO)	Via Al Ponte 9 Lovero (SO)	Confetture e prodotti a base di frutta
VOLCHEM Via Dandolo 14 Grossa di Gazzo (PD)	Via Dandolo 14 Grossa di Gazzo (PD)	Polveri - compresse – capsule - liquidi
+ WATT S.r.l. Viale Portogallo 1/A Ponte S.Nicolò (PD)	Viale Portogallo 1/A, Ponte S.Nicolò (PD)	Polveri – compresse - capsule
WARNER LAMBERT CANADA INC. Via C. Colombo 1, Lainate (MI)	Via G. Garibaldi 119 Silvi Marina (TE)	Polveri - compresse – granulati
WYETH LEDERLE S.p.A. Via Nettunense 90, Aprilia (LT)	Via Nettunense 90, Aprilia (LT)	Compresse e granulati Solo operazioni di confezionamento di capsule
ZAINI LUIGI S.p.A. Via Carlo Imbonati 59, Milano	Viale Europa 2, Senago (MI)	Prodotti dolciari a base di cioccolato
ZAINI LUIGI S.p.A. Via Carlo Imbonati 59, Milano	Via Carlo Imbonati 59 Milano	Prodotti dolciari: barrette di cioccolato - caramelle
ZETA FARMACEUTICI S.p.A. Via Mentana 38, Vicenza	Via Galvani 10 Sandrigo (VI)	Polveri - granulati - confetti – capsule
ZUEGG S.p.A. Via Francia 6, Verona	Via Francia n.6 Verona	Succhi di frutta - bevande

Legenda : AP stabilimenti autorizzati in via provvisoria alla produzione e/o confezionamento per scadenza dei limiti temporali fissati dal D.P.R. 131 del 19 gennaio 1998.

07A07640

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 31 luglio 2007.

Aggiornamento annuale delle paghe nette giornaliere dei graduati e militari di truppa in servizio di leva, spettanti al 1° luglio 2006, agli allievi delle scuole militari.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 luglio 1986, n. 342, concernente l'aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati e ai militari di truppa in servizio di leva e, in particolare, l'art. 1, comma 2, che autorizza il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad aggiornare annualmente, con propri decreti, le misure delle predette paghe sulla base del tasso programmato di inflazione;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e, in particolare, la nota in calce alla tabella allegata alla legge medesima, nella parte in cui prevede che agli allievi delle scuole militari viene corrisposto il trattamento economico spettante ai militari di truppa di leva, dalla data del compimento del sedicesimo anno di età;

Visto il decreto interministeriale 14 novembre 2006, recante l'aggiornamento, a decorrere dal 1° luglio 2005, delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati e militari di truppa nonché al personale equiparato, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 2, della citata legge n. 342 del 1986;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, ai sensi del quale le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono state sospese, a decorrere dal 1° gennaio 2005;

Ravvisata la necessità di provvedere all'aggiornamento annuale delle paghe nette giornaliere spettanti, a far data dal 1° luglio 2006, agli allievi delle scuole militari;

Considerato il tasso di inflazione programmato per il 2006, pari all'1,7%;

Decreta:

Art. 1.

1. Le paghe nette giornaliere spettanti agli allievi delle Scuole militari «Nunziatella» e «Teulié», della Scuola navale militare «Francesco Morosini» e della Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet» sono fissate, con decorrenza 1° luglio 2006, nelle seguenti misure:

a) allievi del primo anno: € 3,28;

b) allievi del secondo anno: € 3,60;

c) allievi del terzo anno: € 3,93.

Art. 2.

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in € 13.878,00 si provvede a carico delle sottoelencate U.P.B. dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2007:

a) quanto a € 9.004,00, a carico dell'U.P.B. 4.1.1.1 «Spese generali di funzionamento», capitolo 4191 (Esercito italiano);

b) quanto a € 3.996,00, a carico dell'U.P.B. 5.1.1.1 «Spese generali di funzionamento», capitolo 4311 (Marina militare);

c) quanto a € 878,00, a carico dell'U.P.B. 6.1.1.1 «Spese generali di funzionamento», capitolo 4461 (Aeronautica militare).

Roma, 31 luglio 2007

Il Ministro della difesa
PARISI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

07A07593

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 giugno 2007.

Concessione del trattamento straordinario di mobilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore degli ex dipendenti delle società Ente Parco Nazionale del Pollino (Duemila S.p.a.) e Pertusola Sud. (Decreto n. 41179).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visti gli l'accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del sottosegretario *pro tempore*, con i quali è stata concordata la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità

in favore dei dipendenti per i quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Visto il decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 20 marzo 2006, con il quale sono stati individuati 480 milioni di euro sul fondo per l'occupazione, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto n. 40162 del 9 gennaio 2007 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 12 febbraio 2007, reg. 1, foglio 90, con il quale è stata autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità in favore di un numero massimo di duecentottantanove ex dipendenti della società Ente Parco Nazionale del Pollino (Duemila S.p.a.);

Visto il decreto n. 39212 del 2 agosto 2006 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 19 settembre 2006, reg. 4, foglio 372, con il quale è stata autorizzata la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilità in favore dei dipendenti della società Pertusola Sud di Crotone;

Visti i successivi elenchi vidimati dall'INPS, trasmessi in data 5 gennaio 2007, per la società Pertusola Sud di Crotone ed in data 15 marzo 2007 per l'Ente Parco Nazionale del Pollino, che modificano ed integrano i precedenti;

Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero totale delle unità interessate al trattamento, anche in seguito all'aggiunta delle unità dei nuovi elenchi, risulta ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2005, così come previsto dal citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005. n. 266;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, così come definito nell'accordo intervenuto in data 9 marzo 2006 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla presenza del sottosegretario on.le Pasquale Viespoli, in favore di un numero massimo di sette ex dipendenti della società Ente Parco Nazionale del Pollino (Duemila S.p.a.), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 7 del decreto n. 37849 dell'8 febbraio 2006 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2006, reg. 1, foglio 200.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 115.114,44

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10%.

Art. 2.

Ai sensi art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata, per il periodo dal 18 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, la concessione del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 7 marzo 2006, in favore di un numero massimo di uno ex dipendenti della società Pertusola Sud di Crotone, per il quale il trattamento di mobilità ordinaria è scaduto o scadrà nel corso del 2006 e il cui nominativo è indicato nell'elenco allegato.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 16.537,62

Art. 3.

L'onere complessivo, pari ad euro 131.652,06 sarà prelevato dai fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 1 5 marzo 2006, registrato il 20 marzo 2006 dal Ministero dell'economia e delle finanze, che graveranno sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 Occupazione.

Art. 4.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 3, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 55

07A07610

DECRETO 13 luglio 2007.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei dipendenti delle società Tecnosistemi Spa - Tecno Field Services Spa - Tecnosistemi Facility Management Spa - Eudosia S.p.a. - ICT Systems Spa - Tecno Safety Systems Spa (Decreto n. 41581).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visti gli accordi intervenuti in sede governativa presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della sottosegretaria di Stato on.le Rosa Rinaldi, con i quali sono state individuate le fattispecie per le quali sussistono le condizioni previste dal sopraccitato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi;

Visto lo stanziamento di 448 milioni di euro a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 1, comma 1190 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come ridimensionato dal comma 1191 della stessa legge;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, entro il 31 dicembre 2007, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

a) Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, per il periodo dal 22 marzo 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 21 marzo 2007, in favore di un numero massimo di ottantacinque dipendenti della società Tecnosistemi S.p.a.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 1.282.835,30.

Pagamento diretto: si.

b) Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 periodo dal 22 marzo 2007 al 2 giugno 2007 (data di emanazione del decreto di riparto delle unità in mobilità lunga) è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 21 marzo 2007, in favore di un numero massimo di trenta dipendenti della società Tecnosistemi S.p.a.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 67.914,60.

Pagamento diretto: si.

c) Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, per il periodo dal 22 marzo 2007 al 10 settembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 21 marzo 2007, in favore di un numero massimo di due dipendenti della società Tecnosistemi S.p.a.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 18.326,20

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

a) Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, per il periodo dal 22 marzo 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 21 marzo 2007, in favore di un massimo di centoventinove dipendenti della società Tecno Field Services S.p.a.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 1.946.891,22.

Pagamento diretto: si.

b) Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il periodo dal 22 marzo 2007 al 2 maggio 2007 (data di emanazione del decreto di riparto delle unità in mobilità lunga), è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 21 marzo 2007, in favore di un numero massimo di centotrentaquattro dipendenti della società Tecno field services S.p.a.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 303.351,88.

Pagamento diretto: si.

c) Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, per il periodo dal 22 marzo 2007 al 1° ottobre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza Sociale alla presenza della sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 21 marzo 2007, in favore di un numero massimo di un dipendente della società Tecno Field Services S.p.a.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 10.295,02.

Pagamento diretto: si.

Art. 3.

a) Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, per il periodo dal 22 marzo 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 21 marzo 2007, in favore di un numero massimo di quattordici dipendenti della società Tecnosistemi Facility Management S.p.a.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 211.290,52.

Pagamento diretto: si.

b) Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il periodo dal 22 marzo 2007 al 2 maggio 2007, (data di emanazione del decreto di riparto delle unità in mobilità lunga), è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 21 marzo 2007, in favore di un numero massimo di quattro dipendenti della società Tecnosistemi Facility Management S.p.a.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 9.055,28.

Pagamento diretto: si.

c) Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, per il periodo dal 22 marzo 2007 al 5 giugno 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 21 marzo 2007, in favore di un numero massimo di un dipendente della società Tecnosistemi Facility Management S.p.a.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 4.042,54.

Pagamento diretto: si.

d) Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, per il periodo dal 22 marzo 2007 al 5 luglio 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 21 marzo 2007, in favore di un numero massimo di un dipendente della società Tecnosistemi facility management S.p.a.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 5.659,56.

Pagamento diretto: si.

Art. 4.

a) Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, per il periodo dal 22 marzo 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 21 marzo 2007, in favore di un numero massimo di dodici dipendenti della società Eudosia S.p.a.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 181.106,16.

Pagamento diretto: si.

b) Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il periodo dal 22 marzo 2007 al 2 maggio 2007 (data di emanazione del decreto di riparto delle unità in mobilità lunga), è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 21 marzo 2007, in favore di un numero massimo di un dipendente della società Eudosia S.p.a.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 2.263,82.

Pagamento diretto: si.

Art. 5.

Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, per il periodo dal 22 marzo 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del tratta-

mento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 21 marzo 2007, in favore di un numero massimo di diciotto dipendenti della società ICT Systems S.p.a.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 271.659,24.

Pagamento diretto: si.

Art. 6.

Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il periodo dal 22 marzo 2007 al 2 maggio 2007 (data di emanazione del decreto di riparto delle unità in mobilità lunga) è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 21 marzo 2007, in favore di un numero massimo di un dipendente della società Tecno safety systems S.p.a.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 2.263,82.

Pagamento diretto: si.

Art. 7.

L'onere complessivo pari ad euro 4.316.955,16 graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1078 del 20 marzo 2007, registrato al conto impegni n. 9 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario (PG 02).

Art. 8.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 7 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

07A07609

DECRETO 13 luglio 2007.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei dipendenti delle società Pietra Spa e Mantero Seta Spa. (Decreto n. 41584).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visti gli accordi intervenuti, in sede governativa presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della sottosegretaria di Stato on.le Rosa Rinaldi, con i quali sono state individuate le fattispecie per le quali sussistono le condizioni previste dal sopraccitato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi;

Visto lo stanziamento di 448 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. l, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni - previsto dall'art. 1, comma 1190 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come ridimensionato dal comma 1191 della stessa legge;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, entro il 31 dicembre 2007, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 26 febbraio 2007, in favore di un numero massimo di settanta dipendenti della società Pietra S.p.a., unità di Brescia.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 1.358.296,80.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, per il periodo dal 13 marzo 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 1° marzo 2007, in favore di un numero massimo di duecentoventiquattro dipendenti della società Mantero Seta S.p.a., unità di Como e Grandate.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 3.489.310,72.

Pagamento diretto: no.

Art. 3.

L'onere complessivo pari ad euro 4.847.607,52 graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1078 del 20 marzo 2007, registrato al conto impegni n. 9 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario (PG 02).

Art. 4.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 3 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

07A07607

DECRETO 17 luglio 2007.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei dipendenti delle società Co.Pro.B Sca, Eridania Sadam, Italia Zuccheri Spa, Sfir. (Decreto n. 41582).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visti gli accordi intervenuti, in sede governativa in data 13 marzo 2007, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della sottosegretaria di Stato on.le Rosa Rinaldi, con il quale, nell'ambito delle problematiche del settore saccarifero, sono state individuate le fattispecie relative alle società Co.Pro.B. Sca, Eridania Sadam S.p.a., Italia Zuccheri Spa, Sfir Spa, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopraccitato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle aziende di cui sopra individuate dal predetto accordo;

Visto lo stanziamento di 448 milioni di euro — a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. l, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni — previsto dall'art. 1, comma 1190 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come ridimensionato dal comma 1191 della stessa legge;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, entro il 31 dicembre 2007, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, per il periodo dal 13 marzo 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto in data 13 marzo 2007 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di centosettantacinque lavoratori (corrispondenti ad un ricorso medio mensile per 44 unità lavorative), dipendenti della società Co.Pro.B S.c.a., unità produttive di Minerbio (Bologna) e Ostellato (Ferrara).

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 685.400,32.

Pagamento diretto: no.

Art. 2.

Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, per il periodo dal 13 marzo 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto in data 13 marzo 2007 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di settecentotrentasei lavoratori (corrispondenti ad un ricorso medio mensile per duecentosessantasette unità lavorative) dipendenti della società Eridania Sadam, unità produttive di Celano (L'Aquila), Castiglion Fiorentino (Arezzo), Villasor (Cagliari), Fermo (Ascoli Piceno), Russi (Ravenna), Jesi (Ancona), San Quirico (Parma), Bologna.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 4.159.133,76.

Pagamento diretto: no.

Art. 3.

Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata per il periodo dal 13 marzo 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale definito nell'accordo intervenuto in data 13 marzo 2007 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di quattrocentotrenta lavoratori (corrispondenti ad un ricorso medio mensile per centottantatre unità lavorative), dipendenti della società Italia Zuccheri S.p.a., unità produttive di Bondeno (Ferrara), Casei Gerola (Pavia), Porto Viro (Rovigo), Finale Emilia (Modena), Pontelongo (Padova) e Minerbio (Bologna).

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 2.850.642,24.

Pagamento diretto: no.

Art. 4.

Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, per il periodo dal 13 marzo 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto in data 13 marzo 2007 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di trecentocinquantuno lavoratori (corrispondenti ad un ricorso medio mensile per duecentotrentasei unità lavorative) dipendenti della società Sfir, unità produttive di Foggia Incoronata (Foggia), Forlimpopoli (Forlì-Cesena), San Pietro in Casale (Bologna), Pontelagoscuro (Ferrara) e Cesena.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 3.676,238,08.

Pagamento diretto: no.

Art. 5.

L'onere complessivo pari ad euro 11.371.414,40 graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1078 del 20 marzo 2007, registrato al conto impegni n. 9 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario (PG 02).

Art. 6.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 3 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

07A07608

DECRETO 20 luglio 2007.

Destinazione fondi per la concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei lavoratori la cui situazione occupazionale sia stata resa precaria dallo stato di dissesto finanziario del comune di Taranto. (Decreto n. 41583).

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni ai fini della concessione o della proroga in deroga alla vigente normativa degli ammortizzatori sociali;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopra indicato comma 1190, che prevede la possibilità per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intervenire con la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2007 che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2007;

Viste le intese stipulate in sede istituzionale territoriale in data 7 maggio 2007 ed in data 18 maggio 2007 che individuano misure idonee a consentire il superamento della situazione di crisi occupazionale derivante dallo stato di dissesto finanziario del comune di Taranto;

Considerata l'opportunità di intervenire con misure di sostegno al reddito che possano integrare e rafforzare l'attuazione dei programmi di cui al capoverso precedente;

Visto l'accordo governativo stipulato con la regione Puglia allegato al presente decreto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ai fini dell'attribuzione alla medesima regione di risorse finanziarie per la concessione o la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori la cui situazione occupazionale sia stata resa precaria dallo stato di dissesto finanziario del comune di Taranto;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo quanto concordato nel verbale di accordo governativo stipulato, in data 23 maggio 2007, alla presenza del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio on.le Enrico Letta, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale on.le Cesare Damiano, del Presidente della regione Puglia on.le Nichi Vendola e del Prefetto di Taranto dott. Francesco Alecci, vengono destinati 5 milioni di euro alla concessione, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori (impiegati, quadri, operai, intermedi) la cui situazione occupazionale sia stata resa precaria dallo stato di dissesto finanziario del comune di Taranto e che siano stati sospesi o licenziati da imprese che non possono ricorrere agli strumenti previsti dalla vigente normativa per l'attuazione degli allegati programmi definiti in sede istituzionale e territoriale in data 7 maggio 2007 ed in data l8 maggio 2007.

Art. 2.

I destinatari degli ammortizzatori sociali, la tipologia dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei medesimi, il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale del territorio di riferimento e le modalità di monitoraggio della spesa, saranno definiti e modulati in un accordo quadro territoriale da realizzarsi sulla base delle esigenze verificate dalle parti sociali d'intesa con la regione Puglia e gli enti locali.

Art. 3.

L'onere complessivo pari ad euro 5.000.000 graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1078 del 20 marzo 2007, registrato al conto impegni n. 9 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario (PG 02).

Art. 4.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 3, l'Istituto nazionale della preridenza sociale, la direzioni regionale del lavoro, la regione e Italia Lavoro sono tenuti a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2007

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
DAMIANO

*Il Ministro
dell'economia e delle finaze*
PADOA SCHIOPPA

07A07611

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 giugno 2007.

Riconoscimento, al sig. Al Mounir Ait Si Tahar, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale il sig. Al Mounir At Si Tahar, nato a Fquih Ben Salam (Marocco) il 29 agosto 1972, cittadino marocchino, ha chiesto il riconoscimento del diploma di parrucchiere conseguito in data 12 luglio 1990 a seguito di frequenza di apposito corso professionale presso la scuola tecnico-professionale «Delegation de l'Entraide Nationale» di Beni Mellal (Marocco), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore così come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del giorno 8 giugno 2007, che ha ritenuto il titolo dell'interessato per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificatamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio delle attività di acconciatore, senza alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-Federacconciatori;

Decreta:

1. Al sig. Al Mounir Ait Si Tahar, cittadino marocchino, nato il 29 agosto 1972, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2007

Il direttore generale: BIANCHI

07A07441

DECRETO 19 giugno 2007.

Riconoscimento, al sig. Choubai Khalid, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale il sig. Choubai Khalid, nato a Casablanca (Marocco) il 21 settembre 1969, cittadino marocchino, ha chiesto il riconoscimento del diploma di parrucchiere conseguito in data 30 luglio 1992 a seguito di frequenza di apposito corso professionale presso la scuola tecnico-professionale «Centre d'Education et de Formation Coiffure de Derb Omar» della città di Casablanca (Marocco), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore così come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del giorno 8 giugno 2007, che ha ritenuto il titolo dell'interessato per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificatamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio delle attività di acconciatore, senza alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-Federaccorciatori;

Decreta:

1. Al sig. Choubai Khalid, nato il 21 settembre 1969, cittadino marocchino, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgi-

mento in Italia dell'attività di acconciatore ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2007

Il direttore generale: BIANCHI

07A07442

DECRETO 19 giugno 2007.

Riconoscimento, al sig. Chaibi El Fadili, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale il sig. Chaibi El Fadili, nato a Ait Ouribel il 14 febbraio 1971, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del diploma di parrucchiere conseguito in data 14 novembre 2000 a seguito di frequenza di apposito corso professionale presso la scuola tecnico- professionale «Ecole Biba Privee de Coiffure Moderne» della città di Rabat (Marocco), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore cosi come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del giorno 8 giugno 2007, che ha ritenuto il titolo dell'interessato per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificatamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio delle attività di acconciatore, senza alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-Federacconciatori;

Decreta:

1. Al sig. Chaibi El Fadili, nato il 14 febbraio 1971, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2007

Il direttore generale: BIANCHI

07A07447

DECRETO 19 giugno 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Osagie Dawodu Lydia, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di acconciatrice.

IL DIRETTORE GENERALE
SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale la sig.ra Osagie Dawodu Lydia nata a Lagos (Nigeria) il 23 aprile 1972, cittadina nigeriana, ha chiesto il riconoscimento del diploma di parrucchiera conseguito a seguito di frequenza di apposito corso professionale presso la scuola tecnico-professionale «Institute of Hair & Weaving Education» di Benin City (Nigeria), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività di acconciatrice così come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesse, dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del giorno 8 giugno 2007, che ha ritenuto il titolo della interessata per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificatamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idonea all'esercizio delle attività di acconciatrice, senza alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-Federacconciatori;

Decreta:

1. Alla sig.ra Osagie Dawodu Lydia, nata il 23 aprile 1972, cittadina nigeriana, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatrice ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2007

Il direttore generale: BIANCHI

07A07448

DECRETO 19 giugno 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Precious Iduozee, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di acconciatrice.

IL DIRETTORE GENERALE
SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale la sig.ra Precious Iduozee, nata a Benin City (Nigeria) il 4 aprile 1979, cittadina nigeriana, ha chiesto il riconoscimento del diploma di parrucchiera conseguito a seguito di frequenza di apposito corso professionale presso la scuola tecnico-professionale «Harmony Comprehensive College of Commerce» di Otuocha (Nigeria), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività di acconciatrice così come disciplinata dalla lege 23 dicembre 1970, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del giorno 8 giugno 2007, che ha ritenuto il titolo della interessata per i suo contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificatamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idonea all'esercizio delle attività di acconciatrice, senza alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-Federacconciatori;

Decreta:

1. Alla sig.ra Precious Iduozee, nata il 4 aprile 1979, cittadina nigeriana, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quali titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatrice ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2007

Il direttore generale: BIANCHI

07A07449

DECRETO 19 giugno 2007.

Riconoscimento, al sig. Amal Abou El Nasr, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale il sig. Amal Abou El Nasr, nato a Alex (Egitto) l'8 dicembre 1957, cittadino egiziano, ha chiesto il riconoscimento del diploma di parrucchiere, conseguito a seguito di frequenza di apposito corso professionale, al fine dell'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore così come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del giorno 8 giugno 2007, che ha ritenuto il titolo dell'interessato per i suo contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3,

comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificatamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio delle attività di acconciatore, senza alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-Federacconciatori;

Decreta:

1. Al sig. Amal Abou El Nasr, nato il giorno 8 dicembre 1957, cittadino egiziano, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2007

Il direttore generale: BIANCHI

07A07450

DECRETO 19 giugno 2007.

Riconoscimento, al sig. Mansori El Ghazouani, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale il sig. Mansori El Ghazouani, nato a Oulad Bhar Sghar (Marocco) il 30 dicembre 1968, cittadino marocchino, ha chiesto il riconoscimento del diploma di parrucchiere conseguito in data 15 luglio 1988 a seguito di frequenza di apposito corso professionale presso la scuola tecnico-professionale «Ecole Polytechnique de la Coiffure Mixte» di Oued Zem (Marocco), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore così come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del giorno 8 giugno 2007, che ha ritenuto il titolo dell'interessato per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificatamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio delle attività di acconciatore, senza alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-Federacconciatori;

Decreta:

1. Al sig. Mansori El Ghazouani, cittadino marocchino, nato il 30 dicembre 1968, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2007

Il direttore generale: BIANCHI

07A07451

DECRETO 19 giugno 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Hanine Taher, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di acconciatrice.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale la sig.ra Hanine Taher, nata a Tioughza (Marocco) il 15 novembre 1976, cittadina marocchina, ha chiesto il riconoscimento del diploma di parrucchiere conseguito in data 21 settembre 1998 a seguito di frequenza di apposito corso professionale presso la scuola tecnico-professionale «Ecole de Coiffure Style II» della città di Guelmim (Marocco), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore cosi come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei

titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del giorno 8 giugno 2007, che ha ritenuto il titolo dell'interessato per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3. comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificatamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idonea all'esercizio delle attività di acconciatrice, senza alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'associazione di categoria CNA-Federacconciatori;

Decreta

1. Alla sig.ra Hanine Taher, nata il 15 novembre 1976, cittadina marocchina, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2007

Il direttore generale: BIANCHI

07A07452

DECRETO 26 luglio 2007.

Nomina del commissario governativo della società «Perugino - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale di accertamento ispettivo in data 29 novembre 2005, effettuato dagli ispettori di questo Ministero nei confronti della «Perugino - società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma;

Riscontrato che dal predetto verbale emergono una serie di irregolarità nella gestione societaria, che integrano il presupposto per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies*;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative, di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 espresso nella seduta del 9 maggio 2007;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della «Perugino - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, codice fiscale 80418910586, costituita in data 29 aprile 1974 a rogito notaio dott. Landini Costanzo, coadiutore Cavallaro F.

Art. 2.

L'avv. Nicolò Carlo, codice fiscale n. NCL CRL 32A03 H501G, nato a Roma il 3 gennaio 1932, con studio in Roma, via Ferdinando di Savoia n. 3, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'Ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A07577

DECRETO 26 luglio 2007.

Nomina del commissario governativo della società cooperativa «Isola Tiberina 80 - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale di accertamento ispettivo, in data 29 novembre 2005 effettuato dagli ispettori di questo Ministero nei confronti della «Isola Tiberina 80 - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma;

Riscontrato che dal predetto verbale emergono una serie di irregolarità nella gestione societaria, che integrano il presupposto per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies*;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 espresso nella seduta del 9 maggio 2007;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della «Isola Tiberina 80 - Società cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Roma, codice fiscale 03589250582, costituita in data 11 maggio 1979 a rogito notaio dott. Jemma Andrea di Roma.

Art. 2.

Il dott. Mario Piovano, nato a Roma il 25 ottobre 1937, con studio in Roma, via Oslavia n. 14, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A07578

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 9 agosto 2007.

Rinnovo del riconoscimento alla Società RINA S.p.A., in Genova, quale organismo notificato a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocità e convenzionale ed a svolgere la procedura di verifica CE dei sottosistemi ai sensi del decreto legislativo n. 299/2001.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, sulle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994;

Vista la direttiva 96/48/CE del 23 luglio 1996 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità;

Visto il decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299 di attuazione della direttiva 96/48/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità;

Vista la nota prot. n 145/R.I./DIP 4 del 1º marzo 2006, con la quale la Direzione generale per il trasporto ferroviario ha istituito un gruppo di lavoro con l'incarico di svolgere le attività di verifica previste dai decreti legislativi n. 299/2001 e n. 268/2004;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 181 del 18 maggio 2006, convertito con la legge n. 233 del 17 luglio 2006, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, relativo alla ricognizione, in via amministrativa, delle strutture trasferite del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti, modificato con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2007 e 4 maggio 2007;

Visto, il decreto dirigenziale del 5 agosto 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 207 del 4 settembre 2002, con il quale l'organismo RINA S.p.a. è stato riconosciuto idoneo a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV del decreto legislativo n. 299/2001, nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del medesimo decreto con riferimento ai sottosistemi di: infrastrutture; energia; controllo, comando e segnalamento; materiale rotabile; manutenzione;

Vista l'istanza di rinnovo del riconoscimento presentata dalla Società RINA S.p.a., con sede legale via Corsica, 12 - 16128 Genova, con nota del 2 marzo 2007, con la quale la medesima società ha chiesto il rinnovo

del riconoscimento a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV del decreto legislativo n. 299/2001, nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del medesimo decreto con riferimento ai sottosistemi di seguito specificati:

infrastrutture;

energia;

controllo, comando e segnalamento;

materiale rotabile;

manutenzione;

Considerato che, nella predetta istanza, la medesima Società RINA S.p.a. ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 299/2001;

Ravvisata la completezza della documentazione prodotta dalla suddetta Società, nonché la conformità della stessa a quanto previsto dall'allegato VIII del citato decreto legislativo;

Tenuto conto che dall'esame della menzionata documentazione ed a seguito delle visite ispettive, di cui all'art. 7 dei decreti legislativi più volte citati, effettuate presso la sede della Società richiedente, nonché presso alcuni laboratori di cui l'Organismo ha dichiarato di avvalersi, è stata accertata il mantenimento dei requisiti minimi previsti dall'allegato VII del medesimo decreto legislativo e la sussistenza delle ulteriori condizioni previste dal citato art. 7, comma 4;

Viste le risultanze dell'istruttoria svolta da parte del menzionato gruppo di lavoro contenute nella nota acquisita al protocollo n. D.G.4/R.U./0076180 del 3 agosto 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. È rinnovato il riconoscimento alla Società RINA S.p.a., con sede legale via Corsica n. 12 - 16128 Genova, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 299/2001, quale organismo notificato con n. 0474 a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV del citato decreto legislativo, nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI del medesimo decreto con riferimento ai sottosistemi di seguito specificati:

infrastrutture;

energia;

controllo, comando e segnalamento;

materiale rotabile;

manutenzione.

Art. 2.

1. Le attività correlate alle procedure di cui all'art. 1 devono essere svolte dall'organismo secondo le modalità stabilite dal citato decreto legislativo.

2. L'organismo è tenuto ad assicurare il mantenimento della struttura, nonché dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali — ivi comprese le scelte effettuate dallo stesso in merito all'utilizzazione dei laboratori e dei consulenti esterni — come individuate nella documentazione agli atti con l'obbligo di sottoporre eventuali variazioni alla preventiva approvazione delle competenti strutture ministeriali.

Art. 3.

1. Il Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri — vigila sulle attività dell'organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 9 del decreto n. 299/2001, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dei soggetti utilizzatori dei componenti o gestori di sottosistemi di cui all'art. 1 del presente decreto, anche mediante verifica a campione delle certificazioni rilasciate. A tal fine l'organismo comunica ogni anno all'Amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori.

2. Il Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri — dispone, con periodicità almeno annuale, visite di vigilanza presso l'organismo notificato RINA S.p.a. al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte.

Art. 4.

1. Il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a sei mesi nel caso di accertate gravi e ripetute irregolarità da parte dell'organismo notificato RINA S.p.a. nelle attività di valutazione o verifica o nei rapporti con i fabbricanti o con gli enti appaltanti, ovvero qualora, in sede di vigilanza, emerga il venir meno dei requisiti prescritti.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione è ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarità o carenze.

3. Il riconoscimento è revocato nel caso in cui l'organismo notificato RINA S.p.a. non ottemperi, con le modalità ed i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.

4. I provvedimenti alla sospensione o revoca sono comunicati all'organismo, alla commissione ed agli altri Stati membri.

Art. 5.

1. Il riconoscimento ha validità quinquennale e decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2007

Il capo dipartimento: FUMERO

07A07604

DECRETO 9 agosto 2007.

Riconoscimento dell'organismo Società Italcertifer s.c.p.a., in Firenze, a valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità dei sistemi ferroviari transeuropei ad alta velocità e convenzionale ed a svolgere la procedura di verifica CE dei sottosistemi, ai sensi dei decreti legislativi n. 299/2001 e n. 268/2004.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, sulle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994;

Vista la direttiva 96/48/CE del 23 luglio 1996 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità;

Visto il decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299 di attuazione della direttiva 96/48/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità;

Vista la direttiva 2001/16/CE del 19 marzo 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;

Visto il decreto legislativo 30 settembre 2004, n. 268 di attuazione della direttiva 2001/16/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;

Vista la nota prot. n. 145/R.I./DIP 4 del 1º marzo 2006, con la quale la Direzione generale per il trasporto ferroviario ha istituito un gruppo di lavoro con l'incarico di svolgere le attività di verifica previste dai decreti legislativi n. 299/2001 e n. 268/2004;

Visto l'art. 1 del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito con la legge n. 233 del 17 luglio 2006, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, relativo alla ricognizione, in via amministrativa, delle strutture trasferite del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti, modificato con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2007 e 4 maggio 2007;

Vista l'istanza presentata dalla Italcertifer s.c.p.a., con sede legale in viale Spartaco Lavagnini, 58 - 50129 Firenze, con nota prot. n. 048/2006 del 25 febbraio 2006, con la quale la medesima Società ha chiesto il riconoscimento a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV dei decreti legislativi n. 299/2001 e n. 268/2004, nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI dei medesimi decreti, ai sensi:

del decreto legislativo n. 299/2001 per i sottosistemi:

1) infrastruttura;

2) energia;

3) comando, controllo e segnalamento;

4) materiale rotabile;

5) ambiente;

6) manutenzione;

7) esercizio;

8) utenti;

del decreto legislativo n. 268/2004 per i sottosistemi:

1) infrastruttura;

2) energia;

3) comando, controllo e segnalamento;

4) materiale rotabile;

5) esercizio e gestione del traffico;

6) manutenzione;

7) applicazioni telematiche;

Considerato che, nella predetta istanza, la medesima Società Italcertifer s.c.p.a ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII dei decreti legislativi n. 299/2001 e n. 268/2004;

Ravvisata la completezza della documentazione prodotta dalla suddetta Società, nonché la conformità della stessa a quanto previsto dall'allegato VIII dei citati decreti legislativi;

Tenuto conto che dall'esame della menzionata documentazione ed a seguito delle visite ispettive, di cui all'art. 7 dei decreti legislativi più volte citati, effettuate presso la sede della Società richiedente, nonché presso alcuni laboratori di cui l'Organismo ha dichiarato di avvalersi, è stata accertata l'esistenza dei requisiti minimi previsti dall'allegato VII dei medesimi decreti legislativi e la sussistenza delle ulteriori condizioni previste dal citato art. 7, comma 4;

Viste le risultanze dell'istruttoria svolta da parte del menzionato gruppo di lavoro contenute nella nota acquisita al protocollo n. SDG/DIV5/R.I.T./0000532 dell'8 agosto 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. La Società Italcertifer s.c.p.a., con sede legale in viale Spartaco Lavagnini, 58 - 50129 Firenze, è riconosciuta, ai sensi dell'art. 7 dei decreti legislativi n. 299/2001 e n. 268/2004, quale organismo abilitato a svolgere la procedura di valutazione di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità di

cui all'allegato IV dei citati decreti legislativi, nonché la procedura di verifica CE di cui all'allegato VI dei medesimi decreti, ai sensi:

del decreto legislativo n. 299/2001 per i sottosistemi:

1) infrastruttura;

2) energia;

3) comando, controllo e segnalamento;

4) materiale rotabile;

5) ambiente;

6) manutenzione;

7) esercizio;

8) utenti;

del decreto legislativo n. 268/2004 per i sottosistemi:

1) infrastruttura;

2) energia;

3) comando, controllo e segnalamento;

4) materiale rotabile;

5) esercizio e gestione del traffico;

6) manutenzione;

7) applicazioni telematiche.

Art. 2.

1. Le attività correlate alle procedure di cui all'art. 1 devono essere svolte dall'organismo secondo le modalità stabilite dai citati decreti legislativi.

2. L'organismo è tenuto ad assicurare il mantenimento della struttura, nonché dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali — ivi comprese le scelte effettuate dallo stesso in merito all'utilizzazione dei laboratori e dei consulenti esterni — come individuate nella documentazione agli atti con l'obbligo di sottoporre eventuali variazioni alla preventiva approvazione delle competenti strutture ministeriali.

Art. 3.

1. Il Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri - vigila sulle attività dell'organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 9 dei decreti n. 299/2001 e n. 268/2004, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dei soggetti utilizzatori dei componenti o gestori di sottosistemi di cui all'art. 1 del presente decreto, anche mediante verifica a campione delle certificazioni rilasciate. A tal fine l'Organismo comunica ogni anno all'Amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori.

2. Il Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri dispone, con periodicità almeno annuale, visite di vigilanza presso l'organismo Italcertifer s.c.p.a. al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarità delle operazioni svolte.

Art. 4.

1. Il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a sei mesi nel caso di accertate gravi e ripetute irregolarità da parte dell'organismo Italcertifer s.c.p.a. nelle attività di valutazione o verifica o nei rapporti con i fabbricanti o con gli enti appaltanti, ovvero qualora, in sede di vigilanza, emerga il venir meno dei requisiti prescritti.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione è ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarità o carenze.

3. Il riconoscimento è revocato nel caso in cui l'organismo Italcertifer s.c.p.a. non ottemperi, con le modalità ed i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.

4. I provvedimenti alla sospensione o revoca sono comunicati all'Organismo, alla commissione ed agli altri Stati membri.

Art. 5.

1. Il riconoscimento ha validità quinquennale e decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2007

Il capo dipartimento: FUMERO

07A07605

DECRETO 15 agosto 2007.

Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina i limiti di velocità;

Visto l'art. 3, comma l, lettera *b)*, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, che prescrive che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della strada, le cui modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.

Visti gli articoli 39 e 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplinano rispettivamente i segnali verticali e i segnali luminosi;

Visti gli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che regolamentano la segnaletica verticale e i segnali luminosi particolari;

Considerato che l'art. 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, si riferisce esclusivamente alle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità stazionate lungo la rete stradale, e quindi le disposizioni inerenti non si applicano per i dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera dinamica la velocità;

Decreta:

Art. 1.

1. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate:

a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti,

b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile,

c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli.

2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera *a)*, devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione «controllo elettronico della velocità» ovvero «rilevamento elettronico della velocità», eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo.

3. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al comma 1, lettera *b)*, sono quelli già installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al comma 2.

4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1, lettera *c)*, sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilità. Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: «controllo velocità» ovvero «rilevamento velocità».

5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 2.

1. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.

2. I segnali stradali o i dispositivi di cui all'art. 1 forniscono informazione puntuale, pertanto non necessitano di ripetizione né di indicazione di «fine».

Art. 3.

1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, ovvero «ad inseguimento».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 agosto 2007

Il Ministro dei trasporti
BIANCHI

Il Ministro dell'interno
AMATO

07A07663

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 luglio 2007.

Conferma dell'incarico al Consorzio dei produttori per la tutela e valorizzazione della DOP «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana» a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della DOP «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee legge 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana»;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 180 del 3 agosto 2004, con il quale è stato attribuito al Consorzio dei produttori per la tutela e valorizzazione della DOP «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana» il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 15 luglio 2004;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio dei produttori per la tutela e valorizzazione della DOP «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana» a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 nei riguardi della DOP «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana».

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dal 16 luglio 2007 l'incarico, già concesso con il decreto 15 luglio 2004, al Consorzio dei produttori per la tutela e valorizzazione della DOP «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana», con sede in Bergamo, Largo Belotti, n. 16, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della DOP «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana».

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 15 luglio 2004, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A07563

DECRETO 23 luglio 2007.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della D.O.P. «Quartirolo Lombardo» a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Quartirolo Lombardo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari I.C.Q., nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L. 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Quartirolo Lombardo»;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 180 del 3 agosto 2004, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela della D.O.P. «Quartirolo Lombardo» il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Quartirolo Lombardo»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 22 luglio 2004;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela della D.O.P. «Quartirolo Lombardo» a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 nei riguardi della D.O.P. «Quartirolo Lombardo».

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dal 23 luglio 2007 l'incarico, già concesso con il decreto 22 luglio 2004, al Consorzio di tutela della D.O.P. «Quartirolo Lombardo», con sede in Brescia, via Rodi, n. 5, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Quartirolo Lombardo».

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 22 luglio 2004, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000,

recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A07561

DECRETO 24 luglio 2007.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio «Fiore Sardo» D.O.P. a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Fiore Sardo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari I.C.Q., nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Fiore Sardo»;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 180 del 3 agosto 2004, con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela del formaggio «Fiore Sardo» D.O.P. il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Fiore Sardo»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 22 luglio 2004;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela del formaggio «Fiore Sardo» D.O.P. a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 nei riguardi della D.O.P. «Fiore Sardo».

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dal 24 luglio 2007 l'incarico, già concesso con il decreto 22 luglio 2004, al Consorzio per la tutela del formaggio «Fiore Sardo» D.O.P., con sede in Gavoi (Nuoro), via Margherita n. 1, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della D.O.P. «Fiore Sardo».

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 22 luglio 2004, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2007

il direttore generale: La Torre

07A07560

DECRETO 2 agosto 2007.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della D.O.P. «Mela Val di Non» a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Mela Val di Non».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari I.C.Q., nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1665 della Commissione del 22 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 235 del 23 settembre 2003, con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Mela Val di Non»;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 192 del 17 agosto 2004, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela della D.O.P. «Mela Val di Non» il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Mela Val di Non»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta

in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 27 luglio 2004;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela della D.O.P. «Mela Val di Non» a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 nei riguardi della D.O.P. «Mela Val di Non».

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dal 2 agosto 2007 l'incarico, già concesso con il decreto 27 luglio 2004, al Consorzio di tutela della D.O.P. «Mela Val di Non», con sede in Cles (Trento), via Trento, n. 200/9, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Mela Val di Non».

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 27 luglio 2004, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A07562

DECRETO 6 agosto 2007.

Designazione del «Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro» quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione «Zafferano di Sardegna», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 30 novembre 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 30 novembre 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Zafferano di Sardegna, trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla Regione Sardegna con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale autorità pubblica da designare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di che trattasi, il «Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro» con sede in Cagliari, via Mameli n. 126/d;

Considerato che il «Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione «Zafferano di Sardegna», allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione predetta;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 5101/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 22 maggio 2007;

Visti la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Il «Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro» con sede in Cagliari, via Mameli n. 126/d, è designato quale Autorità pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previsti dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Zafferano di Sardegna», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 30 novembre 2006.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per il «Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

Il «Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro» non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Zafferano di Sardegna», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

Il «Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro» comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Il «Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Zafferano di Sardegna», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

Il «Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al decreto 30 novembre 2006;

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Zafferano di Sardegna» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, il «Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

Il «Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Zafferano di Sardegna» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

Il «Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Zafferano di Sardegna» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Sardegna.

Art. 8.

Il «Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Oristano e Nuoro» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Sardegna, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Art. 9.

Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2007, l'adesione al sistema dei controlli è consentita entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2007

p. *Il direttore generale:* VARESE

07A07559

DECRETO 8 agosto 2007.

Autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa», ad effettuare i controlli sulla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia», registrata con regolamento (CE) n. 1904/2000 della Commissione del 7 novembre 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 9 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;

Visti gli articoli 10 e 11 del sopra citato regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il regolamento (CE) n. 1904/2000 della Commissione del 7 novembre 2000, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia»;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 2005 con il quale l'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.a.» è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo sulla denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela oliva da mensa D.O.P. «La Bella della Daunia» - cultivar Bella di Cerignola, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia»;

Vista l'istanza con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia», ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Visto il decreto ministeriale del 24 luglio 2007, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia»;

Vista la nota protocollo n. 10055 del 6 luglio 2007, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni per le quali, essendo stata notificata all'organismo comunitario competente, domanda di modifica al disciplinare di produzione, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerato che l'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.a.» ha predisposto un piano dei controlli adeguato e che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio di tutela oliva da mensa D.O.P. «La Bella della Daunia» - cultivar Bella di Cerignola al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» trasmessa all'organismo comunitario competente con nota del 6 luglio 2007, numero di protocollo 10055;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 31 luglio 2007;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Visti la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia», secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.a.», con sede in Roma, piazza Marconi n. 25, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» registrata con regolamento n. 1904/2000 del 7 novembre 2000 secondo la disciplina produttiva, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 24 luglio 2007 e notificata al competente organismo comunitario con nota del 6 luglio 2007, numero di protocollo 10055.

Art. 2.

Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo di «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.a.» quale organismo di controllo autorizzato con decreto 8 giugno 2005 ad espletare le funzioni di controllo sulla denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia».

La certificazione di conformità rilasciata dall'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.a.», ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «La Bella della Daunia» ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

L'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.a.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.a.» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.a.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito alla domanda di modifica in argomento. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.a.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare Spa» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.a.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «La Bella della Daunia» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Puglia.

Art. 7.

L'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare S.p.a.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Puglia, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Art. 8.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2007

p. *Il direttore generale:* VARESE

07A07558

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 12 giugno 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Nadzeya Kanavalenka, di titolo di formazione, acquisito in Paese extracomunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese extracomunitario dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 20 ottobre 2005, indetta per quanto prescrivono l'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Ritenuto che: sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione attestata non verte

su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; alla conoscenza della lingua italiana;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto: specializzazione «Pianoforte» con attribuzione della qualifica di «Insegnante di musica/concertatore», conseguito il 18 giugno 1997 presso il liceo artistico bielorusso di Minsk; specializzazione in «Esecuzione di musica strumentale (pianoforte)» con attribuzione della qualifica di «Concertista del complesso cameristico/concertatore / insegnante del pianoforte», conseguito il 29 maggio 2002 presso l'accademia statale bielorussa di musica, posseduto da Nadzeya Kanavalenka, nata a Minsk (Bielorussia), il 21 marzo 1979, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

31/A «Educazione musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado»;

32/A «Educazione musicale nella scuola media»;

77/A «Strumento musicale nella scuola media» - pianoforte.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 12 giugno 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A07579

DECRETO 26 luglio 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Ana Rosa Ciarlantini, di titolo di formazione, acquisito in Paese extracomunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 37 comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese extracomunitario dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Visto il decreto direttoriale datato 31 maggio 2007 (prot. n. 5685) di riconoscimento, subordinatamente al superamento di misura compensativa, del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 19 luglio 2007 (prot. n. 18200) e relativi allegati con la quale l'ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha comunicato che la persona interessata ha sostenuto con esito favorevole la suddetta prova;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 16 maggio 2007, per quanto prescrivono l'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992, che sussistono i presupposti per il riconoscimento incondizionato atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata, come integrato dalla detta misura compensativa, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione: «Profesora para la enseñanza primaria» rilasciato dall'«Instituto Canossiano San José» il 17 gennaio 1985; «Profesora especializada en educacion prescolar» rilasciato dall'«Instituto Superior de Formacion Docente docente n. 17» di La Plata, il 29 agosto 1986; posseduto da Ana Rosa Ciarlantini nata ad Ensenada (Argentina) il 26 giugno 1960, comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dello Stato, che lo ha rilasciato, subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica

31 agosto 1999, n. 394, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 26 luglio 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A07580

DECRETO 27 luglio 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Fabrizia Abbagnano, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato; alla conoscenza della lingua italiana;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 25 luglio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto: che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione: «Postgraduate Diploma in Textile Design», conferito il 26 maggio 1997 dal «Central Saint Martins College of art and Design», il diploma di decorazione conseguito il 6 luglio 2007 presso l'Accademia di belle arti di Napoli, posseduto da Fabrizia Abbagnano, nata a Napoli, il 2 febbraio 1960, di cittadinanza italiana, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

4/A «Arte del tessuto, della moda e del costume»;

5/D «Arte della tessitura e delle decorazioni dei tessuti».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 luglio 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A07581

DECRETO 27 luglio 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Giusy Caruso, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale

4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea prof.ssa Giusy Caruso, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi del 25 luglio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Bachelor» in musica, con pianoforte come materia principale, conseguito il 26 giugno 2002 presso la Codarts di Rotterdam (Paesi Bassi);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Getuischrift Hoger Beroepsonderwijs Afstudeerrichting: Piano Klassieke Muziek 2e fase - Specialisatie: Solo» conseguito il 10 giugno 2004 presso la Hogeschool voor muziek en dans Rotterdams Conservatorium posseduto dalla prof.ssa Giusy Caruso, cittadina italiana nata a Cosenza il 30 marzo 1976, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso 77/A «Strumento musicale, pianoforte, nella scuola media».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, conima 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 luglio 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A07359

DECRETO 31 luglio 2007.

Riconoscimento, al prof. Stefano Morabito, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista l'istanza di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea, presentata dall'interessato ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115 e la documentazione a corredo della stessa, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115 e relativa al titolo di formazione sotto indicato, alla conoscenza, da parte dell'interessato, della lingua italiana, nonché all'esperienza professionale posseduta;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 115) a quella

cui l'interessato è abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nel suddetto Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 del citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari della durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 25 luglio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Accertato, altresì, che il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di formazione così composto:

laurea in filosofia, conseguita presso l'Università degli studi di Messina, il 15 novembre 2000;

certificado de aptitud Pedagògica en la especialidad de Filosofia, rilasciato da Universidad de Valladolid, nell'anno 2001/2002;

Suficienza investigadora, conseguita presso la Universidad de Valladolid, nell'anno 2002,

posseduto dal prof. Stefano Morabito, nato a Messina, il 9 giugno 1977, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria per le classi di concorso:

36/A - Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione;

37/A - Filosofia e storia.

Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 31 luglio 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A07360

DECRETO 31 luglio 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Gloria Oya Cardenas, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la Circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista l'istanza di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea, presentata dall'interessata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115 e la documentazione a corredo della stessa, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115 e relativa al titolo di formazione sotto indicato, alla conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana, nonché all'esperienza professionale posseduta;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nel suddetto Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 del citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari della durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 25 luglio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Accertato, altresì, che il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di formazione così composto:

Licenciada en flauta traversera, conseguito nel giugno 2005 presso il Reale conservatorio di musica «Victoria Eugenia» di Granada;

Certficado de Aptitud pedagogica conseguito nel marzo 2006 presso l'Università di Granata,

posseduto dalla prof.ssa Gloria Oya Cardenas, nata a Granada il 13 maggio 1985, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria per le classi di concorso:

32/A - Educazione musicale nella scuola media;

31/A - Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

77/A - Insegnamento di strumento musicale - flauto traverso, presso le scuole medie ad indirizzo musicale.

Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 31 luglio 2001

Il direttore generale: DUTTO

07A07361

DECRETO 31 luglio 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Birgit Johanna Eger, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla prof.ssa Birgit Johanna Eger, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato, la conoscenza della lingua italiana, nonché, l'esperienza professionale posseduta;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi del 25 luglio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Lizentiat Philosophische Fakultät I» rilasciato l'8 luglio 1994 dall'Universität Zürich (Svizzera);

titolo di abilitazione all'insegnamento: Diplom für das Höhere Lehramt in den philologischhistorischen Fächern rilasciato il 15 novembre 1977 dall'Universität Zürich (Svizzera),

posseduto dalla cittadina comunitaria (italiana e svizzera) Birgit Johanna Eger, nata a Baden (Svizzera) il 25 settembre 1966, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 115/1992, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente di inglese nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A - Lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 31 luglio 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A07362

DECRETO 31 luglio 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Olga Lambas Martin, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla sig.ra Lambas Martin Olga, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Vista la richiesta dell'interessata volta ad ottenere il riconoscimento dell'insegnamento nella scuola primaria anche della lingua straniera inglese per la quale è abilitata in Spagna;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2, citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 14 settembre 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale datato 8 maggio 2007 (prot. n. 4438) con il quale è stata riconosciuta l'abilitazione all'esercizio della professione di docente di scuola primaria;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione «Maestra» especialidad de Lengua Extraniera, rilasciato il 16 luglio 1998 dalla Universidad de Valladolid (Spagna), posseduto dalla cittadina comunitaria (spagnola) Lambas Martin Olga, nata a Valladolid (Spagna) il 16 ottobre 1975, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di specializzazione all'esercizio della professione di docente di lingua straniera inglese nella scuola primaria.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 31 luglio 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A07363

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 3 agosto 2007.

Autorizzazione di Nuova Unipol Assicurazioni S.p.a. (in breve, Nuova Unipol S.p.a.), in Bologna, all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita. Approvazione del conferimento, mediante scorporo, del complesso aziendale di Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.a. (in breve, Unipol Assicurazioni S.p.a.), con sede in Bologna, relativo allo svolgimento dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni e di tutte le operazioni ad esso connesse e/o strumentali, a favore di Nuova Unipol Assicurazioni S.p.a. (in breve, Nuova Unipol S.p.a.). Decadenza di Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.a (in breve, Unipol Assicurazioni S.p.a.) dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni. (Provvedimento n. 2542).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli organi amministrativi e direttivi ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei membri del collegio sindacale, emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1617/G del 21 luglio 2000, recante modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni e vita rilasciate a Unipol Assicurazioni S.p.a., con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista l'istanza del 2 febbraio 2007, integrata il 16 maggio 2007, con la quale Nuova Unipol S.p.a., con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Vista l'istanza congiunta del 2 febbraio 2007, integrata il 16 maggio 2007, con la quale le predette società hanno chiesto l'approvazione del conferimento, mediante scorporo, del complesso aziendale di Unipol Assicurazioni S.p.a. relativo allo svolgimento dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni e di tutte le operazioni ad essa connesse e/o strumentali a favore di Nuova Unipol S.p.a.;

Vista la delibera del 15 marzo 2007 con la quale il consiglio di amministrazione di Unipol Assicurazioni S.p.a. ha approvato il conferimento, a favore della società interamente partecipata Nuova Unipol S.p.a., del complesso aziendale relativo allo svolgimento dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni e di tutte le operazioni ad essa connesse e/o strumentali, a favore di Nuova Unipol S.p.a., con effetto giuridico dal 1° settembre 2007;

Vista la delibera del 18 aprile 2007 con la quale l'assemblea straordinaria degli azionisti di Nuova Unipol S.p.a. ha approvato l'aumento del capitale sociale mediante conferimento del predetto complesso aziendale da parte del socio unico Compagnia Unipol Assicurazioni S.p.a. e le nuove norme statutarie, ivi compresa la modifica, con effetto dal 1° settembre 2007, della denominazione sociale in Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.a. (in breve, Unipol Assicurazioni S.p.a.) ;

Vista la delibera del 24 aprile 2007 con la quale l'assemblea straordinaria degli azionisti di Unipol Assicurazioni S.p.a. ha approvato, tra l'altro, la modifica della denominazione sociale in Unipol Gruppo Finanziario S.p.a. (in breve Unipol S.p.a. oppure UGF S.p.a.) nonché la modifica dell'oggetto sociale in attività di holding di partecipazioni e di servizi, subordinatamente al perfezionamento del conferimento del complesso aziendale di Unipol Assicurazioni S.p.a. con effetto giuridico dal 1° settembre 2007;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze ed i successivi documenti integrativi pervenuti da ultimo in data 27 luglio 2007;

Preso atto dell'iscrizione nel registro delle imprese di Bologna, in data 23 aprile 2007, della citata delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Nuova Unipol S.p.a.;

Considerato che il programma di attività e la relazione tecnica presentata da Nuova Unipol S.p.a soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e che le norme statutarie della società sono conformi alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Accertato che Nuova Unipol S.p.a dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto del conferimento;

Considerato che non sussistono elementi ostativi in merito all'approvazione delle modifiche statutarie finalizzate all'operazione di conferimento;

Considerato che l'operazione di conferimento e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Considerato che, per effetto dell'operazione di conferimento, la società Unipol Gruppo Finanziario S.p.a. continuerà a detenere le partecipazioni di controllo nelle imprese di assicurazione già controllate da Unipol Assicurazioni S.p.a.;

Tenuto conto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 240, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'emanazione del provvedimento di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni rilasciata Unipol Assicurazioni S.p.a.;

Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 2 agosto 2007, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento delle citate istanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Nuova Unipol Assicurazioni S.p.a. (in breve, Nuova Unipol S.p.a.), con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e ne è approvato lo statuto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995.

Art. 2.

1. È approvato il conferimento, mediante scorporo, del complesso aziendale di Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.a. (in breve, Unipol Assicurazioni S.p.a.), relativo allo svolgimento dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni e di tutte le operazioni ad essa connesse e/o strumentali, a favore di Nuova Unipol Assicurazioni S.p.a. (in breve, Nuova Unipol S.p.a.) con le relative modalità di attuazione e con effetto giuridico dal 1° settembre 2007.

2. Sono approvate le nuove norme statutarie di Nuova Unipol Assicurazioni S.p.a. (in breve, Nuova Unipol S.p.a.), connesse al conferimento, ivi compresa la modifica, con effetto dal 1° settembre 2007, della denominazione sociale in Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.a. (in breve, Unipol Assicurazioni S.p.a.).

Art. 3.

1. Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.a. (in breve, Unipol Assicurazioni S.p.a.) decade, con effetto dal 1° settembre 2007, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell'Autorità.

Roma, 3 agosto 2007

Il presidente: GIANNINI

07A07642

PROVVEDIMENTO 3 agosto 2007.

Autorizzazione di CF Assicurazioni S.p.a. Compagnia di Assicurazione per il credito e la Famiglia, in breve, CF Assicurazioni S.p.A., in Roma, all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 2545).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nonché per la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei membri del collegio sindacale, emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il provvedimento Isvap n. 1617/G del 21 luglio 2000, recante modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

Vista l'istanza del 16 aprile 2007 con la quale CF Assicurazioni S.p.A. Compagnia di Assicurazione per il Credito e la Famiglia, in breve, CF Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma, via Barberini n. 50, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia, 8. Incendio ed elementi naturali, e 16. Perdite pecuniarie di vario genere, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 25 luglio 2007;

Considerato che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da CF Assicurazioni S.p.A. Compagnia di Assicurazione per il Credito e la Famiglia soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 12, 14 e 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 e che le norme statutarie della società sono conformi alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 2 agosto 2007, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone:

CF Assicurazioni S.p.A. Compagnia di Assicurazione per il Credito e la Famiglia, in breve, CF Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma, via Barberini n. 50, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia, 8. Incendio ed elementi naturali e 16. Perdite pecuniarie di vario genere, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e ne è approvato lo statuto ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Roma, 3 agosto 2007

Il presidente: GIANNINI

07A07478

REGIONE SARDEGNA

DECRETO 2 agosto 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Boroneddu e nomina del commissario straordinario. (Decreto n. 71).

IL PRESIDENTE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 modificata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8 che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari;

Rilevato che il consiglio comunale di Boroneddu (provincia di Oristano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, è composto dal sindaco e da dodici consiglieri;

Considerato che, nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate personalmente e contestualmente dalla metà più uno dei consiglieri e acquisite al protocollo dell'ente in data 18 giugno 2007, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Ritenuto pertanto che ricorrano gli estremi per dar luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Viste la deliberazione della giunta regionale n. 28/32 del 26 luglio 2007, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del consiglio comunale di Boroneddu e la nomina quale commissario straordinario della dott.ssa Andreina Secchi, nonché la relazione di accompagnamento che si allega al presente decreto per farne parte integrante;

Visti la dichiarazione rilasciata dall'interessata attestante l'assenza di cause di incompatibilità e il *curriculum* allegato alla stessa dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Boroneddu è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Andreina Secchi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Art. 3.

Al commissario così nominato spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13.

Il presente decreto, unitamente all'allegata relazione dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Cagliari, 2 agosto 2007

Il presidente: SORU

ALLEGATO

RELAZIONE DELL'ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI FINANZE ED URBANISTICA

Scioglimento del consiglio comunale di Boroneddu e nomina del commissario straordinario

Nel consiglio comunale di Boroneddu (provincia di Oristano), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni presentate personalmente da oltre la metà più uno dei consiglieri, acquisiti al protocollo dell'ente in data 18 luglio 2007, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, lo scioglimento del consiglio comunale di Boroneddu e la nomina del commissario straordinario, nella persona della dott.ssa Andreina Secchi, avente i requisiti di cui all'art. 4 della legge regionale suindicata, per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

L'assessore: SANNA

07A07641

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE 31 luglio 2007.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Udine.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO LAVORO E COLLOCAMENTO

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, che all'art. 7 individua le funzioni e i compiti delle province in materia di politiche del lavoro, collocamento e servizi all'impiego;

Vista la determinazione n. 1359 del 28 febbraio 2007, emessa dal dirigente della direzione d'area politiche sociali, lavoro e collocamento della provincia di Udine, con la quale è stato rinnovato il Comitato provinciale dell'INPS di Udine;

Vista la nota della CGIL dell'Alto Friuli, pervenuta in data 30 luglio 2007, con la quale si richiede la nomina del sig. Fagiani Sandro in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti in seno al Comitato provinciale dell'INPS di Udine, in sostituzione del sig. Tassotto Antonino dimissionario;

Sotto la propria responsabilità:

Determina:

1) di nominare il sig. Fagiani Sandro in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti in seno al Comitato provinciale dell'INPS di Udine, in sostituzione del sig. Tassotto Antonino dimissionario;

2) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 31 luglio 2007

Il dirigente: CECCOTTI

07A07576

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Autorizzazione alla società Aeroporti di Roma Spa all'esercizio di deposito fiscale

Con decreto direttoriale n. 2007/8520 DAC/CTL del 6 giugno 2007 la società Aeroporti di Roma Spa di Fiumicino (Roma), (rappresentante legale Palenzona Fabrizio, nato a Novi Ligure (Alessandria) il 1° settembre 1953), è stata autorizzata all'esercizio di deposito fiscale in Fiumicino (Roma), via dell'Aeroporto di Fiumicino, 320.

Al deposito fiscale è stato assegnato il codice di Accisa IT00RMT00044V.

07A07613

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Prac-Tic soluzione spot-on»

Provvedimento n. 130 del 26 giugno 2007

Specialità medicinale: PRAC-TIC soluzione spot-on.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Modifica regime di dispensazione ai sensi dell'art. 75 comma 5 lettera *f)*, del decreto legislativo n. 193/2006.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.A.

Confezioni autorizzate:

EU/2/06/066/001 - soluzione spot-on 56.25 mg blister 3 pipette da 0,45 ml - N.I.N. 103761019;

EU/2/06/066/002 - soluzione spot-on 56.25 mg 2 blister 6 pipette da 0,45 ml - N.I.N. 103761021;

EU/2/06/066/003 - soluzione spot-on 56.25 mg 10 blister 30 pipette da 0,45 ml - N.I.N. 103761033;

EU/2/06/066/004 - soluzione spot-on 137.5 mg blister 3 pipette da 1,1 ml - N.I.N. 103761045;

EU/2/06/066/005 - soluzione spot-on 137.5 2 blister 6 pipette da 1.1 ml - N.I.N. 103761058;

EU/2/06/066/006 - soluzione spot-on 137.5 10 blister 3 pipette da 1.1 ml - N.I.N. 103761060;

EU/2/06/066/007 - soluzione spot-on 275 blister 3 pipette da 2.2 ml - N.I.N. 103761072;

EU/2/06/066/008 - soluzione spot-on 275 2 blister 6 pipette da 2.2 ml - N.I.N. 103761084;

EU/2/06/066/009 - soluzione spot-on 275 10 blister 30 pipette da 2.2 ml - N.I.N. 103761096;

EU/2/06/066/0010 - soluzione spot-on 625 blister 3 pipette da 5 ml - N.I.N. 103761108;

EU/2/06/066/0011 - soluzione spot-on 625 2 blister 6 pipette da 5 ml - N.I.N. 103761110;

EU/2/06/066/0012 - soluzione spot-on 625 10 blister 30 pipette da 5 ml - N.I.N. 103761122.

Regime di dispensazione: ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione della Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il nuovo regime di dispensazione indicato.

I lotti dei medicinali veterinari già prodotti e già in commercio con il vecchio regime di dispensazione precedentemente autorizzato possono essere ancora commercializzati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07569

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cortavance»

Provvedimento n. 131 del 26 giugno 2007

Specialità medicinale: CORTAVANCE.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Modifica regime di dispensazione ai sensi dell'art. 75 comma 5 lettera *f)*, del decreto legislativo n. 193/2006.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A - Francia.

Confezioni autorizzate:

EU/2/06/069/001 - 0.584 mg/ml soluzione cutanea spray flacone 76 ml - N.I.N. 103935019.

Regime di dispensazione: ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione della Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il nuovo regime di dispensazione indicato.

I lotti dei medicinali veterinari già prodotti e già in commercio con il vecchio regime di dispensazione precedentemente autorizzato possono essere ancora commercializzati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07574

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cerenia»

Provvedimento n. 132 del 26 giugno 2007

Specialità medicinale: CERENIA.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Modifica regime di dispensazione ai sensi dell'art. 75 comma 5 lettera *f)*, del decreto legislativo n. 193/2006.

Titolare A.I.C.: Pfizer ltd - U.K.

Rappresentante in Italia: Pfizer Italia srl.

Confezioni autorizzate:

EU/2/06/062/001 - 16 mg blister da 4 compresse - N.l.N. 103832010;

EU/2/06/062/002 - 24 mg blister da 4 compresse - N.I.N. 103832022;

EU/2/06/062/003 - 60 mg blister da 4 compresse - N.I.N. 103832034;

EU/2/06/062/004 - 160 mg blister da 4 compresse - N.I.N. 103832046;

EU/2/06/062/005 - 10 mg/ml flacone 20 ml sol.iniet. sottocutanea - N.I.N. 103832059.

Regime di dispensazione: ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione della Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il nuovo regime di dispensazione indicato.

I lotti dei medicinali veterinari già prodotti e già in commercio con il vecchio regime di dispensazione precedentemente autorizzato possono essere ancora commercializzati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07568

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Convenia 80 mg/ml»

Provvedimento n. 133 del 26 giugno 2007

Specialità medicinale: CONVENIA 80 mg/ml.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Modifica regime di dispensazione ai sensi dell'art. 75 comma 5 lettera *f)*, del decreto legislativo n. 193/2006.

Titolare A.I.C.: Pfizer ltd - U.K.

Rappresentante in Italia: Pfizer Italia s.r.l.

Confezioni autorizzate:

EU/2/06/059/00l - Convenia - 80 mg/ml - Polvere e solvente per soluzione iniettabile - N.I.N. 103791012 - Polvere: flacone da 20 ml (vetro); Solvente: flacone da 15 ml (vetro); Polvere liofilizzata: 852 mg; Solvente: 10 ml - 1 flacone + 1 flacone.

Regime di dispensazione: ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione della Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il nuovo regime di dispensazione indicato.

I lotti dei medicinali veterinari già prodotti e già in commercio con il vecchio regime di dispensazione precedentemente autorizzato possono essere ancora commercializzati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07573

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Profender»

Provvedimento n. 134 del 26 giugno 2007

Specialità medicinale: PROFENDER.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Modifica regime di dispensazione ai sensi dell'art. 75 comma 5 lettera *f)*, del decreto legislativo n. 193/2006.

Titolare A.I.C.: Bayer AG, Leverkusen Germania.

Rappresentante in Italia: Bayer S.p.a.

Confezioni autorizzate:

EU/2/05/054/00l soluzione spot-on per gatti di piccola taglia-pipetta da 0.35 ml - confezione da 2 pipette N.I.N. 103725014;

EU/2/05/054/002 soluzione spot-on per gatti di piccola taglia-pipetta da 0.35 ml - confezione da 4 pipette N.I.N. 103725026;

EU/2/05/054/003 soluzione spot-on per gatti di piccola taglia-pipetta da 0.35 ml - confezione da 12 pipette N.I.N. 103725038;

EU/2/05/054/004 soluzione spot-on per gatti di piccola taglia-pipetta da 0.35 ml - confezione da 20 pipette N.I.N. 103725040;

EU/2/05/054/005 soluzione spot-on per gatti di piccola taglia-pipetta da 0.35 ml - confezione da 40 pipette N.I.N. 103725053;

EU/2/05/054/006 soluzione spot-on per gatti di media taglia-pipetta da 0.70 ml - confezione da 2 pipette N.I.N. 103725065;

EU/2/05/054/007 soluzione spot-on per gatti di media taglia-pipetta da 0.70 ml - confezione da 4 pipette N.I.N. 103725077;

EU/2/05/054/008 soluzione spot-on per gatti di media taglia-pipetta da 0.70 ml - confezione da 12 pipette N.I.N. 103725089;

EU/2/05/054/009 soluzione spot-on per gatti di media taglia-pipetta da 0.70 ml - confezione da 20 pipette N.I.N. 103725091;

EU/2/05/054/0l0 soluzione spot-on per gatti di media taglia-pipetta da 0.70 ml - confezione da 40 pipette N.I.N. 103725103;

EU/2/05/054/0l1 soluzione spot-on per gatti di media taglia-pipetta da 0.70 ml - confezione da 80 pipette N.I.N. 103725115;

EU/2/05/054/012 soluzione spot-on per gatti di grossa taglia-pipetta da 1.12 ml - confezione da 2 pipette N.I.N. 103725127;

EU/2/05/054/013 soluzione spot-on per gatti di grossa taglia-pipetta da 1.12 ml - confezione da 4 pipette N.I.N. 103725139;

EU/2/05/054/014 soluzione spot-on per gatti di grossa taglia-pipetta da 1.12 ml - confezione da 12 pipette N.I.N. 103725141;

EU/2/05/054/0l5 soluzione spot-on per gatti di grossa taglia-pipetta da 1.12 ml - confezione da 20 pipette N.I.N. 103725154;

EU/2/05/054/016 soluzione spot-on per gatti di grossa taglia-pipetta da 1.12 ml - confezione da 40 pipette N.I.N. 103725166.

EU/2/05/054/017 soluzione spot-on per gatti - flacone da 14 ml - 1 flacone multidose N.I.N. 103725178.

Regime di dispensazione: ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione della Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il nuovo regime di dispensazione indicato.

I lotti dei medicinali veterinari già prodotti e già in commercio con il vecchio regime di dispensazione precedentemente autorizzato possono essere ancora commercializzati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07572

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Yarvitan 5 mg/ml»

Provvedimento n. 136 del 26 giugno 2007

Specialità medicinale: YARVITAN 5 MG/ML

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Modifica regime di dispensazione ai sensi dell'art. 75 comma 5 lettera *f)*, del decreto legislativo n. 193/2006.

Titolare A.I.C.: Janssen Animal Health B.V.B.A. - Belgio.

Rappresentante in Italia: Janssen Cilag S.p.a.

Confezioni autorizzate:

EU/2/06/063/001 - flacone orale 55 ml - N.I.N. 103853014;

EU/2/06/063/002 - flacone orale 55 ml - N.I.N. 103853026;

EU/2/06/063/003 - flacone orale 55 ml - N.I.N. 103853038.

Regime di dispensazione: ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione della Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il nuovo regime di dispensazione indicato.

I lotti dei medicinali veterinari già prodotti e già in commercio con il vecchio regime di dispensazione precedentemente autorizzato possono essere ancora commercializzati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07570

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ypozane»

Provvedimento n. 137 del 26 giugno 2007

Specialità medicinale: YPOZANE.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Modifica regime di dispensazione ai sensi dell'art. 75 comma 5 lettera *f)*, del decreto legislativo n. 193/2006.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. - Francia

Confezioni autorizzate:

EU/2/06/068/001 - 1.875 mg blister da 7 compresse - N.I.N. 103821017;

EU/2/06/068/002 - 3.75 mg blister da 7 compresse - N.I.N. 103821029;

EU/2/06/068/003 - 7.5 mg blister da 7 compresse - N.I.N. 103821031;

EU/2/06/068/004 - 15 mg blister da 7 compresse - N.I.N. 103821043.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione della Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il nuovo regime di dispensazione indicato.

I lotti dei medicinali veterinari già prodotti e già in commercio con il vecchio regime di dispensazione precedentemente autorizzato possono essere ancora commercializzati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07567

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Promeris Duo Spot-on»

Provvedimento n. 138 del 26 giugno 2007

Specialità medicinale: PROMERIS DUO SPOT-ON.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Modifica regime di dispensazione ai sensi dell'art. 75 comma 5 lettera *f)*, del decreto legislativo n. 193/2006.

Titolare A.I.C.: Forth Dodge Animal Health - Holland.

Rappresentante in Italia: Forth Dodge Animal Health S.p.a.

Confezioni autorizzate:

EU/2/06/065/001 - 100.5 mg scatola 1 cartoncino blister 3 pipette 0.67 ml - N.I.N. 103793016;

EU/2/06/065/002 - 100.5 mg scatola 2 cartoncino blister 3 pipette 0.67 ml - N.I.N. 103793028;

EU/2/06/065/003 - 199.5 mg scatola 1 cartoncini blister 3 pipette 1.33 ml - N.I.N. 103793030;

EU/2/06/065/004 - 199.5 mg scatola 2 cartoncini blister 3 pipette 1.33 ml - N.I.N. 103793042;

EU/2/06/065/005 - 499.5 mg scatola 1 cartoncino blister 3 pipette 3.33 ml - N.LN. 103793055;

EU/2/06/065/006 - 499.5 mg scatola 2 cartoncini blister 3 pipette 3.33 ml - N.I.N. 103793067;

EU/2/06/065/007 - 799.5 mg scatola 1 cartoncino blister 3 pipette 5.33 ml - N.I.N. 103793079;

EU/2/06/065/008 - 799.5 mc scatola 2 cartoncini blister 3 pipette 5.33 ml - N.I.N. 103793081;

EU/2/06/065/009 - 999 mg scatola 1 cartoncino blister 3 pipette 6.66 ml - N.l.N. 103793093;

EU/2/06/065/010 - 999 mg scatola 2 cartoncini blister 3 pipette 6.66 ml - N.1.N. 103793105.

Regime di dispensazione: ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione della Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il nuovo regime di dispensazione indicato.

I lotti dei medicinali veterinari già prodotti e già in commercio con il vecchio regime di dispensazione precedentemente autorizzato possono essere ancora commercializzati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07571

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «ProMeris Spot-on»

Provvedimento n. 139 del 26 giugno 2007

Specialità medicinale: PROMERIS SPOT-ON.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Modifica regime di dispensazione ai sensi dell'art. 75 comma 5 lettera *f)*, del decreto legislativo n. 193/2006.

Titolare A.I.C.: Forth Dodge Animal Health - Holland.

Rappresentante in Italia: Forth Dodge Animal Health S.p.A.

Confezioni autorizzate:

EU/2/06/064/001 - 160 mg-Spot-on 0.80 ml - 1 blister 3 pipette - N.I.N. 103792014;

EU/2/06/064/002 - 160 mg-Spot-on 0.80 ml - 2 blister 3 pipette - N.I.N. 103792026;

EU/2/06/064/003 - 320 mg-Spot-on 1.60 ml - 1 blister 3 pipette - N.I.N. 103792038;

EU/2/06/064/004 - 320 mg-Spot-on 1.60 ml - 2 blister 3 pipette - N.I.N. 103792040.

Regime di dispensazione: ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione della Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il nuovo regime di dispensazione indicato.

I lotti dei medicinali veterinari già prodotti e già in commercio con il vecchio regime di dispensazione precedentemente autorizzato possono essere ancora commercializzati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07566

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Estensione dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all'organismo Certat S.r.l., in Terni.

Con decreto del direttore generale della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, l'organismo: CERTAT S.r.l., via Mentana, 54 - Terni, è abilitato, a decorrere dal 7 agosto 2007, alle verifiche periodiche e straordinarie di:

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione superiore a 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione di cui sopra integra quella conseguita con decreto ministeriale 19 settembre 2006 ed ha pari scadenza.

07A07583

Trasferimento di un lotto di terreno industriale al Consorzio ASI di Salerno

Con decreto n. 156904 in data 7 maggio 2007 registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2007 prot. 974 reg. 3 - Ufficio 2º controllo preventivo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico - foglio n. 189, è stato sancito il trasferimento in proprietà al Consorzio ASI di Salerno di un lotto industriale così denominato:

lotto n. 10 area ind.le di Buccino (Salerno) ubicato nel comune di Buccino (Salerno) mq. 41267.

Il suddetto lotto risulta catastalmente individuabile nel seguente modo:

lotto n. 10 foglio n. 55 particelle nn. 730.735,745,754.

07A07458

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI L'AQUILA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco indicato, sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila in quanto hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed hanno provveduto alla riconsegna di tutti i punzoni in loro dotazione.

Impresa Silla Antonio con sede in Scanno (L'Aquila) - piazza Santa Maria della Valle n. 1 con numero caratteristico 19 AQ.

Impresa Quaglieri Benedetta con sede in Avezzano (L'Aquila) - via Borgo Angizia n. 56, con numero caratteristico 91 AQ.

07A07457

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-195) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.